



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 643

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 3 luglio 2012

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 9

5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro):

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) » 18

11^a (Lavoro) e 12^a (Igiene e sanità):

Plenaria » 19

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri *Pag.* 24

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 141) » 26

Plenaria (pomeridiana) » 26

Plenaria (notturna) » 107

2^a - Giustizia:

Sottocommissione per i pareri » 114

Plenaria » 114

3^a - Affari esteri:

Comitato ristretto (Riunione n. 4) » 121

Plenaria » 121

4^a - Difesa:

Plenaria » 127

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	133
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	138
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria</i>	»	141
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	148
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	156
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	158
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 167)</i>	»	172
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	173
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	177
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	181
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	185
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 47)</i>	»	201

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	202
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	204
---------------------------	-------------	-----

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	»	207
---------------------------	---	-----

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	»	209
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	210

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 211
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 213

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

indi del Vice Presidente

BALBONI

La seduta inizia alle ore 12,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 16) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Fabrizio Di Stefano e Paolo Tancredi nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 28 marzo 2012 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche dei senatori Fabrizio Di Stefano e Paolo Tancredi nell'ambito del procedimento penale n. 12125/10 RGNR – n. 2670/11RG GIP pendente nei confronti anche di terzi (*Doc. IV, n. 16*).

Riferisce che la domanda riguarda diciassette conversazioni telefoniche registrate tra il 13 febbraio e il 30 settembre 2009 sulle utenze di uno dei titolari della Società Deco S.p.A. (Rodolfo Di Zio), dell'assessore regionale alla sanità Venturoni e dell'assessore regionale all'ambiente Stati. Il senatore Tancredi è intercettato in quattro telefonate, mentre le altre tredici sono relative al senatore Di Stefano.

In particolare, il senatore Di Stefano è indagato per il reato di cui agli articoli 319 e 321 del codice penale per aver indotto, secondo l'accusa,

l'assessore all'ambiente della regione Abruzzo a sostenere l'«illegittimo» commissariamento del consorzio comprensoriale di Lanciano, e a favorire gli interessi della società Deco S.p.A. per la costruzione e la gestione di un inceneritore senza gara d'appalto. Sempre secondo l'accusa, i titolari della Deco S.p.A. avrebbero versato una somma di denaro al senatore Di Stefano e finanziamenti di varia entità a favore di candidati per le elezioni comunali, regionali ed europee.

Il senatore Tancredi è indagato per i medesimi reati, per aver promesso di esercitare la propria influenza per la costruzione e gestione dell'inceneritore e per la necessaria modificazione della normativa regionale in materia. Secondo l'accusa, i titolari della società avrebbero versato, su richiesta del senatore Tancredi, un contributo elettorale pari a 20 mila euro.

Nell'ordinanza del Gip viene precisato che tali conversazioni «risultano effettivamente necessarie ai fini del decidere». Quanto alla natura «casuale» delle stesse intercettazioni, nella medesima ordinanza si afferma che esse sono state disposte su utenze non intestate, né in uso ai parlamentari, e che non vi è alcun elemento che configuri una direzione mirata dell'atto di indagine verso gli stessi parlamentari. Si precisa, infine, che la «concreta emersione degli indizi di reità» a loro carico «non coincide con il momento in cui vengono captate le conversazioni».

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore TANCREDI (*PdL*).

Gli pongono domande i senatori SARRO (*PdL*), SANNA (*PD*), ADAMO (*PD*) e LEDDI (*PD*).

Congedato il senatore Tancredi, il PRESIDENTE comunica che il senatore Di Stefano, impossibilitato ad intervenire nella seduta odierna, sarà ascoltato nel corso di una prossima riunione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma

(Esame e conclusione)

Il Presidente BALBONI (*PdL*) comunica che in data 12 aprile 2012 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari una lettera del senatore Gasparri, con la quale si chiede che sia dichiarata l'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, delle opinioni espresse in riferimento ai fatti oggetto di un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

Riferisce che il senatore Gasparri ha ricevuto un atto di citazione dal signor Giorgio Oldrini, sindaco di Sesto San Giovanni e dalla sorella Gabriella, anche in quanto figli di Abramo Oldrini, *ex* sindaco della stessa città, in relazione al contenuto della dichiarazione di voto che lo stesso senatore Gasparri ha formulato nell'Aula del Senato in data 29 luglio 2011, durante l'esame del disegno di legge n. 2567, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo. In particolare, in tale intervento il senatore ha affermato l'esistenza, nel territorio di Sesto San Giovanni, di un «sistema di illegalità», che sarebbe tramandato dagli amministratori locali «da padre in figlio» e che coinvolgerebbe imprese ed enti pubblici.

Ricorda poi che il senatore Gasparri, nella lettera inviata al Presidente del Senato lo scorso 30 marzo 2012, considera le opinioni da lui espresse in stretta correlazione con la natura dell'intervento in Aula, quale «atto tipico per eccellenza della funzione parlamentare», pienamente garantito sotto il profilo della libertà di espressione dall'articolo 68 della Costituzione.

In considerazione del fatto che, in questo caso, la «connessione tra le opinioni espresse e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare» (sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 1999) non sembra necessitare di ulteriori approfondimenti, essendo le opinioni contenute in un intervento svolto in Assemblea, ritiene che la Giunta potrebbe proporre il riconoscimento della insindacabilità ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, anche senza procedere alla audizione del senatore di cui all'articolo 135 del Regolamento.

Al senatore SANNA (*PD*), il quale chiede se il senatore Gasparri abbia manifestato interesse ad intervenire davanti alla Giunta, il PRESIDENTE fa presente che allo stato non risulta una specifica richiesta in tal senso.

Il senatore SANNA (*PD*) intende, nel merito, stigmatizzare la «virulenza» espressiva con la quale il senatore Gasparri sottopone la questione alla Giunta per il tramite della Presidenza. Se, da un lato, non vi è dubbio circa la necessità di garantire la più ampia tutela della libertà di espressione del parlamentare in Assemblea, dall'altro non è a suo avviso corretto definire l'azione giudiziaria intentata dagli attori come «intimidatoria». Al contrario, coglie l'occasione per sottolineare la necessità di individuare strumenti idonei a garantire una soddisfazione almeno morale a soggetti che, pur correttamente, vengano privati della tutela giurisdizionale della propria onorabilità. Sostiene, a tal proposito, l'utilità di una modifica regolamentare che preveda l'istituzione di un giurì d'onore che tuteli anche i non parlamentari.

Il senatore SARRO (*PdL*) sottolinea l'esemplarità della fattispecie sottoposta alla Giunta, che riguarda addirittura un intervento squisitamente politico in Assemblea in sede di dichiarazione di voto. Non è, a suo av-

viso, tollerabile un affievolimento delle guarentigie parlamentari su un atto tipico di tale rilevanza.

Il senatore SARO (*PdL*), a prescindere dal merito della questione oggi sottoposta alla Giunta, conviene sull'opportunità di prevedere una forma di tutela morale per i soggetti non appartenenti al Senato.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il procedimento civile che coinvolge il senatore Gasparri, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta messa ai voti ed incarica il Presidente Follini di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,40.

COMMISSIONI 1^a e 13^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
D'ALÌ

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il prefetto Franco Gabrielli, Capo del Dipartimento della Protezione civile.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente D'ALÌ comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Le Commissioni riunite convengono.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo Dipartimento della Protezione civile, prefetto Franco Gabrielli, in relazione all'esame del disegno di legge n. 3372 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati)

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione del Capo Dipartimento della Protezione civile in relazione all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59 del 2012.

Il prefetto GABRIELLI interviene facendo presente l'esigenza di rivisitare la preesistente normativa in materia di protezione civile, soprattutto in considerazione degli effetti prodotti dalle modifiche apportate al sistema dal Legislatore nel 2010 che, seppur nella condivisibile necessità di razionalizzare la spesa pubblica, ha di fatto comportato un appesantimento delle procedure che, in alcuni casi, ha pregiudicato la pronta attivazione del sistema. In tale ottica, è condivisibile l'intento di conferire, almeno per il primo periodo di soccorso e assistenza alle popolazioni interessate da eventi calamitosi, maggiore incisività all'azione e strumenti più agili e flessibili per la gestione dell'emergenza in capo al responsabile del Dipartimento della Protezione civile. Rileva positivamente come alcune indicazioni del Dipartimento della Protezione civile siano state condivise dal Parlamento e dal Governo, non ultima quella relativa alla necessità di introdurre una più precisa definizione degli ambiti di protezione civile, rivisitando, mediante una specificazione delle «attività di protezione civile», le definizioni necessariamente generiche introdotte dal legislatore nel 1992 all'articolo 3 della legge costitutiva del servizio nazionale. Le specificazioni inserite, infatti, scaturite dalle attività e aggiornate con i progressi conseguiti, in particolare, sul piano scientifico e tecnologico, oltre ad introdurre modifiche che mirano a fissare confini ben definiti alle azioni possibili, assicurano una maggiore coerenza complessiva all'intero testo della legge n. 225 del 1992. È inoltre condivisibile l'inserimento delle disposizioni relative al sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, introdotto allo scopo di disciplinare le attività del sistema di allertamento e di estenderle anche al rischio meteorologico e idrogeologico, rafforzando la filiera delle responsabilità individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004. La norma, così formulata, consente di dare attuazione alla disciplina introdotta dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente individuate dalla legge 3 agosto 1998, n. 67 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, peraltro in conformità con la Direttiva europea 2007/60, recepita dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, esclusivamente per la parte concernente le alluvioni. È apprezzabile anche l'introduzione dell'articolo relativo alla gestione delle reti di monitoraggio ed uso delle radio-frequenze, che in-

tende dare attuazione al disposto dell'articolo 6 relativo all'uso delle radiofrequenze del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2002 che, a seguito della soppressione del Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali, ha regolato il trasferimento alle Regioni degli uffici periferici del Servizio idrografico e mareografico. Formula poi alcune considerazioni circa l'introduzione dell'articolo 1-bis inerente il piano regionale di protezione civile che la normativa in vigore, introdotta con la riforma Bassanini, non aveva previsto nell'ambito delle funzioni individuate dagli articoli 107 e 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998. In proposito pur condividendo, in linea di principio, l'opportunità di prevedere piani di emergenza regionale, è necessario che, preventivamente alla loro emanazione, si realizzi un attento confronto congiunto con le realtà territoriali, magari in sede di Conferenza unificata, al fine di definire le modalità di adozione e le attività affidate in tale contesto alle Regioni, nel rispetto degli indirizzi generali formulati dallo Stato, tenendo doveroso conto delle iniziative di pianificazione adottate a livello comunale e provinciale. Ciò al fine di evitare che, in mancanza di adozione di tali piani di emergenza, sia lo Stato che, nel rispetto del principio di leale collaborazione, debba poi intervenire in sostituzione dei soggetti competenti. A tale riguardo, inoltre, pur intuendo le intenzioni e le motivazioni che sottendono all'attuale formulazione della norma, tesa a preservare l'autonomia regionale in materia, esprime riserve circa l'orientamento facoltativo indicato dalla disposizione. Infatti appare fortemente pregiudizievole di una adeguata risposta dei soccorsi immaginare che, nell'immediatezza degli interventi emergenziali, ci si possa confrontare con una pluralità e difformità di procedure, se non addirittura nella carenza di modelli di intervento, che non potrebbero che aggravare una disomogenea risposta, peraltro già evidente in contesti analoghi sul territorio. Proseguendo nell'analisi dell'articolato, soprattutto alla luce delle esperienze maturate in questi giorni, concorda con l'integrazione della previsione di cui al punto 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto in parola, introdotta in prima lettura, laddove nel testo originario si limitavano le misure di emergenza affidate al Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre che ai servizi di soccorso e assistenza, a generici «interventi provvisori strettamente necessari alle prime necessità nei limiti delle risorse disponibili». Nell'ambito di tale puntuale individuazione, la Camera dei Deputati ha introdotto modifiche al novero delle attività affidate alla responsabilità del Capo del Dipartimento e, precisamente, ha ritenuto opportuno procedere ad una riscrittura della fattispecie relativa agli interventi provvisori, nella quale potrebbero essere ricompresi, con esplicito riferimento, gli interventi volti al ripristino della «funzionalità», in condizioni di sicurezza, dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche, oltre che la realizzazione di interventi indispensabili per contenere al massimo le perdite subite e garantire il riavvio delle attività economiche e produttive. Fa ormai parte della esperienza acquisita «sul campo», come la repentina attuazione delle attività richiamate sia indispensabile per facilitare, in tempi contenuti quali quelli fissati dalla dichiarazione dello stato di

emergenza, l'uscita dalla fase della primissima emergenza, possibile soltanto se vengono attuate tutte le iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. Analogamente, al fine di consentire, anche nella fase immediatamente successiva al termine dello stato di emergenza, alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria, la prosecuzione delle attività intraprese, ritiene opportuno ampliare il novero delle deroghe possibili ad ambiti diversi dalla materia dell'affidamento dei lavori pubblici e dell'acquisizione dei beni e servizi. Pertanto, propone di espungere il puntuale riferimento alle materie oggetto di deroga di cui al comma 4-ter inserito al punto 7) della lettera c) dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2012. Sempre al fine di rendere realmente efficace l'azione nel tempo emergenziale, giudica opportuno proporre ancora una volta la riflessione sull'opportunità di procedere all'abrogazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che inserisce nelle diverse fattispecie di atti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche i provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile. Nonostante il decreto-legge n. 59 abbia tentato di porre rimedio a quanto previsto dalla richiamata legge, introducendo il termine perentorio di sette giorni, ritiene che ciò non sia sufficiente per garantire l'immediatezza degli interventi e che la norma vada abrogata. Infatti, in tal modo non si escluderebbe la responsabilità degli agenti, i cui atti saranno comunque successivamente sottoposti al controllo della Corte. Apprezza inoltre che il Parlamento, nell'ottica di promuovere iniziative atte a far esercitare un effettivo controllo sull'attività emergenziale, qualora delegata a strutture diverse dal Dipartimento, abbia ritenuto opportuno rivitalizzare l'articolo 20 della legge n. 225 del 1992. Una disposizione che suscita, invece, qualche perplessità, in quanto oltre ad incidere rilevantemente sull'attuale ripartizione delle funzioni attribuite ai diversi livelli territoriali del Servizio nazionale di protezione civile, crea grande confusione nell'architettura delle responsabilità affidate ai diversi soggetti del Servizio nazionale di protezione civile, è quella relativa alle modifiche disposte dal decreto-legge n. 59 all'articolo 14 della legge n. 225 del 1992, inerente il ruolo dei prefetti. Le introduzioni nel testo del provvedimento in discussione, facendo rivivere per intero l'articolo citato, non tengono in alcun conto le innovazioni introdotte dalla normativa approvata successivamente al 1992, ovvero dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che agli articoli 107 e 108 delinea puntualmente le funzioni mantenute allo Stato e quelle assegnate alle Regioni, Province e Comuni e dalla legge costituzionale 18 dicembre 2001, n. 3, recante la modifica del titolo V della Costituzione. In proposito, poiché la norma in questione inverte l'ambito delle competenze affidate ai diversi soggetti del Sistema di protezione civile sia riguardo agli eventi di portata nazionale, che regionale, solleva perplessità in merito alla coerenza delle disposizioni introdotte con l'attuale disposto costituzionale e con la conseguente autonomia di legislazione loro conferita. Da ciò consegue che l'intervento del Prefetto non

possa che inserirsi nell'ambito della leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni, assicurando il concorso delle forze statali operanti a livello provinciale rispetto alle strutture regionali impiegate per il contrasto dell'emergenza. In proposito, in armonia con l'attuale assetto costituzionale, ritiene che le disposizioni relative al ruolo dei prefetti debbano essere disposte in sintonia con le evoluzioni normative introdotte nel tempo dalle leggi di settore in vigore e nel rispetto delle autonomie territoriali. Comunque, laddove la risposta non fosse adeguata alle richieste del territorio, il Prefetto, nel rispetto del principio di leale collaborazione sopra richiamato, potrebbe essere chiamato ad esercitare una funzione di supplenza. Un altro punto da affrontare, in relazione all'intento di uniformità e razionalizzazione che costituisce il presupposto del decreto-legge in discussione, è la necessità di completare l'integrazione del Dipartimento della protezione civile nella struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedendo all'abolizione del ruolo speciale della protezione civile con il contestuale inserimento del personale del Dipartimento nel ruolo della Presidenza del Consiglio medesima. La disposizione proposta, che tra l'altro non prevede oneri aggiuntivi, è rivolta ad un personale che, pur appartenendo ad un ruolo definito «speciale», è stato, fin dall'originaria istituzione del ruolo speciale, inquadrato nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinatario della medesima contrattazione collettiva. Inoltre, l'unificazione dei ruoli è in sintonia con le determinazioni assunte dal legislatore che ha espressamente disposto la possibilità, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di delegare l'esercizio delle funzioni in materia di protezione civile al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, segretario del Consiglio. Un altro spunto di riflessione è costituito dalla modifica apportata, nell'ambito della lotta attiva agli incendi boschivi, alla legge 21 novembre 2000, n. 353, ove la gestione della flotta antincendio di proprietà del Dipartimento della protezione civile è stata trasferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59, al Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Le modifiche introdotte al testo della legge quadro citata, riconducono il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alle funzioni di indirizzo e coordinamento a livello nazionale in materia di protezione civile, che gli sono proprie. Ed è proprio in tale ottica che si rende, necessario procedere al trasferimento delle funzioni di gestione diretta, attualmente poste in capo al Dipartimento della protezione civile, ad altre Amministrazioni dello Stato, tra cui la più rilevante è senza dubbio quella della gestione diretta della flotta di Stato dei velivoli ad ala fissa destinati alla lotta attiva contro gli incendi boschivi (*Canadair*). In ragione dei diversi soggetti statali e regionali che intervengono nello spegnimento degli incendi boschivi e che contribuiscono ad espletare funzioni operative e gestionali, il Dipartimento della Protezione civile mantiene la funzione di coordinamento operativo della flotta di Stato nelle operazioni di spegnimento aereo mediante l'impiego del Centro Operativo Aereo Unificato, attualmente Centro operativo. Pertanto il Centro Operativo Aereo Unificato, per svolgere efficacemente il compito

assegnatogli, dovrà effettivamente continuare ad espletare un'attività di coordinamento operativo delle risorse dell'intera flotta statale composta dagli aeromobili di proprietà delle diverse amministrazioni statali, a cui concorrono anche quelli di proprietà delle Regioni che ausiliano le forze di spegnimento a terra. Se così non fosse alla luce dell'attuale contesto di contenimento della spesa pubblica che sembrerebbe escludere al momento il dispiegamento di risorse aggiuntive rispetto ai *Canadair* come invece è avvenuto fino ad oggi, ed il Dipartimento, mediante il COAU, si limitasse a coordinare esclusivamente l'impiego dei citati velivoli, verrebbe spogliato della propria competenza istituzionale per espletare le medesime funzioni affidate a società esercenti. In questa prospettiva risulterebbe più funzionale rimettere tale attività alla stessa amministrazione che si occuperà della gestione. Non ritiene di dover aggiungere nulla alle norme sulle assicurazioni e sulla intervenuta decisione della Camera dei deputati di abrogarla, salvo reiterare il parere espresso in altre audizioni, circa la necessità che un intervento assicurativo per essere effettivamente efficace ed equo, non può non avere il carattere della obbligatorietà. Concorde inoltre con l'estensione dell'arco temporale previsto per la vigenza e per il rinnovo dello stato di emergenza introdotto dalla Camera, anche se ribadisce che anche l'originario arco di tempo previsto, ovvero sessanta giorni prorogabili per ulteriori quaranta, potesse anche risultare compatibile con un'efficace azione di prima emergenza, purché si ponesse mano ad un tempestivo intervento normativo primario che definisse risorse e *governance* delle fasi immediatamente successive così come peraltro disposto a seguito del recente sisma. Infine, conviene nel fissare un termine indifferibile di scadenza degli stati emergenziali al 31 dicembre 2012, ribadendo la contrarietà in merito alle possibilità di accordare proroghe oltre i termini attualmente posti dalle norme transitorie proposte dagli Onorevoli e rigettate dalla Commissione bilancio che alcuni parlamentari hanno tramutato in ordini del giorno accolti dal Governo. Infatti si tratta per lo più di situazioni che meno attengono all'ambito di azione della protezione civile e che nel tempo hanno costituito gli elementi di maggiore censura per l'utilizzo non proprio della stessa. Tutto ciò potrebbe costituire un ulteriore *vulnus* al sistema, assumendo quasi i contorni della beffa. Ritiene, infine, non compatibile con il nuovo assetto la circostanza che il Dipartimento, attraverso il proprio sito, si faccia carico del monitoraggio dei grandi eventi, allorquando questi scompaiono dal novero delle proprie competenze.

Si apre la discussione.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) prende atto degli importanti rilievi che il prefetto Gabrielli ha svolto sul testo, comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati. In particolare, condivide l'osservazione secondo cui un intervento del prefetto, inteso in senso tradizionale, appesantirebbe le procedure, mentre sarebbe opportuno prevedere un supporto da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, che

disporrebbe di risorse per gli interventi di protezione civile. Per quanto riguarda l'individuazione degli interventi, ritiene che si debba ricorrere a parametri giuridici, in particolare l'incolumità della popolazione, la tutela della vita e l'assicurazione dei generi di prima assistenza, come la casa e il cibo. Una volta definiti tali criteri, potrebbe essere non indispensabile il visto preventivo della Corte dei conti. Si sofferma, quindi, sull'esigenza di assicurare la solidarietà alle popolazioni colpite da calamità naturali su tutto il territorio nazionale. In proposito, ricorda le eccezionali nevicate che hanno colpito le Regioni Emilia Romagna e Marche nello scorso inverno.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede chiarimenti sul ruolo e sulle competenze dei prefetti, così come risulterebbero in base all'attuale formulazione di talune disposizioni del decreto-legge n. 59 del 2012, paventando il rischio che si ingeneri confusione con le disposizioni analoghe attualmente vigenti.

Il senatore BIANCO (*PD*) conferma l'apprezzamento della sua parte politica per la qualità dell'azione della Protezione civile, assai efficace anche se basata su risorse obiettivamente limitate e resa più difficile da interventi ordinamentali, che negli anni passati, hanno inficiato un sistema, basato sul modello dell'agenzia, che era considerato all'avanguardia in Europa. Il provvedimento in esame non risolve tutte le questioni organizzative, che dovranno essere affrontate in modo organico verosimilmente nella prossima legislatura, tuttavia reca norme di urgenza di cui auspica la tempestiva conversione in legge. Nel merito del decreto-legge, domanda se la Protezione civile sia soddisfatta delle disposizioni che riguardano la prevenzione.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) sottolinea l'importanza del provvedimento in esame e la necessità di uno sforzo incisivo del Governo nel settore della Protezione civile. Ritiene però necessario che il Governo assicuri a tutti i cittadini lo stesso livello di solidarietà. Ritiene che la delega della Protezione civile ad un ministro senza portafoglio non sia compatibile con le finalità operative del relativo Dicastero. Occorre inoltre stabilire un periodo congruo per gli interventi che possono essere realizzati nella fase di prima emergenza, eliminando il controllo preventivo della Corte dei conti, poiché questo risulterebbe eccessivamente gravoso in capo alle Amministrazioni locali che si trovano a fronteggiare situazioni contingibili ed urgenti. Andrebbe poi eliminato qualsiasi elemento di discrezionalità nell'attribuzione del potere di ordinanza. Pur riconoscendo l'importanza di un'intesa condivisa in ambito regionale, reputa opportuno garantire meccanismi di salvaguardia che assicurino l'azione delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nella operatività degli interventi per far fronte alle emergenze. Va infine chiarito il ruolo del volontariato e, per quanto riguarda i grandi eventi, andrebbe mantenuta la possibilità di di-

sporre delle strutture e degli uomini della Protezione civile nel caso in cui si verificano eventi imprevisti.

Il senatore PARDI (*IdV*) condivide le considerazioni svolte dal senatore Astore e osserva che la Protezione civile viene chiamata a intervenire per danni dovuti prevalentemente all'incuria umana nei confronti dei rischi naturali. A suo avviso, il Parlamento con legge dovrebbe indurre gli enti locali ad assicurare l'indispensabile manutenzione nelle aree di loro competenza, in particolare per gli argini dei fiumi e i versanti montani. Per quanto riguarda la prevenzione dei danni derivanti dai terremoti, è opportuno accoppiare le risultanze statistiche con le indagini strutturali sui territori che ormai sono consolidate.

Il senatore SARO (*PdL*) ricorda che il termine di durata del commissario straordinario che ha competenza per la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A4 (Venezia-Trieste) rischia di determinare un blocco dei lavori e il fallimento di un importante investimento infrastrutturale. A suo avviso, le procedure semplificate dovrebbero essere mantenute anche nel passaggio di competenze alla società concessionaria. Ove fosse necessario introdurre, a tale riguardo, una norma di legge, ritiene che la conversione del decreto-legge in esame potrebbe essere la sede opportuna.

Il senatore FERRANTE (*PD*) chiede quali siano gli orientamenti del Dipartimento della Protezione civile relativi alle modalità di intervento sui beni culturali interessati dagli effetti di catastrofi naturali.

Il prefetto GABRIELLI risponde ai quesiti posti. Replicando al senatore Saltamartini, sottolinea che l'utilizzo di criteri giuridicamente obiettivi per l'individuazione degli interventi di Protezione civile non può scendere eccessivamente nel dettaglio. A suo avviso, è opportuno attenersi al principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda l'evento nevoso dell'inverno scorso, che ha colpito ben undici Regioni, non sussiste uno stato di emergenza per le regioni Emilia-Romagna e Marche, colpite in modo più esteso e violento. Le risorse disposte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio comunque potranno essere utilizzate dal Governo per soddisfare le legittime esigenze dei cittadini di quelle Regioni. Rispondendo al senatore Della Seta, ribadisce l'opportunità che il prefetto eserciti le sue prerogative in un clima di reale collaborazione con gli enti territoriali; il testo modificato dalla Camera dei deputati rischia di determinare incertezze interpretative. Per quanto riguarda la sollecitazione del senatore Bianco, relativa agli strumenti di prevenzione, precisa che le azioni preventive della Protezione civile non assorbono la prevenzione strutturale che – ne conviene con il senatore Pardi – deve essere puntualmente assicurata dagli enti territoriali, i quali dispongono delle risorse necessarie alla manutenzione del territorio. Più in generale, ritiene che la prevenzione debba realizzarsi a livello culturale, prima che normativo. Rispondendo ai quesiti posti dal senatore Astore, conviene sull'esi-

genza di assicurare equità nel trattamento delle popolazioni colpite da eventi sismici, attraverso una assicurazione obbligatoria o con la costituzione di un fondo comune operativo in tutto il territorio nazionale. Ribadisce la convinzione che il sistema della Protezione civile debba coordinare e non gestire gli interventi: pertanto, il modello preferibile è quello di un ministro senza portafogli, ovvero l'attribuzione della direzione a un sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario, in modo da assicurare la sua partecipazione allo stesso Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda il termine dell'emergenza, nota che il legislatore del 1992 lo aveva opportunamente individuato con la fine dello stato di emergenza. Il termine previsto nel decreto-legge potrebbe non essere breve, se si prevede un intervento legislativo che definisca i poteri commissariali. A tale riguardo, ritiene opportuna la norma in base alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze interviene al termine della fase emergenziale, indicando la consistenza delle risorse disponibili. Quanto all'intesa, la norma va interpretata nel senso che, ove non si ottenga, si può fare ricorso ad altre disposizioni di legge per assicurare l'intervento di urgenza. Anche per quanto riguarda le misure in occasione dei grandi eventi in base alle norme vigenti è comunque possibile, a suo avviso, che il Governo decreti lo stato di emergenza, in considerazione dei rischi per l'incolumità pubblica. Rispondendo al senatore Saro, sulla costruzione della terza corsia dell'autostrada Venezia-Trieste, osserva che la fase successiva dovrebbe essere disciplinata sulla base di norme primarie. Del resto, la proroga dell'emergenza si trasformerebbe nei fatti in un blocco dei lavori, in quanto la Protezione civile non ha il potere di emanare ordinanze specifiche per assicurare il proseguimento dei lavori. Infine, rispondendo al senatore Ferrante, sottolinea l'opportunità che il Ministero dei beni culturali definisca preventivamente le azioni da realizzare in caso di calamità naturali, in modo da evitare inopportuni conflitti tra le soprintendenze e le autorità territoriali.

Il presidente D'ALÌ ringrazia il prefetto Gabrielli per il contributo ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 12,20.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Martedì 3 luglio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari**

Riunione n.3

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 11^a e 12^a RIUNITE

11^a (Lavoro, previdenza sociale)

12^a (Igiene e sanità)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
GIULIANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza dell'INPS, il dottor Antonio Mastrapasqua, presidente, il dottor Marco Barbieri, direttore centrale comunicazioni, il professor Massimo Piccioni, coordinatore generale medico legale e il dottor Gabriele Uselli, direttore centrale pensioni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle procedure di accertamento delle minorazioni civili da parte dell'INPS ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e delle indennità di accompagnamento, con particolare riguardo alla verifica dei presupposti sanitari per le persone affette da malattie cronico-degenerative allo stato iniziale della patologia: seguito dell'audizione del Presidente dell'INPS

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa il 27 giugno scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che nella precedente seduta, dopo l'esposizione del dottor Mastrapasqua, che ringrazia per la disponibilità a intervenire nuovamente dinanzi alle Commissioni riunite, numerosi senatori avevano richiesto chiarimenti e precisazioni, ma che l'elenco degli iscritti non era stato esaurito a causa dell'inizio dei lavori dell'Assemblea. Avverte altresì che la senatrice Ghedini ha nel frattempo fatto pervenire alcuni quesiti in forma scritta.

La senatrice GHEDINI (*PD*), intervenendo a completamento dei chiarimenti richiesti per iscritto, precisa che il proprio intendimento è quello di acquisire i dati relativi ai costi del contenzioso e all'eventuale segmentazione tra le singole patologie con riferimento al rapporto tra i riconoscimenti, i respingimenti e le revoche delle domande medesime.

La senatrice CHIAROMONTE (*PD*) si sofferma in particolare sull'impatto delle malattie degenerative, che riguardano in particolare le donne. In proposito, ricorda che l'8 marzo scorso la Commissione sanità ha concluso sul tema una interessante indagine conoscitiva, nella quale è emersa la richiesta che la problematica posta da tali patologie possa rientrare nelle tabelle INPS riferite alla disabilità e lamenta che, nonostante il tempo trascorso, l'Istituto non abbia ancora fornito risposte al riguardo.

Nessun altro senatore ponendo quesiti, il presidente GIULIANO cede la parola al dottor Mastrapasqua per la replica.

Il dottor MASTRAPASQUA precisa che su tutte le questioni riferite al profilo sanitario interverrà, a nome dell'INPS, il professor Piccioni.

Il professor PICCIONI si sofferma sui chiarimenti richiesti con riferimento al generale inquadramento delle disabilità, precisando che il concetto di menomazione si riferisce ad un *deficit* funzionale derivante dal processo morboso, mentre col termine infermità si indica qualsiasi condizione patologica del corpo e della mente; diverso è il concetto di malattia, che rappresenta una modificazione peggiorativa dello stato anteriore del soggetto a carattere dinamico. La permanenza fa invece riferimento ad una situazione biologica non transitoria e durevole a tempo indeterminato. Specifica quindi gli estremi dell'attività di verifica straordinaria e ordina-

ria dell'Istituto. Si sofferma poi sulle problematiche connesse al giudizio di rivedibilità nell'ambito del concetto medico legale di permanenza e fornisce chiarimenti sulle modalità attuative delle norme da parte dell'INPS, sia in materia di verifiche ordinarie che di verifiche straordinarie. Con riferimento all'esigenza di revisione e di aggiornamento delle tabelle di invalidità civile, anche in relazione ad indicazioni dell'OMS, precisa che la prospettiva futura delle rinnovate tabelle è quella di omogeneizzare ed oggettivizzare la valutazione, coniugando il giudizio medico-legale con il fatto biologico in termini di appropriatezza. Fornisce quindi i chiarimenti richiesti a proposito delle nuove tabelle con riferimento ai malati di SLA, di HIV e di endometriosi. Si sofferma altresì sulla puntuale applicazione della legge n. 80 del 2006 data da parte dell'INPS con riferimento ai pazienti infantili oncologici. Quanto alla necessità di omogeneizzazione sul territorio nazionale, evidenzia i fattori che hanno finora impedito la piena partecipazione dei medici INPS alle Commissioni mediche. Fornisce quindi i dati richiesti dalla senatrice Ghedini. Lascia conclusivamente agli atti della Commissione una memoria allo scopo redatta a cura del coordinamento generale medico legale dell'INPS.

Il presidente GIULIANO, nel ringraziare il professor Piccioni per il proprio intervento, evidenzia che esso ha lasciato tuttavia inevasi alcuni interrogativi di fondo posti dagli intervenuti, con specifico riguardo all'organizzazione del sistema INPS, al patrimonio telematico dell'Istituto, alla tempistica degli accertamenti, anche con riferimento alla ripetitività di alcuni atti superflui, e ai dati riferiti ai costi del contenzioso, formulando l'auspicio che il dottor Mastrapasqua possa soddisfare nel suo odierno intervento le delicate questioni sollevate su questi temi.

Il dottor MASTRAPASQUA si sofferma preliminarmente sul rapporto tra l'INPS e le regioni, in quanto, al di là della firma dei protocolli da parte di queste ultime, ci si imbatte poi in alcune difficoltà operative nell'ambito delle singole ASL e delle commissioni mediche. Per superare tali inconvenienti, l'INPS continua ad esercitare una *moral suasion* nei confronti delle stesse regioni ed ASL per un miglioramento del rapporto di collaborazione.

Con riferimento ai quesiti posti in merito ai tempi di accertamento dell'invalidità civile, conferma che il percorso risulta più rapido nelle ASL che hanno completato il processo di informatizzazione, anche grazie al contributo della stessa INPS, che spesso ha garantito le necessarie tecnologie. In ogni caso, si avverte l'esigenza di superare la disomogeneità esistente tra alcune regioni dove l'informatizzazione è completata ed altre in cui procede assai a rilento. Peraltro, in base alla normativa vigente, si conferiva alle stesse regioni la facoltà di siglare convenzioni per l'affidamento del percorso di accertamento alle strutture organizzative dell'INPS. L'INPS ha di conseguenza proposto alle Regioni di integrare la commissione di accertamento con medici ASL, proprio nel rispetto delle prerogative regionali, ma, ad oggi, nessuna convenzione è stata firmata. Da alcuni

senatori si è pertanto sollecitata una azione immediata da parte della stessa INPS: a suo parere, si potrebbe immaginare che, decorso il termine per lo svolgimento dell'azione da parte dell'ASL, per tutte o solo per alcune delle patologie – sulla falsariga di quelle oncologiche, individuate dalla citata legge n. 80 del 2006 – l'INPS potrebbe esercitare un intervento di carattere surrogatorio.

Prima della riforma del 2009 le procedure di accertamento si svolgevano per lo più in forma cartacea e con una pluralità di passaggi; successivamente si è registrata una semplificazione della procedura che dipende dal completamento del processo di informatizzazione. Del resto, l'obbligo di un verbale informatizzato presso le ASL – che avrebbe fortemente agevolato l'*iter* di accertamento – pur proposto dall'INPS, non fu poi prescritto nella normativa.

Sul contenzioso si riserva di fornire dati più esaurienti; il grado di esito favorevole per l'INPS è comunque in costante crescita negli ultimi anni, registrandosi inoltre una riduzione della giacenza media ed un decremento della spesa per interessi. Non sono ancora disponibili i dati relativi al nuovo sistema, che prevede un solo grado di giudizio e l'accertamento tecnico-preventivo obbligatorio. A tale riguardo, ritiene che la riforma sia senz'altro positiva, in quanto la risoluzione della controversia non si svolge più su un piano esclusivamente giudiziario, ma tiene conto soprattutto degli aspetti di carattere sanitario.

Per quanto attiene poi alle nuove tabelle di invalidità, conferma che l'aggiornamento è in via di definizione presso il Dicastero competente; è interesse dell'INPS che si proceda al più presto a tale revisione, che offrirebbe maggiori garanzie agli stessi cittadini. In tale ottica, condivide gli spunti offerti dalla senatrice Chiaromonte, che potrebbero essere recepiti in occasione di tale aggiornamento.

Infine, reputa che la componente territoriale nell'accertamento dell'invalidità civile sia certamente sussistente, sebbene l'obiettivo sia quello di assicurare una uniformità di giudizio. In tal senso, ritiene di dover rivolgere, a nome dell'INPS, le proprie scuse nei confronti delle persone malate alle quali sono state richieste ulteriori visite: tale circostanza è tuttavia dipesa dalla mancata trasmissione del relativo fascicolo da parte dell'ASL, che ha impedito all'INPS di conoscere la situazione effettiva della persona che richiedeva il beneficio.

Il presidente GIULIANO chiede ulteriori chiarimenti sul rapporto organizzativo ed economico tra l'INPS ed i patronati.

Il dottor USELLI evidenzia che il rapporto tra l'INPS e i patronati è ottimale, tanto che il 95 per cento delle domande di accertamento è veicolato dai patronati.

Il dottor MASTRAPASQUA conferma il proficuo rapporto di collaborazione tra l'INPS e i patronati, anche in virtù di un processo di informatizzazione pressoché completato.

Conclusivamente il presidente GIULIANO ringrazia ancora il dottor Mastrapasqua e gli altri intervenuti e dichiara conclusa l'audizione. Avverte altresì che anche la documentazione oggi consegnata, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* riferita all'indagine conoscitiva.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 3 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri**208^a Seduta***Presidenza del Presidente della Commissione*
VIZZINI*La seduta inizia alle ore 14.*

(3349) Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(3349) Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione

(Parere alla 8^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **VIZZINI** (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver illustrato l'ulteriore emendamento 1.100 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3299) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(3354) MARCENARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di formulare un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3157) SACCOMANNO ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare»

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.

**Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 141

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

409^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena conclusa. In quella sede, dopo aver preso atto che il Governo non ha dato seguito all'impegno, fissato nell'ordine del giorno accolto dal Governo stesso nella seduta del 21 giugno, di assicurare l'immediata entrata in vigore, con gli opportuni adattamenti, delle disposizioni contenute nel comma 8 dell'articolo 1 e nell'articolo 16 del disegno di legge n. 3321, in materia di finanziamento dei partiti politici, già approvato dalla Camera dei deputati, dopo ampia e articolata discussione, si è convenuto di comune accordo di accelerare e possibilmente di concludere già nella seduta in corso l'esame dello stesso disegno di legge, previa disgiunzione dell'esame degli altri disegni di legge connessi, in modo da consentire l'appro-

vazione del provvedimento in tempo utile affinché la *vacatio legis* non pregiudichi gli effetti delle disposizioni citate. I disegni di legge il cui esame sarà disgiunto, insieme agli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 3321, potrebbero formare oggetto dei lavori di un comitato ristretto appositamente costituito, che potranno concludersi con la proposta alla Commissione, da parte dei relatori Sarro e Ceccanti, di un testo unificato in cui trattare i temi di una riforma più complessiva della disciplina legislativa in questione; in proposito, è stato espresso un generale consenso a richiedere una nuova assegnazione in sede deliberante.

Inoltre, si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione, dalle sedute della prossima settimana, la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 2232-B (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione) già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(3321) Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Iannaccone ed altri, Razzi ed altri, Donadi ed altri, Pionati, Palagiano ed altri, Cambursano ed altri, Briguglio, Baccini, Angelino Alfano ed altri, Giachetti ed altri, Graziano ed altri, Moffa ed altri, Antonione ed altri, Casini ed altri, Rubinato ed altri, Dozzo ed altri, Bersani ed altri, e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(824) BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1508) Magda NEGRI. – Nuove disposizioni in materia di rimborsi elettorali

(3055) VIZZINI. – Norme sulla trasparenza dei contributi privati ai partiti e ai movimenti politici

(3126) Alberto FILIPPI e PALMIZIO. – Norme in materia di impiego dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti politici

(3146) Magda NEGRI. – Norme per la trasparenza del finanziamento privato dei partiti politici

(3153) DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico e il finanziamento dei partiti, i loro bilanci e le campagne elettorali

(3199) ASTORE e PETERLINI. – Norme sui partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e sul rimborso delle spese per competizioni elettorali

(3203) RUTELLI ed altri. – Norme per il controllo del finanziamento ai partiti

(3268) Nicola ROSSI ed altri. – Disposizioni sul finanziamento dei partiti e dei movimenti politici

(3317) GIARETTA. – Modifica alla legge 3 giugno 1999 n. 157 in materia di aumento delle risorse per l'attività di formazione dei partiti politici

– e petizioni nn. 111, 243, 925 e 1427 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto; disgiunzione e conclusione dell'esame del disegno di legge n. 3321; disgiunzione dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 824, 1508, 3055, 3126, 3146, 3153, 3199, 3203, 3268 e 3317)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Su proposta del PRESIDENTE, secondo quanto convenuto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione conviene di disgiungere l'esame dei disegni di legge nn. 824, 1508, 3055, 3126, 3146, 3153, 3199, 3203, 3268 e 3317, che viene quindi rinviato.

Si procede quindi alla trattazione degli emendamenti al disegno di legge n.3321, pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE dichiara improponibili in quanto vertenti su materia non oggetto del disegno di legge, gli emendamenti 01.1, 01.2, 01.3 e 01.4. Inoltre, dichiara inammissibili gli emendamenti 01.5 e 9.0.1, in quanto propongono di inserire più articoli con un solo articolo aggiuntivo.

Il relatore CECCANTI (*PD*), anche a nome dell'altro relatore Sarro, invita i proponenti a ritirare i rispettivi emendamenti preannunciando in caso di mantenimento e indipendentemente dal merito un parere contrario su tutte le proposte di modifica.

Il sottosegretario MALASCHINI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione su tutti gli emendamenti in esame.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) informa che il senatore D'Alia gli ha comunicato la decisione di ritirare tutti gli emendamenti da lui presentati. Egli stesso ritira gli emendamenti 11.1 e 16.0.1.

Il senatore BIANCO (*PD*) ritira tutti gli emendamenti da lui presentati assieme ad altri senatori del Gruppo, sottolineando che si tratta di una scelta tecnica, funzionale ad assicurare la tempestiva entrata in vigore della legge; infatti, molte proposte di modifica, in particolare quelle relative a un controllo più incisivo sui bilanci dei partiti, sono state proposte o comunque condivise dalla sua parte politica. Inoltre, dopo averli sottoscritti, ritira gli emendamenti presentati dagli altri senatori del Gruppo, salvo quelli presentati dai senatori Poretti, Perduca e Bonino.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) ritira gli emendamenti da lui presentati, osservando tuttavia che l'approvazione in via definitiva del disegno di legge n. 3321 non risolve adeguatamente la questione del finanziamento pubblico della politica, con una disciplina rispettosa dell'esito del *referendum* popolare del 1993, che fu chiaramente contrario a quelle sovvenzioni.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) ritira gli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori, compreso l'emendamento 9.38, che sottoscrive.

Il senatore SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) ritira l'emendamento 1.11, da lui presentato insieme ad altri senatori del Gruppo.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*) ritiene che gli atti di liberalità non possano essere imposti per legge. Sarebbe stato preferibile e più elegante che i partiti condividessero l'orientamento di devolvere il finanziamento loro destinato alle popolazioni colpite da calamità naturali, come i terremoti.

Più in generale, ritiene che il finanziamento dei partiti sia necessario: il fallimento della disciplina attuale è determinato soprattutto dall'assenza di regole precise di rendicontazione e dalla mancata, compiuta attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Per tali motivi, mantiene gli emendamenti da lui presentati, tra i quali ricorda quello per l'introduzione di una efficace rendicontazione delle spese, quello per l'attribuzione alla Corte dei conti del controllo sui bilanci e quello per una regolazione degli investimenti nel settore immobiliare da parte dei partiti, che dovrebbero essere fortemente limitati.

Il senatore PALMA (*PdL*) ritiene che le proposte emendative del senatore Astore sarebbero inefficaci senza determinare anche le attività specifiche a cui possono essere destinati i finanziamenti pubblici. Infatti, in mancanza di una indicazione puntuale delle spese ammissibili, sarebbero i giudici, nella più ampia discrezionalità, a discernere tra quelle ascrivibili all'attività politica e le altre che, invece, potrebbero essere considerate anche indizi di ipotesi di reato. A suo avviso, l'approvazione del disegno di legge n. 3321, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, mentre consentirà di annunciare che si è limitata la misura del finanziamento pubblico, non consentirà di accertare la correttezza o meno delle spese dei partiti.

Il PRESIDENTE osserva che una disciplina più puntuale dei rimborsi elettorali potrà essere definita con il seguito dell'esame degli altri disegni di legge in titolo e con gli emendamenti che in questa sede non è stato possibile esaminare: a tal fine, sarà utile il lavoro del comitato ristretto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.2, posto in votazione, è respinto. Gli emendamenti 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9 decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti. Messo in votazione, l'emendamento 1.10 è respinto, mentre decade l'1.12 per l'assenza dei proponenti. Anche gli emendamenti 1.13 e 1.14 con distinte votazioni sono respinti, mentre le proposte 1.15, 1.18, 1.29, 1.22 e 1.23 decadono per l'assenza dei proponenti.

Il senatore DIVINA (*LNP*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.24, diretto a devolvere l'importo complessivo dell'ultima rata dei rimborsi elettorali alle amministrazioni che coordinano gli interventi a seguito del terremoto. In proposito, ricorda che i partiti hanno documentato l'impiego di appena il 30 per cento dei rimborsi elettorali loro assegnati, per cui l'ultima *tranche* di finanziamenti non appare necessaria. Inoltre, l'emendamento propone l'immediata entrata in vigore del disegno di legge.

Respinto l'emendamento 1.24, decadono l'1.25, l'1.28 e l'1.0.1, per l'assenza dei proponenti. L'emendamento 2.1, posto in votazione, è respinto. Gli emendamenti 2.2, 2.5, 2.6 e 2.8 decadono per l'assenza dei proponenti. Respinto l'emendamento 2.9, decade per l'assenza dei proponenti anche l'emendamento 2.10. Viene quindi respinto l'emendamento 2.11, mentre il 2.12 decade per l'assenza dei proponenti. Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 2.13, in assenza dei proponenti decadono gli emendamenti 2.14, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19. Con unica votazione sono respinti gli emendamenti identici 3.1 e 3.2, mentre decadono gli emendamenti 3.3 e 3.4. Respinto il 4.1, decadono per l'assenza dei rispettivi proponenti anche gli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4. Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 4.0.1, 5.1 e 5.2, mentre decadono gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.7, 5.13, 5.0.1, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.0.2. L'emendamento 8.1, posto in votazione è respinto; decadono in assenza dei proponenti il 9.1 e il 9.2. Anche l'emendamento 9.3 è respinto; decadono per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.12, 9.14, 9.16, 9.18, 9.20, 9.21 e 9.24. Respinto il 9.26, decadono il 9.29, il 9.32 e il 9.33. Respinto il 9.35, decadono gli emendamenti 9.36, 9.41, 9.45, 9.48, 9.50 e 9.52. Respinto il 9.54, decadono gli emendamenti 9.56, 9.59, 9.62, 11.3, 11.6, 13.1, 13.2, 14.1, 14.3, 15.1, 15.2 e 16.1, per l'assenza dei rispettivi proponenti. Infine, respinto l'emendamento 16.2, decadono per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 16.3 e 16.4.

La Commissione conferisce quindi ai relatori Ceccanti e Sarro il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. 3321, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione in forma orale.

Il PRESIDENTE osserva che la Commissione ha così provveduto nel senso che il disegno di legge sia approvato definitivamente, assicurando

l'entrata in vigore in tempi anche più celeri di quelli per i quali il Governo si era impegnato a emanare un decreto-legge.

Il senatore DEL PENNINO (*Misto-P.R.I.*) prende atto del fatto che, a causa del ritardo con cui è intervenuto ai lavori della Commissione, gli emendamenti da lui presentati sono decaduti. Ribadisce le motivazioni di quelle proposte, che si riserva di presentare anche in occasione della discussione in Assemblea.

IN SEDE CONSULTIVA

(3382) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2012, n. 87 recante misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge, recante disposizioni per il riassetto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato mediante la valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, per la razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, per il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito.

Con l'articolo 1, si attribuisce alla Cassa Depositi e Prestiti il diritto di opzione per l'acquisto delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A., Sace S.p.A. e Simest S.p.A. I diritti di opzione possono essere esercitati anche disgiuntamente entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. L'operazione si inquadra nell'ambito della più ampia azione di razionalizzazione degli enti e delle partecipate detenute dallo Stato, al fine di aumentarne l'efficacia gestionale e, ove necessario, l'efficienza. L'articolo 2 dispone sulla valorizzazione e dismissione di immobili pubblici ed introduce un'ulteriore modalità operativa della società di gestione del risparmio, costituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 33 del decreto legge n. 98 del 2011, attraverso la massimizzazione dell'efficacia degli strumenti finanziari già previsti e l'implementazione del sistema integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di conseguire la riduzione del debito pubblico e di liberare risorse economiche a favore degli enti territoriali.

Le disposizioni di cui all'articolo 3 sono dirette a riorganizzare taluni enti dell'amministrazione economico-finanziaria. In particolare, si dispone l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane (che assume la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli) e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, nonché la decadenza dei relativi organi. Le dotazioni organiche delle Agenzie incorporanti sono provvisoriamente incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli

enti incorporati. Ai dipendenti trasferiti rimane garantito l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione incorporante; è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Con il comma 9, si prevede la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI). Le funzioni già esercitate da ASSI, nonché le relative risorse umane, finanziarie e strumentali, saranno ripartite con decreti di natura non regolamentare. L'articolo 4 reca norme che nel loro insieme dovrebbero garantire risparmi per più di 5 miliardi di euro entro il 2012 e per circa 16 miliardi di euro dal 2013, al fine di scongiurare l'incremento dell'IVA. In particolare, si prevede che entro il 31 ottobre 2012, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali provvedono a ulteriori riduzioni degli uffici dirigenziali e delle relative dotazioni organiche, nonché della spesa complessiva del personale non dirigenziale rispetto a quanto disposto, da ultimo, dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Inoltre, a decorrere dal 31 ottobre 2012, è fatto divieto al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Agenzie fiscali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Il comma 5 detta i principi per la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali: tra gli altri, la riduzione del numero degli uffici territoriali e la preferenza per la chiusura degli uffici aventi sede in province con meno di 300.000 abitanti o con numero di dipendenti inferiore a 30 unità ovvero dislocati in stabili in locazione passiva; l'accorpamento di direzioni generali con compiti analoghi; modifiche delle strutture territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali. Inoltre, si prevede il trasferimento presso il Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi della Direzione della giustizia tributaria e della Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità; che la Direzione legislazione tributaria del Dipartimento delle finanze eserciti le competenze in materia di normativa, monitoraggio e analisi del contenzioso tributario e che il predetto Dipartimento continui ad esercitare le competenze in materia di coordinamento della comunicazione relativa alle entrate tributarie e alla normativa fiscale.

Infine, si attribuiscono a una specifica divisione interna della Sogei SpA, le attività in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche, attualmente svolte dalla Consip SpA, mantenendo inalterato il modello di relazione con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli articoli da 5 a 11 recano disposizioni volte a garantire il supporto pubblico al rafforzamento patrimoniale del Monte dei Paschi di Siena SpA. Con propria raccomandazione, l'EBA (*European Banking Authority*) richiedeva alle autorità nazionali di vigilanza di assicurare che 71 banche europee (tra le quali MPS) rafforzassero la loro posizione patrimoniale, costituendo una dotazione di capitale eccezionale e temporaneo a fronte

dell'esposizione verso emittenti sovrani, tale da portare, entro la fine di giugno 2012, il coefficiente di patrimonializzazione delle banche medesime al 9 per cento. Per MPS l'ammontare mancante per il raggiungimento del livello del 9 per cento è stato quantificato dalla Banca d'Italia e dall'EBA in euro 3.267 milioni. Al fine di conseguire il livello indicato nella citata raccomandazione EBA/REC/2011/1, MPS ha presentato un piano di ricapitalizzazione, poi approvato dalla Banca d'Italia in data 3 aprile 2012.

Conclusivamente, propone di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore PARDI (*IdV*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione, motivato dal consenso sulla parte che dispone la dismissione del patrimonio pubblico – anche se, personalmente, propende per un utilizzo efficace di quel patrimonio, preferibile all'alienazione in condizioni svantaggiose – e alla contrarietà sulla ricapitalizzazione del Monte dei Paschi di Siena.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3321

Art. 01.

01.1

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Natura giuridica dei partiti politici*). – 1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni-partito politico deve indicare:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;

b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;

c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;

g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;

h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.

5. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.»

01.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Natura giuridica dei partiti politici*). – 1. I partiti politici sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Al fine di assicurare il carattere democratico dell'ordinamento interno dei partiti politici in conformità ai principi di cui all'articolo 49 della Costituzione, lo statuto di ogni partito politico deve indicare:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione;

b) le procedure per l'approvazione degli atti che impegnano il partito politico;

c) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre possibile a ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

d) le modalità per assicurare che negli organi collegiali nessun genere sia rappresentato in misura superiore a due terzi;

e) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche conferite per legge al partito politico;

f) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad adottarle e le relative procedure di ricorso;

g) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e il nome del partito politico;

h) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle diverse votazioni previste dallo statuto, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto.

3. Lo statuto disciplina, altresì, le modalità con cui procedere all'adozione delle norme integrative e modificative dello statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dalla presente legge.

4. Lo statuto e le sue eventuali modificazioni devono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro un mese dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle citate modificazioni.

5. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dello statuto, delle sue eventuali modificazioni e del bilancio annuale è condizione per accedere ai finanziamenti, ai rimborsi, alle agevolazioni, alle esenzioni e a qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica previsti dalla legislazione vigente in materia.

6. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.»

01.3

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, PALMIZIO

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (*Finalità e Natura giuridica dei partiti politici*). – 1. In attuazione dell'art. 49 della Costituzione i partiti sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

2. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico deve indicare nel proprio statuto:

a) gli organi dirigenti, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato;

b) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche dirigenziali all'interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istituzionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali;

c) le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito;

d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell'iscrizione al partito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia;

e) le modalità per assicurare negli organi collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini;

f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi;

g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazionale e le articolazioni territoriali del partito;

h) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito;

i) le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del contraddittorio;

l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio segreto da parte degli organi collegiali competenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione;

m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito;

n) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito;

o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto;

p) un codice etico che contenga l'insieme dei principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi;

q) l'attribuzione della rappresentanza legale del partito ad un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche;

r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie;

s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle banche;

t) l'attribuzione a una società di revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, ai sensi dell'articolo-7 della presente legge.

3. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ogni partito destina alla loro formazione una quota pari almeno al 10 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con – le medesime modalità previste per accrescere la partecipazione delle donne alla politica, di cui all'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157. 3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.»

01.4

ASTORE

All'articolo 1 premettere i seguenti:

«Art. 01. - (*Personalità giuridica*) – 1. I partiti e i movimenti politici, di seguito denominati «partiti», sono libere associazioni che acquistano personalità giuridica automaticamente con l'iscrizione nel registro dei partiti.

2. Si applicano ai partiti, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni civilistiche relative alle associazioni riconosciute.

Art. 01-bis. - (*Registrazione*) – 1. Il registro di cui all'articolo 1 è tenuto dall'ufficio del registro dei partiti, istituito presso la Camera dei deputati sotto la vigilanza del Presidente della Camera dei deputati.

2. L'iscrizione nel registro dei partiti è eseguita su domanda, previo accertamento dell'autenticità della sua sottoscrizione.

3. La domanda si considera accolta qualora il diniego di iscrizione non sia comunicato al richiedente entro un mese dal suo ricevimento.

4. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato con raccomandata entro un mese dalla domanda al richiedente, il quale può fare ricorso nei quindici giorni successivi presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, che decide entro quindici giorni.

5. Alla mancata iscrizione nel registro dei partiti consegue esclusivamente la preclusione del rimborso delle spese elettorali, di cui al capo II della presente legge, e di ogni altra contribuzione pubblica, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di campagne elettorali e di contribuzione volontaria.

Art. 01-ter. - (*Ordinamento interno democratico*) – 1. È condizione per la registrazione di cui all'articolo 1 che lo statuto del partito sancisca un ordinamento interno a base democratica ai sensi del presente articolo.

2. Lo statuto reca norme di organizzazione e di comportamento tali da assicurare:

a) la titolarità degli stessi diritti e degli stessi doveri per ciascun associato;

b) la partecipazione di ciascun associato alla determinazione della linea politica del partito e alla sua attuazione nonché il diritto a una piena e completa informazione, al fini di una partecipazione consapevole;

c) la partecipazione di ciascun associato alle discussioni e votazioni degli organi collegiali, con diritto di voto, di parola, di proposta, anche mediante la presentazione di documenti, ordini del giorno, mozioni o altro, la quale non può essere vincolata: qualora lo statuto richieda un numero minimo di presentatori, ad un quorum superiore al 5 per cento dei componenti dell'organo collegiale, senza che su tali proposte possa essere rifiutata« la votazione qualora ne sia fatta richiesta dai presentatori;

d) la partecipazione di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed eguale nonché la effettiva segretezza del voto ove il voto segreto sia prescritto o richiesto;

e) la segretezza del voto in ogni caso per la individuazione dei titolari delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni nonché per le deliberazioni di modifica del nome o del simbolo del partito;

f) la possibilità di votare in ogni caso anche per voto telematico, con garanzia di segretezza ove il voto segreto sia prescritto o richiesto;

g) la temporaneità delle cariche di partito e il numero limitato dei mandati nella medesima carica;

h) la previsione di un referendum generale tra gli iscritti, secondo le modalità previste dallo statuto, su richiesta di un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento del totale egli associati, su quesito definito dai richiedenti;

i) la disciplina delle sanzioni secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità, assicurando in ogni caso un efficace contraddittorio e un doppio grado di giudizio, senza che la manifestazione di voti o opinioni dissenzienti sia assumibile a fondamento di sanzioni.

3. Lo statuto attribuisce all'assemblea generale del partito le decisioni relative alla definizione della linea politica generale, ai programmi elettorali, alle candidature, alla partecipazione a coalizioni, all'elezione degli organi esecutivi del partito, e determina i quorum di validità della seduta e della deliberazione nonché le modalità di votazione.

4. Le determinazioni relative alle candidature e alla partecipazione a coalizioni sono comunque attribuite dallo statuto ad organi collegiali.

Art. 01-quater. - (*Devoluzione del patrimonio*) – 1. In caso di estinzione del partito, non seguita da fusione o incorporazione in altro partito,

lo statuto determina le modalità di devoluzione del patrimonio a fini di beneficenza.»

01.5

MUSSO

All'articolo 1, premettere i seguenti:

«Art. 01. - *(Abrogazione delle norme in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici).* – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abolito il rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti e partiti politici e per l'effetto sono abrogati gli articoli, 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 01-bis. - *(Credito d'imposta per contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici).* – 1. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100% dell'ammontare del contributo stesso fino a un importo massimo di 500 euro, e, per la parte eccedente, pari al 20% dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di euro 2.000 per ogni periodo d'imposta.

2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuto all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

4. Per fruire del credito di imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.

5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione

all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che lo ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1. Su richiesta del soggetto erogante, la banca potrà emettere anche più buoni di imposta, di ammontare complessivamente corrispondente al contributo versato.

6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.

7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 01-ter. - (Soggetti nei cui confronti possono essere erogati i contributi volontari). - 1. Per fruire del beneficio di cui all'articolo 2, i contributi volontari debbono essere erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

a) movimenti o partiti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta cui partecipano non meno di 300 persone fisiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività politiche e il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;

b) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in una assemblea regionale, nonché movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali;

c) fondazioni legalmente costituite operanti nel campo della cultura politica che hanno un patrimonio non inferiore a cinque milioni di euro.

2. Il beneficio di cui all'articolo 2 è riconosciuto anche per i contributi volontari erogati nei confronti dei seguenti soggetti:

a) movimenti o partiti politici che beneficiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni;

b) movimenti o partiti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta da almeno dieci-anni prima della data-di entrata in vigore della presente legge e da allora operanti continuativamente, ancorché non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a);

c) fondazioni operanti nel campo della cultura politica legalmente costituite e operanti continuativamente da almeno dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché non in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c).

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono essere iscritti in un elenco nazionale, istituito presso il Ministero dell'interno. A tal fine, essi depositano presso lo stesso Ministero il proprio statuto ed ogni eventuale successiva modifica. La richiesta di iscrizione nell'elenco nazionale deve essere altresì corredata da una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti indicati dai medesimi commi 1 e 2. I soggetti iscritti nell'elenco nazionale trasmettono annualmente al Ministero dell'interno, in via telematica, una dichiarazione attestante la permanenza dei predetti requisiti.

4. Alle dichiarazioni previste dal comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati l'istituzione e la tenuta dell'elenco di cui al comma 3, l'iscrizione nello stesso, le modalità di trasmissione della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti richiesti, nonché i relativi controlli.

Art. 01-*quater*. - (*Norme transitorie*). - *I*. I movimenti e i partiti politici, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto il rimborso per le spese elettorali ai sensi della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in cui è compresa la predetta data e nei quattro esercizi successivi, nelle seguenti misure:

a) nell'esercizio di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nella misura spettante in base alla citata legge n. 157 del 1999;

b) nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto esercizio successivi a quello di entrata in vigore della presente legge il rimborso è riconosciuto nelle misure, rispettivamente, dell'ottanta, del sessanta, del quaranta e del venti per cento dell'importo determinato ai sensi della lettera a).

2. Il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, cessa a partire dal quinto esercizio finanziario successivo a quello in cui è compresa la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di liquidazione delle somme dovute ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono individuati i movimenti e i partiti politici aventi diritto ed è disciplinata la liquidazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, della citata legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 01-*quinquies*. - (*Disposizioni finanziarie*). - 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 3 il Ministero dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento ogni sei mesi, anche ai fini dell'adozione di misure correttive di eventuali effetti finanziari non previsti».

1.1

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Definizione del sistema di finanziamento in favore dei partiti e movimenti politici da parte dello Stato e dei cittadini*). - 1. Ai partiti e movimenti politici è attribuito un contributo pubblico per le spese elettorali sostenute pari a euro 500.000, corrisposti in un'unica soluzione entro l'anno di svolgimento delle relative elezioni, per ciascuna campagna elettorale svolta in occasione del rinnovo dei due rami del Parlamento, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

2. Il contributo pubblico di cui al comma 1 è riconosciuto ai partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che hanno conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei Consigli regionali o dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. L'erogazione del contributo non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fideiussoria da parte degli aventi diritto.

4. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente: "1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, escluse quelle sostenute dai singoli candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma di euro 1.000.000".

5. Il limite massimo di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è esteso alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e dei Consigli regionali.

6. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione dei modelli CUD (ex modello 101) e

102, ciascun contribuente può devolvere ad un movimento o partito politico avente diritto ai sensi del comma 2 il 5 per mille del proprio reddito tassabile, versando detto contributo unitamente al saldo delle imposte dovute per i redditi cui si riferisce la dichiarazione. Il contributo verrà versato tramite modello F24 con apposito codice tributo ed annualità di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.

7. I movimenti e i partiti politici che non raccolgono attraverso le disposizioni di cui al comma 6 una somma equivalente a euro 0,20 per ogni voto conseguito in occasione delle più recenti elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ricevono annualmente un contributo integrativo da parte dello Stato fino al raggiungimento della suddetta somma.

8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 sono introdotte per un triennio e monitorate dagli organi statali competenti al fine di verificarne i risultati e gli effetti.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. All'articolo 2, comma 1, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441, le parole da: "ovvero" fino a "vero" sono soppresse.

11. In via transitoria, le somme destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 all'entrata in vigore della presente legge ed il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla medesima data sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

12. Gli articoli 1, con l'esclusione del comma 4, 2 e 3, della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono abrogati».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 2 e all'articolo 14, sopprimere il comma 1.

1.2

ASTORE

Sopprimere il comma 1.

1.3

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È abrogata la legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificata dalla legge 26 luglio 2002, n. 156».

1.4

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il finanziamento pubblico delle spese sostenute dai partiti e movimenti politici in ordine alle campagne elettorali è pari, quale tetto massimo di spesa, ad euro 63.700.000 annui. Il finanziamento pubblico è riconosciuto ed erogato in misura pari alle spese effettivamente sostenute e documentate dagli aventi diritto».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.5

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il finanziamento pubblico delle spese sostenute e documentate dai partiti e movimenti politici in ordine alle campagne elettorali è ridotto, quale tetto massimo, ad euro 63.700.000 annui».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.6

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «contributi», con la seguente: «finanziamenti».

1.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «spese sostenute», fino alla fine del comma con le seguenti: «consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici sono pari ad 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate».

1.8

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «91.000.000 annui», fino alla fine del comma con le seguenti: «63.700.000 annui corrisposti come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per attività politica».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1.9

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. A partire dal 1° gennaio 2013, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei Consigli regionali e riconosciuto ai partiti e ai movimenti politici registrati ai sensi della presente legge un rimborso per le spese elettorali pari a 0,50 Euro per ogni voto ricevuto.

3. I partiti politici, i movimenti e le coalizioni di partiti che intendono usufruire di tali rimborsi devono fame richiesta alla Commissione di cui all'articolo 9, all'atto delle trasmissioni alla stessa dei rispettivi bilanci. La Commissione, verificata la regolarità dei documenti contabili, trasmette la richiesta al Ministero dell'Economia e delle finanze che provvede all'erogazione con proprio decreto».

1.10

ASTORE

Al comma 2, sostituire il capoverso «5» con il seguente: «5. L'ammontare massimo di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di

cui al comma 1, entro il quale attingere per il rimborso delle spese per le campagne elettorali, è pari, per ciascun anno della legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini partecipanti al voto nella consultazione elettorale».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 6, quinto periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e successive modificazioni, dopo le parole: «frazione di anno» aggiungere le seguenti: «, in ragione di un semestre».

1.11

VIESPOLI, POLI BORTONE, CASTIGLIONE, MENARDI, SAIA

Al comma 2, capoverso «5», sopprimere le parole: «, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi,».

1.12

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, capoverso «5» sostituire le parole da: «, per ciascun anno» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1 per il numero dei votanti nella consultazione elettorale».

1.13

ASTORE

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, le parole: "dell'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 3 per cento";

b) all'articolo 11 il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, comprovate mediante idonea documentazione, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento del loro ammontare complessivo";

c) all'articolo 12 il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'ele-

zione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento, incluse quelle riconducibili a forme di autofinanziamento";

d) all'articolo 12, al comma 2, dopo le parole: "a sorte" sono inserite le seguenti: "per quattro anni"; al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ove la documentazione manchi o sia irregolare, la relativa spesa è stralciata dal rendiconto e non partecipa all'ammissione a rimborso";

e) all'articolo 15, il comma 13 è sostituito dal seguente: "13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il Presidente della Camera dei deputati non ammette il versamento del contributo medesimo ed il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 500.000"; il comma 14 è abrogato;

f) all'articolo 16 il comma 3 è abrogato.

4-ter. All'articolo 8, comma 14, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre"».

1.14

ASTORE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il comma 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è sostituito dal seguente: "1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso delle spese effettivamente sostenute, accertate e riconosciute regolari in sede di controllo ai sensi dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali"».

1.15

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sopprimere il comma 6.

1.16

Vittoria FRANCO, BIANCO, FINOCCHIARO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 25 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia conseguito nell'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di donne inferiore al 33 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

7-bis. Nei casi di cui al comma 7 del presente articolo i contributi pubblici non attribuiti sono assegnati al partito o al movimento politico che abbia conseguito nell'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di donne elette superiore al 33 per cento del totale. Nel caso in cui più partiti o movimenti politici abbiano conseguito un numero di donne elette superiore al 33 per cento del totale, i contributi non assegnati di cui al comma 7 sono ripartiti a ciascuno di essi in proporzione al numero complessivo di elette.»

1.17

INCOSTANTE, BIANCO, FINOCCHIARO, ADAMO, BASTICO, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 50 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati donna inferiore al 35 per cento del totale, con arrotondamento all'unità superiore.»

1.18

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I contributi politici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 90 per cento qualora il partito o movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo genere inferiore al quaranta per cento. I contributi pubblici non-attribuiti sono assegnati al Ministero per le pari opportunità».

1.29

PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I contributi politici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 90 per cento qualora il partito o movimento politico non abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore della metà.

I contributi pubblici non attribuiti sono assegnati al Ministero per le pari opportunità».

1.19

INCOSTANTE, BIANCO, FINOCCHIARO, ADAMO, BASTICO, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "sono diminuiti del" *sostituire le parole:* "5 per cento" *con le seguenti:* "25 per cento";

b) dopo le parole: "sesso superiore" *sostituire le parole:* "ai due terzi" *con le seguenti:* "ai tre quinti".

1.20

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo le parole: "sono diminuiti del" sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento";**b) dopo le parole: "sesso superiore" sostituire le parole: "ai due terzi" con le seguenti: "ai tre quinti".***1.21**

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

*Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:**a) dopo le parole: "sono diminuiti del" sostituire le parole: "5 per cento" con le seguenti: "7 per cento";**b) dopo le parole: "sesso superiore" sostituire le parole: "ai due terzi" con le seguenti: "ai tre quinti".***1.22**

PORETTI, PERDUCA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Qualora la legge elettorale non consenta l'elezione diretta dei membri del Parlamento, i contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono distribuiti solo a quei partiti che hanno conseguito nell'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di parlamentari di genere diverso non inferiore al trenta per cento. I contributi pubblici non attribuiti sono assegnati al Ministero per le pari opportunità».

1.23

RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Non si dà luogo comunque ad alcuna erogazione sino alla presentazione da parte del partito politico della certificazione relativa al Rendiconto e Bilancio dell'anno precedente».

1.24

CALDEROLI, DIVINA, TORRI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. L'importo complessivo delle rate dei rimborsi per le spese elettorali relativi alle elezioni svolte si anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, è interamente destinato alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli ultimi eventi sismici, secondo le modalità di cui all'articolo 16 della presente legge».

Conseguentemente:

a) all'articolo 16, comma 1 sostituire le parole: «entro quindici giorni» con le seguenti: «entro 5 giorni».

b) dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

«Art. 16-bis.*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

1.25

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. In via eccezionale le rate dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono corrisposte fino al raggiungimento delle spese elettorali effettivamente sostenute e documentate così come risulta dai referti della Corte dei conti previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515».

1.26

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Le somme non ancora erogate destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e riferite alle elezioni

svoltesi dal 2008 al 2011 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

1.27

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituirei il comma 8, con il seguente:

«8. Le somme non ancora erogate destinate al rimborso delle spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici e riferite alle elezioni svoltesi dal 2008 al 2011 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate alle finalità di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio».

1.28

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Finanziamento pubblico per le spese sostenute dai partiti e movimenti politici o dai candidati.»

1.0.1

MUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Per i partiti e movimenti politici che non fruiscono di alcun finanziamento pubblico, neppure a titolo di rimborso delle spese elettorali, la disciplina delle erogazioni liberali è disciplinata dal presente articolo.

2. Ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100% dell'ammontare del contributo stesso fino a un importo mas-

simo di 500 euro, e, per la parte eccedente, pari al 20% dell'ammontare del contributo stesso, fino a un importo massimo di euro 2.000 per ogni periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo.

4. La disciplina di cui al presente articolo si applica:

a) movimenti o partiti politici costituiti in forma di associazione legalmente riconosciuta cui partecipano non meno di 300 persone fisiche, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività politiche e il cui statuto si conforma a principi di partecipazione democratica;

b) movimenti o partiti politici che hanno conseguito nell'ultima consultazione elettorale precedente all'anno di erogazione del contributo almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o in una assemblea regionale, nonché movimenti o partiti politici che hanno presentato nella medesima consultazione elettorale candidati in almeno tre circoscrizioni per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o in almeno tre regioni per il rinnovo del Senato della Repubblica o delle assemblee regionali;

c) fondazioni legalmente costituite operanti nel campo della cultura politica che hanno un patrimonio non inferiore a cinque milioni di euro.

5. Il limiti massimi di cui all'art. 1 sono ridotti di un importo pari alla somma delle erogazioni liberali complessivamente erogate ai sensi del presente articolo, fino al raggiungimento del 50% di tali.

6. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 3 giugno 1999, n. 157».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 15.

Art. 2.

2.1

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Destinazione del 5 per mille*). – 1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, nonché della presentazione del certificato unico dipendenti (CUD), ciascun contribuente, fermo quanto già dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, può destinare una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di movimenti e partiti politici.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, nonché l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, esclusivamente secondo le scelte di destinazione diretta, espresse dai contribuenti.

3. Possono accedere alle risorse di cui al comma 1 i movimenti e partiti politici i cui bilanci di esercizio siano certificati da una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per la società e la borsa ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermedi azione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.»

2.2

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - Fino all'entrata in vigore della legge di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici e alle società concessionarie di pubblico servizio, nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o altri soggetti aventi come scopo sociale la elaborazione di politiche pubbliche, ovvero il sostegno dell'attività politica e la sua diffusione, e che siano presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti».

2.3

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «persone fisiche o,» aggiungere le seguenti: «società, ad esclusione delle società a partecipazione pubblica e di».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: «ente» con la seguente: «società.»

2.4

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o enti.»

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «o ente erogante.»

2.5

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere il comma 2.

2.6

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi» fino a: «delle Province autonome di Trento e di Bolzano,».

2.7

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «che hanno conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero».

2.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali o dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano,» con le seguenti: «partecipato alle elezioni,».

2.9

ASTORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «, concorrono al contributo di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo nel limite massimo complessivo pari all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo.» con le seguenti: «, concorrono al contributo di cui al comma 2 del presente articolo».

2.10

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sopprimere il comma 3.

2.11

ASTORE

Al comma 4 sostituire le parole: «Commissione di cui all'articolo 9» con le seguenti: «Corte dei conti».

2.12

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 5.

2.13

ASTORE

Al comma 5 sostituire le parole: «Commissione di cui all'articolo 9» con le seguenti: «Corte dei conti».

2.14

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 6.

2.15

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Sostituire il comma 6, con il seguente: «6. L'attribuzione dei contributi è disposta secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 5.».

Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente: «5. I rimborsi per le spese elettorali e i contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica dei partiti e dei movimenti politici sono versati su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con le quali ciascun partito o movimento politico può accedere al conto corrente per il prelievo delle somme di propria spettanza.».

2.16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Disposizioni fiscali e agevolazioni concernenti l'attività di partiti e movimenti politici:

a) all'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, concernente esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Sono altresì esenti dalle tasse sulle concessioni governative gli atti costitutivi, gli statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione

vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;

b) nella tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, concernente atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'articolo 27-ter è sostituito dal seguente: «Art. 27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari»;

c) alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, concernente atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione, all'articolo 11-quater, comma 1, le parole: «movimenti o partiti politici» sono sostituite dalle seguenti: «partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione»;

d) all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Non sono soggetti all'imposta i trasferimenti a favore di partiti politici costituiti ai sensi della legislazione vigente in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione».

e) alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

f) i consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, devono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni e iniziative dei partiti e movimenti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai medesimi soggetti le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali;

g) i partiti o movimenti politici possono inviare con uno sconto dell'80 per cento e l'esenzione dell'IVA materiale di informazione e propaganda in ragione di una copia per ogni iscritto alle liste elettorali della Camera dei deputati per anno solare».

2.17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo nel quale:

a) al fine di dare più ampie garanzie al diritto di informazione del cittadino, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum e di proposte di legge di iniziativa popolare di cui agli articoli 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo stabilendone criteri, tempi e modalità;

b) in occasione delle elezioni per il rinnovo delle due Camere, dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, dei consigli regionali, di quelli provinciali e comunali, nonché in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75, 123, 132 e 138 della Costituzione, assicura ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di richieste di referendum l'utilizzazione del servizio pubblico radiotelevisivo per tutta la durata del periodo di propaganda stabilendone criteri, tempi e modalità.».

2.18

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Finanziamento pubblico a partiti e movimenti politici per lo svolgimento dell'attività politica».

2.19

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Sostituire alla rubrica la parola: «Contributi» con la seguente: «Finanziamenti pubblici».

Art. 3.**3.1**

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

3.2

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

3.3

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sostituire le parole: «rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica» con le seguenti: «finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Richiesta dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica».

3.4

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attività politica».

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le parole: «e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica».

3.5

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La richiesta è esclusivamente esperibile attraverso posta certificata, purché inviata entro il termine di cui al comma 1».

Art. 4.**4.1**

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

4.2

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Ripartizione dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni*) – 1. Nella richiesta dei rimborsi elettorali di cui all'articolo 2-bis, i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 1, che i rimborsi delle spese elettorali siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.

2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, i rimborsi delle spese elettorali sono attribuiti in quote uguali a tutti i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote».

4.3

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Al comma 1 sopprimere le parole: «e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica» e le parole: «entro il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1» e le parole: «e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante».

Al comma 2 sopprimere le parole: «e la parte di cofinanziamento eventualmente spettante».

4.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica».

Conseguentemente alla rubrica, sopprimere le parole: «e dei contributi».

4.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Erogazioni liberali)

1. Contribuzioni o erogazioni liberali ai partiti e movimenti politici, da parte degli iscritti o da persone fisiche non iscritte o da persone giuridiche, sono consentiti solo se registrati in apposita sezione del bilancio annuale dei medesimi partiti e movimenti politici.

2. L'ammontare delle erogazioni liberali effettuate da non iscritti o da persone giuridiche non può superare il 10 per cento del totale delle entrate risultante dall'ultimo bilancio di esercizio.».

Art. 5.**5.1**

ASTORE

Sopprimere l'articolo.

5.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Controllo e trasparenza dei bilanci). – 1. Ogni partito e movimento politico ha l'obbligo di sottoporre il proprio operato econo-

mico e il bilancio di esercizio al controllo di una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla CONSOB di cui all'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

2. La società di revisione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia e a tal fine verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale, la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la sua conformità alle norme che lo disciplinano.

3. Sul sito *internet* del partito o movimento politico, entro il 15 giugno di ogni anno, e in un'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati sono pubblicati, anche in formato *open data*, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione, il verbale di approvazione del rendiconto d'esercizio».

5.3

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. È fatto obbligo ai partiti e ai movimenti politici, incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi nei quali i cittadini si associano per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, di dotarsi di uno statuto, approvato dal congresso o dall'assemblea generale, che deve:

a) indicare gli obiettivi del partito politico e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, nonché il soggetto fornito della legale rappresentanza;

b) individuare gli organi competenti a decidere sull'ammissione e sull'esclusione dei singoli membri, sia in prima istanza sia in sede di impugnazione delle decisioni;

c) definire idonee forme di garanzia per la convocazione e il funzionamento degli organi centrali e periferici, nonché le forme di verbalizzazione delle loro riunioni.

2. Lo statuto e l'attività del partito politico osservano i principi fondamentali di libertà, di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto.

3. Gli statuti dei partiti politici si conformano, comunque, alle disposizioni di cui alla presente legge».

5.4

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «ivi incluse le liste di candidati» fino alla fine del periodo con le seguenti: «che intendono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da depositare presso il Ministero dell'interno e ad iscriversi al registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361».

5.5

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

Al comma 1, sostituire le parole: «ivi incluse le liste di candidati», fino alla fine del periodo con le seguenti: «che intendono concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da depositare presso il Ministero dell'interno e ad iscriversi al registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361».

5.6

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «qualora» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con metodo democratico a determinare la politica nazionale, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'interno e depositati presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361».

5.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «qualora» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con metodo democratico a determinare la politica nazionale, sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, che sono trasmessi al Ministero dell'interno e depositati

presso il registro delle persone giuridiche previsto dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361».

5.8

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in ogni caso», inserire le seguenti: «scopi e finalità attuativi dell'articolo 49 della Costituzione, rutilizzazione e la finalizzazione delle risorse a qualunque titolo conseguite e».

5.9

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Lo statuto quale espressione dell'articolo 49 della Costituzione si ispira a principi democratici nell'organizzazione interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti, nonché al principio di uguaglianza, tutela della dignità umana con riguardo all'attività diretta al concorso della determinazione della politica nazionale».

5.10

DONAGGIO, BIANCO, FINOCCHIARO, ADAMO, BASTICO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, FIORONI, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo statuto deve essere conformato ai principi di non discriminazione assicurando la paritaria partecipazione di entrambi i generi nella vita interna, con particolare riguardo alla composizione degli organi e alle elezioni primarie, nonché la presenza di meccanismi idonei a garantire la rappresentanza paritaria dei generi nella scelta dei candidati per le consultazioni elettorali e nelle nomine ad ogni incarico istituzionale.».

5.11

INCOSTANTE, BIANCO, FINOCCHIARO, ADAMO, BASTICO, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo statuto deve essere conformato ai principi di non discriminazione assicurando la paritaria partecipazione di entrambi i generi nella vita interna, con particolare riguardo alla composizione degli organi, nonché la presenza di meccanismi idonei a garantire la rappresentanza paritaria dei generi nella scelta dei candidati per le consultazioni elettorali e nelle nomine ad ogni incarico istituzionale.».

5.12

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo statuto deve essere conformato ai principi di non discriminazione e assicurare meccanismi idonei a promuovere un'equilibrata partecipazione di entrambi i generi nella vita interna del partito, con particolare riguardo alla composizione degli organi e alla scelta dei candidati per le consultazioni elettorali.».

5.13

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 2, sopprimere le parole «e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante».

5.14

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Al comma 2, sopprimere le parole «e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante».

5.0.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:***«Art. 5-bis.**

1. Costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione e la permanenza in un partito l'iscrizione nelle liste elettorali per la Camera dei deputati.

2. La domanda di iscrizione è inoltrata all'articolazione territoriale del partito ove il richiedente ha la residenza o il domicilio, con atto sottoscritto e autenticato da un notaio, ovvero da un cancelliere del tribunale o dal segretario comunale competenti per territorio. Alla domanda è allegata apposita autocertificazione dalla quale risulti la non iscrizione ad altro partito. Si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le dimissioni dal partito sono rassegnate con lettera sottoscritta con le stesse modalità della domanda di iscrizione.

3. A decorrere dal 31 gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile dell'articolazione territoriale di partito competente, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Gli elenchi depositati sono aggiornati semestralmente a cura dello stesso responsabile territoriale.

4. L'accesso agli elenchi è consentito nei limiti e con le procedure di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 5-ter.

1. Lo statuto definisce le procedure di voto per le elezioni alle cariche interne di partito. Le votazioni che importino valutazioni su persone avvengono comunque a scrutinio segreto.

2. Lo statuto garantisce la rappresentanza delle minoranze in tutti gli organi deliberativi e di controllo, mediante apposite disposizioni che prevedano il divieto di votare per più di due terzi dei rappresentanti da eleggere.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per l'istituzione delle commissioni elettorali e di qualsiasi altro organo straordinario o transitorio.

Art. 5-quater.

1. Tutti gli iscritti al partito, che ne facciano richiesta, hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e degli elenchi degli iscritti, nonché di estrarne copia, secondo le modalità previste dallo statuto.

Art. 5-quinquies.

1. Il segretario amministrativo centrale è responsabile amministrativo e contabile del partito ed è eletto dal congresso o dall'assemblea generale a scrutinio segreto, sulla base di criteri di professionalità e secondo modalità definiti dallo statuto. Il segretario amministrativo determina, entro il termine massimo di due mesi prima della data delle elezioni, la spesa massima che può essere sostenuta a livello centrale e dalle diverse articolazioni territoriali, al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti dall'articolo 14.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, le assemblee o i congressi delle diverse articolazioni territoriali eleggono un segretario amministrativo, al quale competono le responsabilità di cui al medesimo comma 1, primo periodo, nell'ambito della rispettiva articolazione.

3. Per tutta la durata dell'incarico, i segretari amministrativi non possono far parte di assemblee parlamentari, regionali o di enti locali, essere membri del governo nazionale o delle giunte regionali o degli enti locali, né essere nominati in consigli di amministrazione di enti pubblici economici, di società a prevalente capitale pubblico o di aziende che gestiscono servizi pubblici degli enti locali.

4. Il segretario amministrativo tiene il libro-giornale e il libro degli inventari ai sensi degli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

5. Il bilancio del partito è certificato da una società autorizzata, a norma delle disposizioni vigenti, alla revisione e certificazione dei bilanci, scelta mediante sorteggio effettuato a cura della Commissione di cui all'articolo 9.

6. Il bilancio del partito, corredato della relazione dei revisori, di cui all'articolo 10, e della certificazione di cui al comma 5 del presente articolo, è presentato alla Commissione a cura del segretario amministrativo entro il 30 maggio di ogni anno e riguarda l'anno solare precedente.

Art. 5-sexies.

1. I partiti politici già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti, entro tre mesi dalla predetta data, a depositare copia del proprio statuto, con sottoscrizione del presidente o del segretario politico, legale rappresentante del partito, autenticata da un notaio o da

un cancelliere del tribunale di Roma, presso la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici di cui all'articolo 9, ai fini della registrazione.

2. La Commissione di garanzia, qualora giudichi lo statuto conforme alle disposizioni della presente legge, procede alla registrazione. Qualora giudichi lo statuto non conforme, la Commissione emette, previo contraddittorio, decreto motivato nel quale sono indicate le parti dello statuto da sottoporre a modifica. Entro i successivi sei mesi, il congresso o l'assemblea generale del partito adegua lo statuto alle indicazioni della Commissione.

3. Ogni modifica dello statuto deliberata dal competente organo del partito deve essere sottoposta alla Commissione di cui all'articolo 9, che la esamina con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di registrazione dello statuto il partito acquista personalità giuridica e può fruire delle provvidenze previste dalla presente legge.

5. Indipendentemente dai termini di cui al comma 1, le procedure indicate nel presente articolo si applicano anche alle associazioni di cittadini che vogliano costituirsi in partito o in movimenti politici incluse le liste di candidati che non siano espressione diretta degli stessi e fruire delle provvidenze previste dalla presente legge.

6. Nessuna modificazione dello statuto può essere invocata in giudizio, tutte le volte che un procedimento giudiziario possa instaurarsi a norma delle leggi vigenti, se non è approvata dalla Commissione di cui all'articolo 9 ai sensi del presente articolo».

Art. 6.

6.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sopprimere l'articolo.

6.2

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. – 1. L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente:

”Art. 9. – I contributi pubblici per le consultazioni elettorali sostenute dai partiti e movimenti politici, e dai singoli candidati nel caso di ele-

zioni in collegi elettorali uninominali, sono ripartiti in ragione di 1 euro per voto ottenuto e per spese effettivamente sostenute e documentate''».

Art. 7.

7.1

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sopprimere l'articolo.

7.2

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 7. – 1. I cittadini possono contribuire al finanziamento dei movimenti e dei partiti politici con erogazioni che non superino i diecimila euro.

2. I destinatari dei contributi hanno l'obbligo di registrare nel bilancio e nella relazione ad esso allegata, con l'indicazione nominativa degli eroganti, i contributi che superano i duemila euro».

7.3

RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI

Al comma 1, capoverso «1-bis» sostituire le parole: «24 per cento» con le seguenti: «19 per cento», e sopprimere le parole: «, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014,» e sostituire le parole: «fra 50 e 10.000 euro annui» con le seguenti: «fra 129,11 euro e 5.000 euro annui».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 15, comma 3, capoverso «1.1», sostituire le parole: «24 per cento» con le seguenti: «19 per cento» e sopprimere le parole: «, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014,» e sostituire le parole: «non superiore a 2.065 euro annui» con le seguenti: «fra 129,11 euro e 5.000 euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 15, sostituire il comma 4, con i seguenti:

«4. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 e di cui all'articolo 15, comma 3, valutate in 52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*.

4-*bis*. Le aliquote di cui all'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aumentate come segue:

alla lettera *a*), le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,8 per cento";

alla lettera *b*), le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento";

alla lettera *c*), le parole: "10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "11 per cento";

alla lettera *d*), le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,1 per cento";

alla lettera *e*), le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,1 per cento"».

7.4

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole da: «24 per cento» fino alla fine del comma con le seguenti: «19 per cento delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici per importi fino a 2.065,83 euro, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale e sia indicato il codice fiscale. La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo».

7.5

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappre-

sentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano».

7.6

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, capoverso «1-bis», aggiungere, in fine, le parole: «e sia indicato il codice fiscale».

7.7

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 4, sostituire le parole: «103.291,38 euro» con le seguenti: «2.065 euro».

7.8

SALTAMARTINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Le somme di erogazione liberale delle società verso partiti e movimenti politici soggette alle detrazioni di cui al comma 4 sono pubblicate nei siti internet dei partiti politici con regolamento da adottare entro 180 giorni dall'emanazione delle presente legge».

7.0.1

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Agli enti pubblici e alle società controllate dallo Stato e da altri enti pubblici nonché agli amministratori dei medesimi enti e società è fatto divieto di effettuare erogazioni liberali ovvero dare contributi o altri benefici di qualsivoglia natura in favore di associazioni, fondazioni, enti o

altri soggetti presieduti o diretti da membri del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, di Assemblee regionali o di altre assemblee elettive o da componenti di organi dirigenti di partiti e movimenti politici. L'eventuale violazione di tale divieto costituisce danno erariale perseguibile dalla Corte dei conti».

7.0.2

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. A partire dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2012, all'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente può richiedere che una quota pari al 5 per mille della sua imposta sul reddito sia destinata al finanziamento dei partiti politici registrati ai sensi della presente legge.

2. L'importo relativo alle richieste di cui al comma 1 è devoluto ai singoli partiti in misura corrispondente alle indicazioni preferenziali formulate in apposito modulo allegato alla dichiarazione dei redditi.

3. I partiti politici registrati che intendono partecipare alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 devono farne richiesta, sottoscritta dal rappresentante legale o dal segretario amministrativo, entro il 31 ottobre di ogni anno alla Commissione. La Commissione, verificata la regolarità della posizione del partito, trasmette la richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze che provvede alla predisposizione di apposito modulo ai sensi del comma 2. In sede di prima applicazione della presente legge la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

4. L'erogazione delle somme di cui al presente articolo è effettuata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo al pagamento dell'imposta.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione del presente articolo, assicurando la tempestività e l'economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, la tutela della riservatezza delle indicazioni preferenziali».

Art. 8.**8.1**

ASTORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i partiti e i movimenti politici possono essere proprietari di immobili esclusivamente strumentali allo svolgimento della loro attività».

Art. 9.**9.1**

PALMIZIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. – (*Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici*). - 1. Ogni partito, per accedere al contributo pubblico o privato, deve presentare una regolare rendicontazione e bilancio alla Società di cui al comma 2 entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, completo di tutta la documentazione necessaria ad individuare le entrate e le uscite.

2. Il controllo dei bilanci dei partiti è effettuato da una primaria Società di Revisione Bilanci, iscritta alla sezione speciale della Consob, unica per-tutti i partiti, scelta tramite apposita gara ad evidenza-pubblica, indetta ogni quattro anni dalla Presidenza del Consiglio.

3. La Società di Revisione, entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione e bilancio dei partiti, presenta una relazione e la –certificazione dei bilanci di ogni partito ai Presidenti di Camera e Senato.

5. I bilanci dei partiti, una volta passato il vaglio della Società di Revisione, sono pubblicati integralmente, completi di tutta la documentazione, sul sito internet del Governo, in apposita sezione aperta alla libera consultazione.

6. Eventuali irregolarità riscontrate e segnalate dalla Società di Revisione o successivamente alla pubblicazione, da chiunque riscontrate e denunciate, oltre alle sanzioni civili e penali, già previste dalle vigenti norme, possono determinare, in caso di particolare gravità o reiterazione, la cancellazione del partito da ogni successiva competizione elettorale».

9.2

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 9. – 1. È istituita la Commissione di garanzia degli statuti e dei finanziamenti dei partiti politici, di seguito denominata "Commissione", competente per il giudizio di conformità e la registrazione degli statuti e per il controllo dei bilanci dei partiti.

2. La Commissione ha sede in Roma ed opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione. È organo collegiale costituito da sette membri, scelti tra personalità non iscritte a partiti politici, dotate di specifica e comprovata competenza ed esperienza in materie giuridiche o economiche e di indiscussa moralità ed indipendenza, designati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Corte di cassazione, dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente della Corte dei conti, dal Presidente del Consiglio nazionale forense dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. I membri designati dai presidenti degli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica almeno di presidente di sezione; i membri designati dai presidenti degli ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti agli albi da almeno venti anni.

3. Non possono essere nominati componenti della Commissione i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ed i componenti delle rispettive giunte, nonché coloro che abbiano ricoperto o siano stati candidati alle predette cariche nei cinque anni precedenti.

4. La Commissione dura in carica sette anni. I componenti non sono confermabili e non possono candidarsi al Parlamento nazionale o europeo, ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali fino alla scadenza del quinto anno successivo al termine del loro incarico.

5. La Commissione elegge al suo interno un presidente.

6. La Commissione, con proprio regolamento, adotta le disposizioni concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle relative al trattamento economico e giuridico del personale e all'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nei limiti previsti dalla presente legge.

7. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il suo funzionamento nei limiti di un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto con capitolo unico nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque recare l'indicazione delle spese previste entro i limiti delle risorse disponibili, sono stabiliti dal regolamento di cui al comma 6, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della

gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Si applicano al personale della Commissione le disposizioni di cui all'articolo II, commi da 1 a 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Al predetto personale è fatto divieto di iscriversi a un partito politico.

9. La Commissione presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno successivo alle elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, un rapporto sulla propria attività, formulando tutte le osservazioni e le proposte di modifiche legislative ritenute necessarie».

9.3

ASTORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «almeno il 2 per cento dei voti validi» con le seguenti: «almeno il 3 per cento dei voti validi».

9.4

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Al comma 1, sostituire le parole da: «che abbiano almeno» fino alla alle parole: «di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo. I partiti e i movimenti politici».

9.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire le parole da: «che abbiano almeno» fino alla alle parole: «di Trento e di Bolzano», con le seguenti: «che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica sono soggetti ai controlli previsti dal presente articolo. I partiti e i movimenti politici».

9.6

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o di almeno tre revisori legali iscritti nell'apposito registro».

9.7

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «o di almeno tre revisori legali iscritti nell'apposito registro».

9.8

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «con un incarico» fino alla fine del periodo con le seguenti: «o agli stessi revisori legali con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi non rinnovabile».

9.9

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole da: «con un incarico» fino alla fine del periodo con le seguenti: «o agli stessi revisori legali con un incarico relativo a tre esercizi consecutivi non rinnovabile».

9.10

RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI

Al comma 1 sopprimere le parole: «, rinnovabile per un massimo di ulteriori tre esercizi consecutivi» e inserire dopo la parola: «rendiconto» le seguenti: «e sul bilancio» e inserire, in fine, il seguente periodo: «Non si dà luogo ad alcuna forma di rimborso o contribuzione al partito o movimento politico che si avvale della stessa società di revisione per più di tre esercizi consecutivi».

9.11

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «esprime» con le seguenti: «o i revisori esprimono».

9.12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «esprime» con le seguenti: «o i revisori esprimono».

9.13

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

All'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «la società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul» inserire le seguenti: «bilancio di esercizio redatto ai sensi del codice civile, secondo quanto previsto dalla normativa in materia e»;

sopprimere il comma 3;

sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La Corte dei conti effettua il controllo del rendiconto, della relazione e della nota integrativa redatti ai sensi della legge n. 2 del 1997, dei bilanci relativi alle imprese partecipate ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della medesima legge, nonché il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo del partito o movimento politico. A tal fine, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a trasmettere alla Corte dei conti il rendiconto e i relativi allegati unitamente alla relazione della società di revisione. La Corte dei conti può procedere altresì a verifiche del contenuto del bilancio con riferimento alla conformità delle spese effettivamente sostenute ed alla regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse.»;

sostituire il comma 5 con il seguente:

«Entro il 15 luglio di ogni anno la Corte dei conti trasmette una relazione contenente l'esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee.»;

sopprimere i commi 6 e 7;

al comma 9, sostituire le parole da: «la Commissione applica» fino alla fine del comma con le seguenti: «viene decurtato l'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2»;

al comma 10, sostituire le parole da: «ovvero, nei casi previsti dal comma 8» fino alla fine del comma con le seguenti: «viene decurtato l'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2»;

al comma 11, sostituire le parole da: «la Commissione applica la sanzione amministrativa pari all'importo non dichiarato» fino alla fine del comma con le seguenti: «viene decurtato l'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2»;

al comma 12, sostituire le parole da: «la Commissione applica, per ogni informazione omessa» fino alla fine del comma con le seguenti: «viene decurtato l'intero importo ad essi attribuito per l'anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2»;

sopprimere i commi 14 e 15;

sostituire il comma 17 con il seguente: «I presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati danno comunicazione motivata al partito o al movimento politico interessato la decurtazione dei rimborsi per le spese elettorali e del contributo per il cofinanziamento per l'anno in corso»;

al comma 18, sostituire le parole: «la commissione applica le relative sanzioni pecuniarie in via diretta» con le seguenti: «le relative sanzioni amministrative sono applicate in via diretta».

9.14

RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI

Al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: «La società di revisione non può svolgere attività di consulenza al partito o movimento politico oggetto dell'incarico, a società collegate o controllate da essi e a fondazioni i cui organi di vertice rivestono incarichi nel partito o nel movimento. Non si dà luogo ad alcuna forma di rimborso o contribuzione al partito o movimento politico che violi la disposizione di cui al periodo precedente».

9.15

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Al comma 2, dopo le parole: «società di revisione» inserire le seguenti: «o di revisori legali».

9.16

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 2, dopo le parole: «società di revisione» inserire le seguenti: «o di revisori legali».

9.17

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I rappresentanti legali, i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti dei partiti o movimenti politici e dei candidati, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

9.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I rappresentanti legali, i responsabili amministrativi o i componenti degli organi di controllo o di revisione previsti negli statuti dei partiti o movimenti politici e dei candidati, che omettono di riportare nel bilancio le voci obbligatorie dello stesso, ovvero espongono fraudolentemente fatti non corrispondenti al vero, soggiacciono alla pena prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Alla condanna consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici».

9.19

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati, nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione. Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento. È vietato ai partiti e ai candidati di accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali, di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale, di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due periodi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture, servizi o concessioni».

9.20

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel rendiconto saranno tenuti distinti i contributi ordinari dai contributi straordinari dovuti dagli associati, nonché i cespiti di beni mobili e immobili appartenenti al partito o a società ed enti dei quali il partito abbia partecipazione. Ogni altra entrata deve essere indicata con il nome e l'indirizzo di chi versa e per conto di chi versa e del motivo del versamento. È vietato ai partiti e ai candidati di accettare contributi di ministeri, enti e gestioni statali, di enti locali territoriali, enti o banche di diritto pubblico o di interesse nazionale, di cooperative, federazioni di cooperative, consorzi, enti consortili e relative federazioni, e di ogni altra gestione autonoma, statale e non statale, che per legge è sottoposta alla vigilanza e al controllo ministeriale. È vietato, inoltre, accettare offerte e finanziamenti da confederazioni di lavoratori e di datori di lavoro e da qualsiasi impresa o società che, come tale, è tassata in base a bilancio. Il divieto previsto nei due periodi precedenti si applica anche ai contributi, sussidi, finanziamenti di qualsiasi ente, organizzazione e impresa stranieri.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di singoli, imprese ed enti privati che abbiano nel precedente triennio beneficiato di contributi pubblici la cui erogazione non abbia carattere di automaticità, o siano legati con pubbliche amministrazioni da rapporti di appalto, di forniture; servizi o concessioni».

9.21

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'amministrazione del partito e del candidato deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti. Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio. Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero. Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati».

9.22

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'amministrazione del partito e del candidato deve tenere speciale contabilità delle spese elettorali politiche e amministrative dal giorno dell'apertura del periodo elettorale fino a un mese dopo la proclamazione degli eletti. Il rendiconto delle entrate e delle spese a scopo elettorale, con l'indicazione dei residui attivi e passivi da regolare, sarà presentato non oltre 45 giorni dopo la proclamazione degli eletti. È fatto divieto ai partiti di assegnare, sui fondi propri, concorsi personali alle spese che ciascun candidato intende fare a proprio vantaggio. Le azioni appartenenti al partito debbono essere sempre nominative, siano anche titoli di Stato o titoli emessi all'estero. Anche i beni immobili appartenenti al partito debbono essere ad esso intestati».

9.23

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge».

9.24

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ogni cittadino può prendere visione degli statuti e dei rendiconti annuali ed elettorali dei partiti e dei singoli candidati. Può anche denunciare alla magistratura eventuali violazioni di legge».

9.25

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

*Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18.***9.26**

ASTORE

*Sopprimere il comma 3.***9.27**

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. I partiti e i movimenti politici di cui al comma 1 trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale di cui al comma 2 del presente articolo. Per il controllo di cui al presente comma

è istituita, in via permanente, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Sezione presso la Corte dei conti, denominata di seguito "Commissione", composta dal Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993; n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.

4. L'erogazione del finanziamento pubblico delle spese elettorali sostenute e documentate dagli aventi diritto è subordinata all'esito positivo del controllo della Commissione di cui al comma 3».

Conseguentemente, sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18.

9.28

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È istituita presso la Corte dei conti una "sezione del controllo sulle associazioni"; la sezione provvede:

a) al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;

b) al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;

c) a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati. Il bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della

Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet. Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dal candidato nel collegio uninominale. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet».

9.29

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. È istituita presso la Corte dei conti una "sezione del controllo sulle associazioni"; la sezione provvede:

- a) al controllo dei bilanci annuali dei soggetti che godono di finanziamenti, contributi, agevolazioni, esenzioni o qualsiasi altro tipo di provvidenza pubblica;
- b) al controllo dei rendiconti relativi alle spese elettorali;
- c) a predisporre i modelli di bilancio annuale e di rendicontazione delle spese elettorali».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del bilancio annuale e del rendiconto delle spese elettorali secondo le disposizioni previste per il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati. Il bilancio annuale va trasmesso entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione del Bilancio, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre il 28 febbraio seguente, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato al-

l'obbligo di presentare il bilancio annuale e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet. Il rendiconto delle spese elettorali va trasmesso entro e non oltre 45 giorni dalla proclamazione degli eletti dal rappresentante legale statutariamente abilitato del partito o movimento politico o, se del caso, dal candidato nel collegio uninominale. Nello svolgimento della propria attività la sezione invita, entro 120 giorni dal giorno successivo a quello di presentazione del rendiconto, i partiti e i movimenti politici interessati, a sanare, entro e non oltre 30 giorni, eventuali inottemperanze o irregolarità. Entro e non oltre 180 giorni dal deposito dei rendiconti, la sezione approva una relazione in cui dichiara quali partiti e movimenti politici non abbiano ottemperato all'obbligo di presentare il rendiconto delle spese elettorali e i relativi allegati e, con riferimento agli altri partiti e movimenti politici, esprime il giudizio di regolarità e di conformità a legge, di cui al primo periodo del presente comma. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione sui rispettivi siti Internet».

9.30

D'ALIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I bilanci preventivi e consuntivi e i rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici sono sottoposti al controllo della Corte dei conti. I bilanci di previsione e consuntivi dei partiti politici e i rendiconti delle spese elettorali devono essere depositati presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica e pubblicati in forma analitica nei siti istituzionali delle Camere, su istanza del legale rappresentante del partito ed entro il termine di trenta giorni dall'esito positivo del controllo della Corte dei conti. L'esito negativo del controllo, la mancata presentazione dell'istanza di pubblicazione dei bilanci annuali di previsione e consuntivi e dei rendiconti relativi alle spese elettorali o irregolarità nella composizione e nell'esercizio del bilancio comporta, secondo il principio di proporzionalità la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella decurtazione dei rimborsi delle spese elettorali complessivamente attribuiti per l'anno in corso di un importo da uno a tre volte la misura delle irregolarità riscontrate, e comunque non superiore al limite di due terzi dei rimborsi medesimi. In caso di riscontro di irregolarità non quantificabili, la Commissione applica la sanzione amministrativa da un terzo a due terzi di tali rimborsi. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ap-

provati gli schemi di statuto, di bilancio annuale di previsione e consuntivo e di rendiconto delle spese elettorali che i partiti politici possono utilizzare ai fini delle procedure previste dalla presente legge. Con il medesimo decreto è approvato il regolamento di attuazione delle procedure di omologazione degli statuti da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione e di controllo dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e dei rendiconti delle spese elettorali dei partiti politici da parte della Corte dei conti».

9.31

D'ALIA

Al comma 31, apportare le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione ha sede presso la Corte dei conti.»;

b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La Commissione è composta da cinque componenti, di cui tre designati dal Presidente della Corte dei conti, uno dei quali con funzioni di Presidente ne coordina i lavori, uno designato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione ed uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato».

Conseguentemente, il sesto periodo è soppresso.

9.32

PORETTI, PERDUCA

Al comma 3, sostituire il sesto periodo con il seguente: «Con il medesimo atto è individuato tra i componenti della Corte dei conti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori».

9.33

MUSSO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il mandato dei componenti della commissione è di cinque anni e non è rinnovabile».

9.34

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «ed è rinnovabile una sola volta» con le seguenti: «e non è rinnovabile».

9.35

ASTORE

Ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, sostituire la parola: «Commissione» con le seguenti: «Corte dei conti».

9.36

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti:

a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico o dal candidato inadempiente;

b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera a). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

9.37

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. La sezione del controllo sulle associazioni della Corte dei conti:

a) in caso di omesso deposito del rendiconto delle spese elettorali oltre alla mancata corresponsione del rimborso elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nella corresponsione di un importo da 3 a 6 euro per ogni voto ottenuto dal partito o movimento politico o dal candidato inadempiente;

b) in caso di omesso deposito del bilancio annuale da parte di un partito o movimento politico che ha percepito un rimborso elettorale e la cui legislatura è ancora in corso applica la sanzione di cui alla lettera a). In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

c) la violazione delle disposizioni riguardanti i finanziamenti e le spese – attinenti al bilancio annuale e al rendiconto delle spese elettorali – è punita con la multa fissa di euro 100.000 oltre l'aggiunta da tre a dieci volte la somma riscossa o pagata illecitamente.

In tutti i casi previsti sono responsabili della violazione di legge tanto chi versa quanto chi riceve. Nell'applicazione delle sanzioni, la sezione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi. La sanzione è notificata al partito interessato ed è comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati».

9.38

CARLINO

Al comma 13, apportare le seguenti modificazinni:

a) *sostituire le parole:* «al 5 per cento», *con le seguenti:* «al 20 per cento»;

b) *sostituire le parole:* «a un ventesimo», *con le seguenti:* «a un quindicesimo».

9.39

INCOSTANTE, BIANCO, FINOCCHIARO, ADAMO, BASTICO, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CARLONI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, FONTANA, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, LEDDI, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PINOTTI, PORETTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI

Al comma 13, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti «20 per cento».

9.40

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 13, sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «7,5 per cento».

9.41

PERDUCA, PORETTI

Al comma 13 sostituire le parole: «a un ventesimo» con le seguenti: «alla metà».

9.42

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Ai partiti e ai movimenti politici che non abbiano destinato una quota pari almeno al 7,5 per cento dei rimborsi elettorali ricevuti ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla politica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria pari a un ventesimo dell'importo ad essi complessivamente attribuito per l'anno incorso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il cofinanziamento di cui all'articolo 2».

9.43

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. Ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.

19-ter. In caso di condanna ai sensi del comma 19-bis i partiti ed i movimenti politici decadono dal diritto al finanziamento pubblico di cui alla presente legge per un periodo pari a tre anni. In deroga alla disposizione precedente è disposto che il finanziamento pubblico è comunque corrisposto esclusivamente a condizione che il partito o il movimento politico si costituisca parte civile nell'eventuale processo penale nei confronti dei responsabili dei reati di cui al comma 6-bis o chieda la restituzione ed il risarcimento dei danni in sede civile».

9.44

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

Al comma 20, sostituire le parole da: «Nei siti internet» fino a: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Nella prima pagina ed in evidenza del sito Internet del partito o movimento politico e della Camera dei deputati, rispettivamente, entro il 15 luglio di ogni anno e».

9.45

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 20, sostituire le parole da: «Nei siti internet» fino a: «Camera dei deputati» con le seguenti: «Nella prima pagina ed in evidenza del sito Internet del partito o movimento politico e della Camera dei deputati, rispettivamente, entro il 15 luglio di ogni anno e».

9.46

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 20, dopo le parole: «della Camera dei deputati», sono inserite le seguenti: «, del Senato della Repubblica e del Parlamento italiano».

9.47

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

Sopprimere il comma 21.

9.48

RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI

Al comma 22 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È fatto altresì divieto ai partiti e movimenti politici di costituire, partecipare o finanziare società, attività immobiliari ed imprenditoriali. I negozi giuridici compiuti in violazione del precedente periodo sono nulli ex lege».

9.49

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità in strumenti finanziari».

9.50

PERDUCA, BONINO, PORETTI

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. È fatto divieto ai partiti e ai movimenti politici di cui al comma 1 di investire la propria liquidità in strumenti finanziari».

9.51

DELLA SETA, FERRANTE, DE SENA, MARITATI

Al comma 23, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «ed è annotato altresì il codice fiscale».

9.52

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 23, lettera c), capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «ed è annotato altresì il codice fiscale».

9.53

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Al comma 25, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «e, in quanto compatibili, ai rendiconti riferiti agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

9.54

ASTORE

Al comma 25, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:

«In via transitoria, i rendiconti e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dei partiti e dei movimenti politici relativi agli esercizi finanziari dal 2008 al 2012, nonché la correlata documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile, sono trasmessi alla Corte dei conti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, se relativi all'esercizio 2012, entro il 15 febbraio 2013. La Corte dei conti verifica che le spese siano state regolarmente contabilizzate, effettivamente sostenute e destinate ad impieghi immediatamente riconducibili allo svolgimento di attività politica. In caso di esito in tutto o in parte negativo di tale verifica, da ultimare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero, se relativa all'esercizio 2012, entro il 15 giugno 2013, la Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'ammontare dell'annualità di rimborso alla spese elettorali attribuito nell'anno di riferimento».

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa determinate dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 30 dicembre 2003, n. 398».

9.55

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Al comma 25, sostituire la parola: «Commissione», con le seguenti: «sezione del controllo sulle associazioni».

9.56

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 25, sostituire la parola: «Commissione», con le seguenti: «sezione del controllo sulle associazioni».

9.57

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: «2011 e 2012», con le seguenti: «dal 2008 al 2012».

9.58

FERRANTE, DELLA SETA, DE SENA, MARITATI

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: «2011 e 2012», con le seguenti: «dal 2008 al 2012».

9.59

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 25, secondo periodo, sostituire le parole: «2011 e 2012», con le seguenti: «dal 2008 al 2012».

9.60

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 25, sopprimere il terzo periodo.

9.61

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente:

«29-bis. La Commissione ha un proprio sito internet nel quale sono pubblicati, anche in formato *open data*, i nomi dei donatori e l'importo dei finanziamenti o dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, per ciascun partito politico e per ciascun candidato per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, del Parlamento europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per l'elezione alla carica di Presidente della regione, di Presidente della provincia e di Sindaco. Nel sito internet della Commissione sono pubblicate tutte le norme in materia finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e concernenti la trasparenza e i controlli dei rendiconti».

9.62

RUTELLI, DIGILIO, DE ANGELIS, BALDASSARRI

Dopo il comma 29 aggiungere il seguente;

«29-bis. All'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

''12-bis. La relazione dei revisori dei conti deve contenere la dettagliata certificazione della rispondenza di tutte le risultanze, riportate a rendiconto con il sistema delle scritture elementari e delle registrazioni contabili, tenute sistematicamente presso le sedi del partito o del movimento politico, nonché l'indicazione della avvenuta effettuazione dei riscontri e dei controlli necessari al fine di verificare la corrispondenza delle poste ivi indicate ai principi previsti dall'articolo 2423-bis e seguenti del codice civile per i bilanci d'impresa e dei criteri contabili standard, per quanto applicabili, statuiti dell'Organismo italiano di contabilità. La relazione contiene altresì una verifica di coerenza delle spese alle finalità del partito o del movimento politico''».

9.0.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 9-bis.**

1. Fermi restando gli ulteriori compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, la Commissione:

a) accerta la rispondenza degli statuti dei partiti ai requisiti fissati dalla presente legge e li registra;

b) verifica la regolarità dei bilanci dei partiti, nonché il pieno adempimento, da parte dei partiti stessi e dei candidati alle elezioni, di tutti gli obblighi previsti dalla legge;

c) dispone la pubblicazione dei bilanci dei partiti di cui ha accertato la regolarità in apposito Supplemento speciale alla *Gazzetta Ufficiale*;

d) acquisisce ogni elemento necessario e pertinente alle indagini di sua competenza presso tutte le amministrazioni pubbliche e private e presso gli istituti bancari e finanziari.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Commissione può avvalersi delle strutture e del personale del Corpo della guardia di finanza.

Art. 9-ter.

1. La Commissione, ove il partito politico non presenti il bilancio annuale e il rendiconto delle spese elettorali entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 29 e dall'articolo 42, previa diffida al segretario amministrativo ad adempiere entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 51.650 a 155.000 euro.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1 o quando, sulla base di ragionevoli elementi, la Commissione ritenga di dover avviare a carico di un partito una procedura per l'accertamento di irregolarità di bilancio o di violazione degli obblighi di legge, i fatti soggetti a contestazione vengono notificati al legale rappresentante del partito o al segretario amministrativo per il tramite del Corpo della guardia di finanza.

3. Il legale rappresentante del partito o il segretario amministrativo fornisce entro trenta giorni ogni elemento ritenuto necessario in dipendenza dei fatti contestati e può richiedere di essere sentito dalla Commissione, anche con l'assistenza di difensori e di consulenti tecnici.

4. Ogni atto istruttorio contenente acquisizione di documenti deve essere notificato al legale rappresentante del partito o al segretario amministrativo o al difensore, se nominato, che può controdedarre e presentare altri documenti e memorie difensive entro trenta giorni.

5. Entro centoventi giorni dalla prima notifica al legale rappresentante o al segretario amministrativo, la Commissione decide con provvedimento motivato. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma.

6. La Commissione, qualora riscontri fatti penalmente rilevanti, trasmette gli atti alla procura della Repubblica competente.

Art. 9-quater.

1. Qualora accerti il mancato adempimento da parte di un partito politico degli obblighi di cui alla presente legge, relativamente alla presentazione di un bilancio manifestamente inattendibile o contenente informazioni false o fuorvianti tese ad alterare in modo significativo i risultati esposti, alla violazione delle disposizioni contenute negli articoli 32 e 33, alla violazione dei limiti di spesa di cui all'articolo 41, nonché alla violazione delle procedure di cui all'articolo 42, la Commissione dispone la perdita del diritto ai rimborsi elettorali da corrispondere ai sensi dell'articolo 35 nonché la soppressione dei benefici previsti dagli articoli 36, 37, 39 e 49, per il partito politico e i suoi candidati, per un periodo da uno a cinque anni.

2. In caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 da parte di un partito politico, la Commissione ne dà notizia alle Presidenze delle Camere, che decidono sulla sospensione dei contributi previsti per i gruppi parlamentari.

3. In caso di irregolarità formale del bilancio del partito, la Commissione sospende l'erogazione dei rimborsi elettorali di cui all'articolo 35, fino ad avvenuta regolarizzazione».

9.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. Decadono dalle risorse pubbliche a qualunque titolo erogate e dai contributi pubblici di cui all'articolo 1 i partiti e i movimenti politici, nonché le formazioni e le liste civiche che perseguono finalità istituzionali di carattere politico assimilabili ai partiti e ai movimenti politici ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che presentano e sosten-

gono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, alle elezioni politiche, europee, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali candidati nei cui confronti, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, è stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero è stata emessa una misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovano in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che sono stati condannati con sentenza, anche non definitiva, quando le predette condizioni sono relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale, e usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;

c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte a una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, previste dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 decadono altresì dai contributi pubblici di cui al medesimo comma se presentano e sostengono, sia indirettamente sia attraverso il collegamento ad altre liste, come candidati alle elezioni di cui al comma 1 i soggetti per i quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni o decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

Art. 11.

11.1

VIZZINI

Al comma 1, sostituire la parola: «cinquemila» con la parola: «mille».

11.2

ADAMO, BASTICO, BIANCO, INCOSTANTE, Mauro Maria MARINO, SANNA, VITALI

Al comma 1 sostituire le parole: «cinquemila» con la seguente: «mille»;

11.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinquemila» con la seguente: «mille.»

11.4

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la parola: «cinquemila» con la seguente: «duemila».

11.5

SALTAMARTINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 4, terzo comma della legge 18 Novembre 1981, n. 659 dopo il terzo comma aggiungere il seguente 3-bis. Nei casi di cui al comma precedente l'importo superiore a mille euro è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201» e al secondo comma sostituire le parole: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni» con le seguenti: «superiore all'importo di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, inoltre l'importo superiore a mille euro è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201».

11.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «si intende compreso fra» con le seguenti: «è quello che va dal mese precedente».

Art. 13.**13.1**

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. - *1.* Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare:

a) per i candidati al Senato della Repubblica e per i candidati alla Camera dei deputati, con il sistema uninominale, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 51.645 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,1 euro per il numero di elettori del collegio uninominale;

b) per i candidati al Parlamento europeo ed alla Camera dei deputati, nella lista per il riparto della quota proporzionale, la cifra pari al prodotto di 0,01 euro per il numero di elettori della circoscrizione. Le spese per la campagna elettorale di colui che sia candidato alla Camera dei deputati sia in un collegio uninominale sia nella lista per il riparto della quota proporzionale dei seggi della circoscrizione che comprende quel collegio, non possono superare l'importo più alto consentito per una delle due candidature;

c) per i candidati alla carica di presidente di regione o di provincia o di sindaco di comuni aventi popolazione superiore a 500.000 abitanti, l'importo risultante dalla somma della cifra fissa di 25.823 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per il numero degli elettori;

d) per i candidati alla carica di presidente di regione o di provincia, aventi popolazione inferiore a 500.000 abitanti, o di sindaco di comuni aventi popolazione comprese fra i 15.001 e i 500.000 abitanti, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 10.329 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,02 euro per il numero degli elettori;

e) per i candidati al consiglio regionale, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 25.823 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per il numero di elettori della circoscrizione;

f) per i candidati al consiglio provinciale, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 5.165 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,01 euro per il numero degli elettori del collegio;

g) per i candidati al consiglio comunale, nei comuni aventi popolazione superiore a 100.000 abitanti, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 2.583 euro della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,02 euro per il numero degli elettori del comune;

h) per i candidati al consiglio comunale, nei comuni aventi popolazione compresa tra 15.001 e 100.000 abitanti, e per i candidati ai consigli circoscrizionali, l'importo derivante dalla somma della cifra fissa di 516 euro e della cifra ulteriore pari al prodotto di 0,03 euro per il numero degli elettori;

i) per i capi lista delle liste presentate nei comuni aventi popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la cifra fissa di 516 euro; per gli altri candidati al consiglio comunale dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la cifra fissa di 258 euro.

2. Le spese per la propaganda elettorale direttamente riferibili al candidato, nei suoi collegi elettorali, ancorché sostenute dai partiti o dalla coalizione di appartenenza, sono computate ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, tra le spese del singolo candidato, eventualmente pro quota qualora siano riferibili a più candidati».

13.2

MUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l'importo maggiore fra euro 10.000 e il prodotto di euro 0.5 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.

2. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo maggiore fra euro 1.000 e il prodotto di euro 0.05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.

3. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o alla carica di consigliere comunale, non possono superare l'importo maggiore fra euro 10.000 e il prodotto di euro 0.5 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.

Art. 14.

14.1

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, nonché dei Consigli regionali non possono superare la somma risultante dall'importo di 0,40 euro per il numero dei voti validi raccolti dalla lista elettorale per le relative elezioni. Per le elezioni Provinciali e Comunali l'importo derivante da 0,20 euro per il numero dei voti raccolti dalle liste nelle relative elezioni».

14.2

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le spese elettorali di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione dei componenti italiani del Parlamento europeo, escluse le spese sostenute dai singoli candidati, non possono superare il tetto massimo di euro 1.000.000».

14.3

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito o movimento politico che partecipa alle elezioni e dai singoli candidati non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per l'elezione stessa».

Conseguentemente al comma 2, sopprimere le parole: «7, intendendosi sostituito il Presidente della Camera di appartenenza con il Presidente della Camera dei deputati» e alla rubrica sopprimere le parole: «dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

Art. 15.**15.1**

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Al comma 3, capoverso 1.1, primo periodo, sostituire le parole: «24 per cento per l'anno 2013 e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «19 per cento».

15.2

BONINO, PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, capoverso 1.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La detrazione non spetta se il contribuente, nella dichiarazione dell'anno precedente, ha indicato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo».

Art. 16.**16.1**

DEL PENNINO, AMATO, COMPAGNA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - 1. Al maggiore onere derivante dall'articolo 7-bis, stimato in 1.750.000 per l'anno 2013 e al maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 stimato in 15.000.000 per gli anni 2012 e 2013; si provvede a carico delle riduzioni di spesa conseguenti all'articolo 1.

2. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito programma dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, al fine di destinarli alle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria a coordinare gli interventi conseguenti ai danni provocati dagli eventi sismici e dalle calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

16.2

ASTORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 negli anni 2012 e 2013, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

16.3

D'ALÌ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dall'anno 2014, i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo nazionale per la protezione civile».

16.4

D'ALÌ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di ottemperare anche agli esiti del consolidato orientamento giurisprudenziale di condanna al pagamento in capo ai Comuni interessati da eventi sismici e agli inevitabili esiti condannatori con ulteriori oneri processuali aggiunti vi, per quanto dovuto dallo Stato a titolo di contributo per la ricostruzione post sismica, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni delle somme necessarie e dei contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 nella somma massima di 105 milioni».

16.0.1

VIZZINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«16-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Plenaria**410^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 20,10.**IN SEDE REFERENTE*

(24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218, 1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204, 3210 e 3252-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche alla Parte seconda della Costituzione concernenti le Camere del Parlamento e la forma di governo, limitatamente agli emendamenti e alle parti del testo rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 21 giugno 2012 e nella seduta pomeridiana del 27 giugno 2012

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 26 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che a seguito del voto dell'Assemblea del Senato che ha approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, diretto a istituire il «Senato federale della Repubblica», ipotesi sulla quale la Commissione si era pronunciata in senso contrario, egli ha ritenuto opportuno rinunciare a svolgere la funzione di relatore. Pertanto, per il seguito dell'esame, designa quale relatore alla Commissione il senatore Boschetto, tenendo conto della sua posizione coerente con la maggioranza che ha approvato il citato emendamento.

La Commissione prende atto.

Riprende la trattazione degli emendamenti rinviati in Commissione concernenti la proposta di eleggere il Presidente della Repubblica a suffragio universale e diretto e le proposte connesse e conseguenti, compresi i subemendamenti presentati in Commissione, a partire dall'emendamento 9.0.500, secondo quanto convenuto nella seduta precedente.

Il PRESIDENTE ricorda che, su richiesta del senatore Ceccanti, la Commissione aveva convenuto di votare l'emendamento 9.0.500 per parti separate a cominciare dalla disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 83 della Costituzione, nel testo proposto dall'emendamento: la disposizione propone l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica. Su tale disposizione insiste l'emendamento 9.0.500/5, del senatore Pardi e di altri senatori, che invece propone l'elezione del

Presidente della Repubblica da parte del Parlamento in seduta comune, ma senza i delegati regionali, come nella Costituzione vigente.

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*) esprime un parere contrario sul subemendamento 9.0.500/5.

Il sottosegretario CECCHI si rimette alla Commissione.

Il senatore BIANCO (*PD*) preannuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo del Partito Democratico, ritenendo opportuno mantenere l'attuale sistema, in base al quale partecipano alle elezioni del Presidente della Repubblica anche i rappresentanti delle Regioni.

Il senatore VALDITARA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

L'emendamento 9.0.500/5, posto in votazione, è respinto.

Il senatore MALAN (*PdL*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 9.0.500.

Il relatore BOSCKETTO (*PdL*), pur ribadendo il suo apprezzamento per l'equilibrio del testo unificato che era stato proposto dal Presidente Vizzini e delle proposte di modifica da lui concordate insieme ai senatori Bianco e D'Alia, ritiene che l'emendamento 9.0.500, che fa parte di una proposta articolata, diretta a introdurre una forma di governo di tipo semi-presidenziale, già ampiamente sperimentata nell'ordinamento francese, non smentisce quel disegno e apre un orizzonte più esteso sul quale, nella prossima legislatura, si potrà intervenire sia attraverso ulteriori revisioni delle disposizioni costituzionali sia attraverso l'approvazione di puntuali norme attuative.

Pertanto esprime un parere favorevole.

Il sottosegretario CECCHI si rimette alla Commissione.

Si procede alle dichiarazioni di voto sulla parte dell'emendamento 9.0.500 che propone l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Repubblica.

Il senatore VALDITARA (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ricorda che la sua parte politica è favorevole per tradizione antica a una forma di governo presidenziale. Tuttavia non è facilmente comprensibile che una proposta di modifica su un tema così importante sia stata presentata in una fase così avanzata della discussione. In proposito, nota che lo stesso relatore Boschetto ritiene la proposta non matura e meritevole di interventi ulteriori nella prossima legislatura. A suo avviso, una innovazione così importante avrebbe dovuto essere sostenuta da una maggioranza più ampia,

la stessa che aveva progettato il percorso riformatore e che sostiene il governo in carica. Al contrario, si è determinato un baratto politico tra l'approvazione di un emendamento che istituisce il Senato federale e quella di un modello semipresidenziale. Tale accordo, oltretutto, è destinato a non essere efficace, in quanto, in mancanza di una maggioranza dei suoi terzi nell'ultima deliberazione da parte delle Camere, la riforma potrà essere sottoposta al *referendum* oppositivo ed entrerebbe in vigore, quindi, dopo la prossima elezione del Presidente della Repubblica in base al sistema vigente. Inoltre, si determinerà l'effetto di una rottura dell'accordo sulle riforme concordate, compresa la riduzione del numero dei parlamentari, e un indebolimento della maggioranza che sostiene il Governo Monti.

Dinanzi a tale prospettiva, preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla disposizione in esame.

Il senatore DIVINA (*LNP*) ritiene che i partiti politici non tengano conto con la dovuta attenzione del disagio che i cittadini hanno manifestato nelle recenti elezioni amministrative e delle istanze di ammodernamento istituzionale che provengono dalla società. L'istituzione del Senato federale e l'avvento di un modello semipresidenziale consentirebbero di assicurare una maggiore efficienza delle istituzioni e di ridurre anche il numero dei parlamentari e i costi della politica.

Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, che viene espresso con convinzione soprattutto dopo aver ascoltato la dichiarazione di voto del senatore Valditara, il quale ha chiarito che la sua forza politica abbandona l'idea del semipresidenzialismo in omaggio a una scelta contingente di sostegno al Governo in carica.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene che nell'esprimere la posizione politica su una proposta di riforma costituzionale non si possa adottare un parametro di giudizio analogo a quello che sarebbe invece opportuno per un disegno di legge ordinaria: infatti, la revisione della Costituzione esige una maggioranza ampia, tale da assicurare, se possibile, una deliberazione con il *quorum* dei due terzi nell'ultima deliberazione delle Camere, allo scopo di assicurare l'immediata entrata in vigore. La rottura dell'accordo che si era determinato sul progetto di riforma, che comprendeva la riduzione del numero dei parlamentari e il superamento del bicameralismo perfetto è stata molto inopportuna. Sottolinea che il voto sulla disposizione in esame, comma 6, al di là del merito, implica una scelta sul metodo da adottare per condurre un progetto di riforma costituzionale.

Il senatore BELISARIO (*IdV*) ribadisce l'opposizione del suo Gruppo alla proposta in esame, sia per i motivi di metodo che sono stati illustrati dal senatore Ceccanti, sia per il suo contenuto, diretto a introdurre una forma di governo semipresidenziale. Si tratta di un baratto politico anche legittimo, che smentisce un progetto di riforma su cui peraltro la sua parte politica si era comunque espressa in senso contrario.

Conclude, preannunciando il voto contrario del Gruppo.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario. Sottolinea il valore unitario della Carta costituzionale, per cui un intervento parziale, approvato con una maggioranza ristretta, si rivelerebbe dannoso per l'equilibrio complessivo della Costituzione.

L'emendamento 9.0.500, limitatamente al sesto comma dell'articolo 83 della Costituzione ivi proposto, è quindi posto in votazione: la Commissione non approva.

Il PRESIDENTE chiede al relatore Boschetto se il voto non favorevole su un emendamento di rilievo critico sul quale lo stesso relatore aveva dato un parere positivo, lo induca comunque ad avanzare una proposta alla Commissione, sulla quale poter deliberare al fine di conferirgli il mandato a riferire in Assemblea.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) ritiene che sia opportuno riflettere sull'esito del voto, tenendo conto del dibattito che potrà svolgersi in Commissione.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore CALDEROLI (*LNP*) ritiene che l'esame possa proseguire con la votazione degli altri emendamenti. Il voto contrario su un emendamento sostenuto dal relatore non comporta per questo l'obbligo di rimettere l'incarico. Inoltre, ritiene che il Presidente avrebbe dovuto mantenere una posizione neutrale e non esprimersi, come ha fatto, con un voto contrario.

Il PRESIDENTE sottolinea che non svolgendo più la funzione di relatore egli possa liberamente esprimere il voto su una proposta di emendamento. Ricorda di aver rimesso il mandato di relatore solo dopo che il Senato si è pronunciato a favore di un emendamento, quello per l'introduzione del Senato federale, sulla cui sostanza la Commissione per ben due volte si era espressa in senso.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) propone che si metta in votazione il mandato al relatore Boschetto di riferire all'Assemblea del Senato.

Il senatore BIANCO (*PD*) conferma l'apprezzamento per il modo equilibrato con cui il senatore Boschetto ha partecipato all'esame del progetto di riforma. Non vi è quindi alcuna preclusione personale, tuttavia è opportuno sottolineare che il relatore dovrà riferire all'Assemblea l'orientamento della Commissione.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) nota che sulla proposta appena messa in votazione, l'esito è stato analogo a quello che si era già determinato in Commissione sulla proposta di istituire il Senato federale. A suo avviso, si può conferire il mandato al relatore che riferirà all'Assemblea

quanto accaduto in Commissione, compresi gli equilibri di voto appena espressi.

Il PRESIDENTE precisa che il mandato a riferire all'Assemblea postula che in merito alla proposta specifica di cui all'emendamento 9.0.500 si esprima un parere contrario, coerente alla votazione che si è determinata in Commissione.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) ritiene che il mandato al relatore – ovvero al Presidente qualora la Commissione non approvi quel mandato – dovrebbe essere conferito sulla base di una relazione scritta, in modo che sia rappresentata in forma autentica la valutazione della Commissione.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*PdL*) osserva che il mandato a riferire all'Assemblea che può essere conferito al senatore Boschetto implica l'accettazione da parte sua delle contraddizioni che sono emerse nell'esame.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD*) ritiene che il relatore sia il portavoce in Assemblea del lavoro svolto in Commissione. In mancanza di un mandato al relatore, lo stesso Presidente non potrebbe fare altro che rappresentare in modo neutro l'andamento del lavoro della Commissione, altrimenti l'esame in sede referente sarebbe del tutto inutile. Vi è semmai una questione politica, cioè se il relatore intende rappresentare all'Assemblea una posizione contraria a quella da lui sostenuta in Commissione.

Il PRESIDENTE nota che l'esito negativo della votazione determina conseguenze preclusive e di coordinamento anche di altri emendamenti da esaminare. Il relatore, dunque, dovrebbe chiarire la propria posizione anche sulle altre proposte di modifica, in vista della discussione in Assemblea.

Il relatore BOSCETTO (*PdL*) precisa di non nutrire ambizioni particolari a mantenere l'incarico di relatore e tuttavia rifugge dall'idea di riferire all'Assemblea in modo tendenzioso e in difformità dalle determinazioni della Commissione. Egli potrebbe riferire quanto accaduto in modo leale ma non potrebbe assumere una posizione politica diversa da quella da lui sostenuta e di cui ribadisce la convinzione.

Il PRESIDENTE prende atto della proposta implicita nella considerazione appena svolta dal relatore Boschetto.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime apprezzamento per la posizione chiara assunta dal relatore Boschetto. Considerato tale chiarimento, tuttavia, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di conferire mandato allo stesso senatore Boschetto per riferire all'Assemblea.

Su proposta del PRESIDENTE, la parte residua dell'emendamento 9.0.500, così come gli altri emendamenti connessi, si intendono ritirati perché siano discussi direttamente in Assemblea.

La proposta di conferire mandato di relatore al senatore Boschetto, di riferire all'Assemblea sulle parti del disegno di legge costituzionale n. 24-A rinviate in Commissione e ai relativi emendamenti, nonché sugli altri emendamenti rinviati in Commissione, è quindi posta in votazione: la Commissione non approva.

Il PRESIDENTE osserva che in mancanza di un relatore incaricato di riferire all'Assemblea, in qualità di Presidente della Commissione egli rappresenterà al Senato lo svolgimento e l'esito dei lavori in Commissione.

La seduta termina alle ore 21.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE N. 24, 216, 873, 894, 1086, 1114, 1218,
1548, 1589, 1590, 1761, 2319, 2784, 2875, 2941, 3183, 3204,
3210, 3252-A**

Art. 9.

9.0.500/5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 9.0.500, capoverso «Art. 83», sostituire il sesto comma con il seguente: «Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri».

9.0.500

GASPARRI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifica dell'articolo 83 della Costituzione)

1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza. Vigila sul rispetto della Costituzione.

Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali.

Rappresenta l'Italia in sede internazionale ed europea.

Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età"».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 3 luglio 2012

Sottocommissione per i pareri

76^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHIURAZZI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(3365) *Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile: parere non ostativo;*

alla 3^a Commissione:

(3354) **MARCENARO ed altri.** – *Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento : rimessione alla Commissione plenaria.*

Plenaria

326^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA GEOGRAFIA DELLE CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ritiene che l'Esecutivo in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali di primo grado stia esercitando in modo improprio la delega conferitagli dal Parlamento. Tale circostanza si evince da notizie circa la volontà di procedere all'indiscriminata soppressione anche di tribunali per il cui funzionamento sono stati impiegate ingenti risorse finanziarie. Chiede infatti a quale logica di miglioramento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa possa rispondere la ventilata soppressione del tribunale di Castrovillari, tribunale questo estremamente efficiente, come dimostrano i suoi primati in termini di smaltimento dei processi sia penali che civili, e dotato di strutture nuovissime, tra cui di un'aula bunker, per la cui realizzazione sono state impiegate notevoli risorse erariali; laddove si procedesse alla sua soppressione, si tratterebbe di un vero e proprio spreco di risorse pubbliche, a suo parere meritevole di attenzione da parte della Corte dei conti.

Il senatore Li Gotti conclude suggerendo che la Commissione, prima di esprimere il proprio parere sull'emanando schema di decreto legislativo, effettui dei sopralluoghi, a Castrovillari così come in altre realtà per le quali si propone una discutibile soppressione, al fine di valutarne direttamente le possibili conseguenze.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) osserva come ci si trovi davanti a quella che si profila come una situazione iniqua ed ingovernabile; non sembra infatti che l'Esecutivo, nell'adozione del preannunciato schema di decreto legislativo di revisione delle circoscrizioni dei tribunali di primo grado, si stia attenendo ai criteri di delega. A ben vedere infatti nella legge-delega fra i criteri indicati non compaiono né quello del numero minimo di abitanti, né quello relativo al numero dei giudici in ruolo nel singolo tribunale. Il *modus procedendi* del Governo rischia peraltro di determinare fra le singole realtà territoriali concrete ingiustizie. Ritiene quindi necessario che il Governo proceda ad un'attenta verifica delle singole realtà territoriali al fine di individuare i tribunali da sopprimere da accorpare o da mantenere nello stretto rispetto dei criteri di delega ed eventualmente anche attraverso una proroga del termine per l'esercizio della stessa. Conclude ricordando le vicende parlamentari che hanno portato all'approvazione della legge delega, norma questa introdotta in sede di conversione di un decreto-legge attraverso un maxi emendamento governativo approvato con il voto di fiducia.

Il senatore SERRA (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*), nel prendere atto del diffuso malumore sulle preannunciate scelte governative in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, insiste affinché il Ministro riferisca in merito alla Commissione.

Il senatore CENTARO (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) segnala icasticamente la crescente difficoltà che gran parte dei parlamentari incontra nel confronto con le esigenze del territorio, a fronte di una decisione così radicale come quella che si profila possa essere assunta dall'Esecutivo. Si sofferma in particolare sulla preannunciata soppressione della quasi totalità delle sezioni distaccate, nonché sui criteri meramente dimensionali per la permanenza dei tribunali subprovinciali. In alcune aree del territorio nazionale, quali le regioni Sicilia e Calabria, una simile decisione porterebbe alla soppressione di importanti presidi simbolici di legalità quali le sezioni distaccate di Corleone o Castelvetro, o i tribunali di Lamezia Terme o Palmi. Se una tale misura fosse stata adottata dal precedente Esecutivo di centro-destra i componenti dello stesso sarebbero stati tacciati di collusione con la criminalità organizzata di stampo mafioso, né del resto avrebbe potuto essere assunta da un Governo di opposto segno politico.

La soppressione di tutte le sedi distaccate, peraltro, non risponde affatto a quanto previsto nella legge delega.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) interviene brevemente, riservandosi ulteriori considerazioni, per sottolineare come la delega nulla preveda circa la soppressione di tutte le sezioni distaccate.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) condivide le preoccupazioni palesate dai colleghi testè intervenuti osservando come tale indiscriminata soppressione di sezioni distaccate rischia di inficiare il funzionamento anche della giustizia civile. Insiste quindi affinché il Ministro riferisca alla Commissione in ordine ai criteri di individuazione dei tribunali da sopprimere. Si sofferma poi sulla preannunciata soppressione, per accorpamento al tribunale di Vicenza, del tribunale di Bassano, per il quale sono stati spesi ben oltre 12 milioni di euro. Tale scelta è evidentemente irrazionale e finanziariamente illogica, soprattutto se si considera il cattivo funzionamento del tribunale di Vicenza, il quale si troverebbe ulteriormente aggravato dagli ulteriori carichi di lavoro. Analoga situazione critica interessa la sezione distaccata di Adria, della quale è preannunciata la soppressione per accorpamento con il tribunale di Rovigo.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene assolutamente necessario ed imprescindibile che l'Esecutivo in sede di revisione delle circoscrizioni giudiziarie si attenga ai criteri di delega dettati dal Parlamento, i quali sono stati il frutto di un esame attento, per quanto rapido e vincolato da un voto fiduciario, e che ha dato luogo ad un rilevante compromesso. Con riguardo ai criteri di delega osserva come essi, oltre a far salvi i tribunali nei capoluoghi di provincia, prevedano in primo luogo la verifica circa ogni possibile accorpamento o riequilibrio territoriale fra i vari tribunali e solo quale ultima *ratio* la soppressione dei presidi giurisdizionali. Sull'esigenza di una puntuale osservanza dei criteri di delega richiama anche l'attenzione del Capo dello Stato. Conclude lamentando il mancato coinvolgimento dei componenti della Commissione giu-

stizia del Senato nell'incontro con i parlamentari svolto dal Ministro Paola Severino di Benedetto.

Il presidente BERSELLI concorda sull'esigenza che l'Esecutivo si attinga puntualmente ai criteri dettati dalla legge delega. Per quanto concerne il lamentato mancato coinvolgimento dei senatori osserva come il Ministro abbia incontrato una delegazione di parlamentari designati dai segretari del PDL, UDC e PD. Si è trattato quindi di una mera contingenza non attribuibile al Ministro se di tale delegazione sono stati chiamati a far parte solo deputati. In merito alla questione posta dalla senatrice Alberti Casellati circa il tribunale di Bassano, ritiene che si tratti di un problema meritevole di attenzione.

Il senatore CALIENDO (*PdL*) osserva come fra le situazioni più critiche non possa non essere ricordato anche il tribunale di Chiavari, per il quale sono stati spesi oltre 14 milioni di euro ed il quale peraltro essendo attiguo al carcere, non richiede alcun ulteriore costo di traduzione dei detenuti. Dopo aver sottolineato l'esigenza di salvaguardare fra gli altri anche i tribunali di Cassino e Gaeta, si sofferma sul problema della soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali collocate in talune isole, come Ischia. Conclude sottolineando come la legge delega già indichi i criteri ai quali attenersi per migliorare l'efficienza, indicando la soppressione come opzione meramente residuale e che deve necessariamente essere accompagnata da adeguata motivazione.

Il senatore GALPERTI (*PD*) esprime viva preoccupazione per gli effetti di sostanziale desertificazione della presenza sul territorio del servizio giustizia, che si potrebbe determinare in molte aree del Paese per effetto della contemporanea soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali e della maggior parte degli uffici del giudice di pace.

Si tratta in effetti di una riforma che sta suscitando le più vive preoccupazioni in tutto il Paese, addirittura ben più di quanto sia avvenuto in occasione della razionalizzazione dei presidi ospedalieri; egli rileva in proposito come queste preoccupazioni siano comuni al Settentrione e al Mezzogiorno, per motivi peraltro non sempre coincidenti, sicchè occorre raccomandare al Governo che le necessarie eccezioni alla riduzione dei presidi giudiziari vengano adottate seguendo criteri uniformi e ponderati, in modo da non suscitare in alcune parti del Paese la sensazione di essere vittime di ingiustizie e calcoli politici che non tengono conto di necessità reali; e di necessità reali spesso si tratta, si pensi ai disagi che comporterebbe l'abolizione delle sezioni distaccate e dei tribunali minori, insieme a quella dei giudici di pace, nelle aree montane della Lombardia orientale, laddove si considerino da un lato le difficoltà logistiche che tale situazione determinerebbe all'accesso alla giustizia, e dall'altro l'importanza di un servizio giustizia efficiente in un'area di imprenditorialità sviluppata e diffusa.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 15,50.

Il senatore MARITATI (PD) osserva che le problematiche emerse nel corso del dibattito si sarebbero probabilmente potute affrontare con ben altra ponderazione se nel corso dei tre anni e mezzo appena trascorsi la maggioranza che appoggiava il governo Berlusconi non si fosse sistematicamente rifiutata di accogliere l'invito dell'opposizione a misurarsi su una riforma che è richiesta da tutti da oltre 40 anni, con il risultato di dover poi procedere con tempi compressi e insufficiente ponderazione.

L'oratore esprime poi il timore che, come è già avvenuto altre volte in passato – si pensi a quanto avvenne in occasione della soppressione di un presidio giudiziario diffuso di altissimo profilo, quali erano le preture – che alla razionalizzazione del sistema e alla riduzione di un gran numero di uffici giudiziari non segua il rafforzamento organizzativo e tecnologico di quelli rimanenti.

In proposito, con riferimenti alle considerazioni del collega Centaro circa i rischi della soppressione di sezioni distaccate «di frontiera», quali quelle di Corleone e di Castelvetro, osserva che il problema non è solo e non è tanto quello di mantenere in vita tali presidi giudiziari, quanto quello di renderli realmente efficienti.

La senatrice DELLA MONICA (PD) si richiama in primo luogo alle preoccupazioni espresse da lei e dal senatore Mugnai nella bozza di parere sullo schema di decreto legislativo per la razionalizzazione degli uffici del giudice di pace illustrata alla Commissione la scorsa settimana.

In tale documento si rilevavano i rischi sottesi alla scelta del Governo non solo di procedere in tempi diversi, e non parallelamente, all'elaborazione dello schema sulla riduzione degli uffici del giudice di pace e di quello sulla revisione dei circondari e la soppressione o riduzione delle sezioni distaccate dei tribunali, ma anzi procedere in primo luogo con lo schema che sopprime gli *ex* mandamenti, che avrebbe invece dovuto essere logicamente esaminato per secondo, in modo da tener conto di quanto si era fatto in materia di tribunali al fine di conservare all'ufficio del giudice di pace il ruolo di presidio giudiziario diffuso.

Ella ritiene in proposito particolarmente urgente un confronto con il Governo in modo da esercitare un efficace controllo parlamentare affinché sia garantita l'effettiva applicazione dei criteri di delega, che troppo spesso sembrano essere stati trascurati a favore della logica del taglio lineare, che può forse – ma anche questo è discutibile – aiutare a conseguire obiettivi di risparmio finanziario, ma non favorisce certo l'indispensabile recupero di efficienza del servizio giustizia.

L'oratrice esprime poi vivissime preoccupazioni per i pesanti interventi in materia di organizzazione della giustizia che si profilano tanto nel decreto-legge cosiddetto «manovra» quanto in quello comunemente denominato «sviluppo». Il Governo insiste cioè nella pratica dei decreti-legge a contenuto eterogeneo che già negli scorsi mesi ha creato gravi difficoltà a questa Commissione, costretta a confrontarsi su innovazioni di

grandissimo rilievo per l'organizzazione della funzione giudiziaria e per gli stessi riti civile e penale negli stretti tempi imposti dalla decretazione di urgenza, e in sede meramente consultiva.

Inoltre ella invita il Governo ad adottare con decreto-legge solo disposizioni la cui effettiva necessità ed urgenza sia testimoniata dalla loro immediata entrata in vigore, non essendo ammissibile la nozione di «urgenza differita».

Il senatore CHIURAZZI (*PD*), nel concordare con la senatrice Della Monica sulla necessità di un coordinamento più stretto, nonché più «leggibile» da parte del Parlamento, fra il decreto legislativo sulla riduzione degli uffici del giudice di pace e quello sulla riorganizzazione dei tribunali, osserva come in questi mesi sia stato ripetuto più volte che quanto si perdeva in termini di presenza giudiziaria sul territorio con la rarefazione della presenza del giudice di pace, sarebbe stato in parte guadagnato con una razionalizzazione più leggera della presenza della magistratura togata; dalle ultime notizie invece si delinea anche in questo settore un taglio lineare di dimensioni radicali che, ad esempio, nella sua regione comporterebbe esclusivamente il mantenimento dei due tribunali «provinciali» di Potenza e Matera, con la soppressione non solo dei tribunali circondariali di Melfi e Lagonegro ma anche della sede di Pisticci – sezione distaccata del tribunale di Matera – notevole per carico di lavoro, e nella quale lo Stato ha di recente effettuato notevoli e qualificati investimenti, come la nuova sede costata 5 milioni di euro, che andrebbero in questo modo vanificati.

Quest'ultimo dato, insieme ad uno studio sulla sostanziale equivalenza fra i risparmi conseguiti con la soppressione degli uffici giudiziari minori lucani e i maggiori costi determinati dall'accresciuta domanda di giustizia nei tribunali superstiti, dovrebbe far riflettere sulla convenienza di una drastica riduzione anche sotto il profilo strettamente economico-finanziario.

Il sottosegretario MAZZAMUTO nel ribadire che il Governo è comunque intenzionato a non procedere alla definitiva emanazione del decreto legislativo sugli uffici dei giudici di pace prima di aver valutato – anche alla luce del parere parlamentare – gli effetti del decreto legislativo sulla geografia dei tribunali, dà comunque assicurazione che la riduzione dei tribunali non avrà alcun effetto sull'individuazione degli uffici circondariali del giudice di pace proposta dallo schema di decreto legislativo.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) osserva come le stesse considerazioni del Sottosegretario confermano da un lato l'inopportunità della scelta di procedere alla formulazione dello schema di decreto legislativo sugli uffici del giudice di pace prima di aver chiarito quale sarebbe stata la filosofia della razionalizzazione dei tribunali, e dall'altro circa la scarsa propensione del Governo ad un reale ripensamento sulle sue proposte in materia di uffici del giudice di pace, dal momento che il puro e semplice mante-

nimento dei numeri recati dallo schema di decreto legislativo viene presentato come uno sforzo di conservazione dei presidi giudiziari sul territorio in virtù della rinuncia ad un'ulteriore diminuzione degli uffici circondariali dei giudici di pace, alla luce della riduzione dei tribunali.

Egli ritiene pertanto indispensabile che prima dell'approvazione dello schema da parte del Consiglio dei ministri il Ministro della giustizia si confronti con la Commissione sulla necessità che entrambi i decreti legislativi siano adottati nel rigoroso e puntuale rispetto dei criteri di delega.

Il presidente BERSELLI assicura che si farà interprete presso il Ministro della richiesta unanime della Commissione di una sua partecipazione ai lavori di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 3 luglio 2012

Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge n. 1744 e 2486

Riunione n. 4

Relatori: MANTICA (PdL) e TONINI (PD)

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 13

(1744) TONINI ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(2486) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Nuova disciplina per la costruzione della pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Plenaria

188^a Seduta

*Presidenza del Presidente
DINI*

Intervengono il ministro per gli affari europei Moavero Milanesi e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri De Mistura.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(3240) Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) ricorda che quella odierna è la prima seduta della Commissione Esteri successiva al Vertice europeo del 28-29 giugno scorsi.

Rileva che sono due i principali accadimenti che si sono verificati. In primo luogo, nella Dichiarazione del Vertice della zona euro del 29 giugno si sottolinea la ferma volontà di spezzare il circolo vizioso tra banche e debito sovrano. La Commissione presenterà a breve proposte per l'istituzione di un meccanismo unico di vigilanza sulle grandi banche della zona euro. Una volta istituita tale vigilanza centralizzata con tempi da verificare, sarà consentito al MES, con decisione ordinaria (e occorre chiarire se a maggioranza qualificata), di acquistare titoli di Stato sul mercato primario e secondario e di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari. Questa procedura prevedrà un'appropriata condizionalità, formalizzata in un *memorandum* di intesa con il Paese interessato.

La Dichiarazione insiste tra l'altro sull'urgenza di un *memorandum* per il sostegno finanziario a favore della Spagna per la ricapitalizzazione del suo settore bancario e conferma che l'assistenza finanziaria sarà fornita dall'attuale FESF fino a quando il MES non sarà disponibile.

Osserva in proposito che, per il trasferimento della vigilanza bancaria a una autorità centrale unica, si è discusso del ruolo che sarà svolto dalla BCE, ma anche del coinvolgimento della Troika (Commissione UE, BCE e FMI) nella fase applicativa per l'utilizzo del MES. I dettagli tecnici, in particolare la condizionalità, saranno definiti nella riunione dell'Eurogruppo del 9 luglio.

Proprio ieri, a fronte di preoccupazioni che erano emerse nella stampa e nell'opinione pubblica tedesca successivamente al Vertice, il portavoce del Governo tedesco ha ribadito che non è stato creato nessun nuovo strumento per la ricapitalizzazione diretta delle banche e che non esiste alcun automatismo, poiché ci sono ancora condizioni che gli Stati sono tenuti a rispettare.

Su questo punto centrale, l'utilizzo del MES, auspica chiarimenti. Il Presidente del Consiglio si accinge peraltro oggi a riferire nell'Aula del Senato proprio sul vertice.

Le conclusioni del Consiglio europeo affrontano, tra l'altro, i temi di politica economica più stringenti, a partire dall'impegno a rafforzare l'Unione economica e monetaria dandole una base più solida per il futuro. Si prefigura una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di una autentica UEM, che preservi l'unità e l'integrità del mercato unico dei servizi finanziari. Nella relazione del presidente Van

Rompuy «Verso un'autentica Unione economica e monetaria» sono illustrati i quattro elementi costitutivi essenziali della futura UEM: un quadro finanziario integrato, un quadro di bilancio integrato, un quadro integrato di politica economica e il rafforzamento della legittimità democratica e della responsabilità.

Il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente la dichiarazione del Vertice della zona euro del 29 giugno nonché l'uso degli strumenti esistenti FESF/MES e le procedure pertinenti. Sul tema del potenziamento del finanziamento dell'economia, sono previste misure «ad effetto rapido» a favore della crescita, segnatamente vengono mobilitati 120 miliardi di euro, pari all'1 per cento del RNL dell'Unione europea, mediante l'aumento di 10 miliardi di euro del capitale versato della BEI, la fase pilota dei *project bonds*, un riorientamento dei fondi strutturali nel bilancio UE e l'ampliamento dell'intervento del fondo europeo per gli investimenti.

Ricorda che il Parlamento tedesco il 29 giugno ha votato le leggi di autorizzazione alla ratifica sia del *fiscal compact* sia del MES.

La tempistica dell'*iter* parlamentare ha rispettato quel sostanziale parallelismo che era stato auspicato con il Parlamento italiano. La Commissione esteri il 21 giugno ha infatti votato il mandato al relatore Morando a riferire in Assemblea sul disegno di legge *fiscal compact* e potrebbe oggi votare analogamente quello per l'esame in Aula del Trattato in titolo.

Considerando i risultati raggiunti dal Vertice del 28-29 giugno, ritiene che i Trattati possano e debbano ora essere ratificati rapidamente dal Parlamento italiano.

Ricorda che in Germania l'esame parlamentare è stato caratterizzato da dubbi e preoccupazioni, per l'intenzione del Parlamento di verificare che solidarietà e solidità vadano di pari passo. La maggioranza necessaria per la ratifica è stata raggiunta, con contestuali impegni da parte del Governo sul pacchetto per la crescita (BEI, *project bond*, *Tobin tax*, eccetera).

La parola ora spetta alla Corte costituzionale tedesca. I giudici di Karlsruhe dovranno decidere sui ricorsi d'urgenza presentati da alcuni deputati e prima di tale decisione il Presidente della Repubblica tedesco si è riservato di non promulgare le leggi e quindi di procedere alla ratifica dei Trattati. Se la Corte costituzionale rigetterà i ricorsi d'urgenza, la firma del Presidente sarà scontata.

In conclusione, sottolinea come la piena operatività del MES in un'ottica di intervento immediato in caso di oscillazioni dello *spread* sarà possibile una volta definita la vigilanza bancaria centralizzata, mentre la BCE opererà come agente del MES stesso.

Ricorda infine che la Commissione bilancio ha reso parere sul disegno di legge in data 28 giugno 2012 esprimendo, tra l'altro, l'auspicio che il MES possa essere utilizzato come strumento per calmierare alti differenziali tra gli interessi dei titoli del debito pubblico degli Stati dell'area dell'euro, soprattutto riguardo a quei Paesi che, avendo intrapreso un serio percorso di risanamento delle finanze pubbliche, si trovino a soffrire di tale fenomeno per i problemi complessivi dell'area dell'euro.

Il ministro MOAVERO MILANESI rileva anzitutto come il Vertice europeo del 28 e 29 giugno sia stata una riunione importante e dai significativi esiti. Le conclusioni sono per l'Italia da considerarsi positive; su queste riferirà il Presidente del Consiglio nell'Assemblea del Senato oggi pomeriggio. Osserva peraltro sin d'ora come i profili più rilevanti connessi al sostegno alla crescita economica dell'Unione europea siano le specifiche misure dei *project bond*, della valutazione qualitativa della spesa pubblica dei singoli Paesi e in sostanza dei significativi passi avanti nell'assunzione solidale di responsabilità sul debito pubblico dell'Unione.

L'esito del Vertice è stato quello di raggiungere un delicato punto di equilibrio con un meccanismo di controllo tra pari sui documenti di bilancio dei singoli Stati.

Soffermandosi quindi specificatamente sulla dichiarazione del Vertice della zona euro, fa presente che le modalità di intervento del MES ivi prefigurate saranno importanti nell'immediato per Spagna ed Irlanda, ma anche in generale a tutela potenziale di tutti gli Stati dell'Unione.

Le decisioni sono state assunte all'unanimità e i vertici delle istituzioni comunitarie lo hanno ribadito con fermezza a fronte delle dichiarazioni odierne dei Governi olandese e finlandese.

La possibilità di intervento del MES si ricollega, per lo Stato che lo richiede, alla verifica del rispetto di condizioni sottese al Patto di stabilità che sono insieme garanzia di adempimento e di conformità. Su questa base si può fruire della tutela dalle oscillazioni speculative del differenziale sui titoli pubblici.

In conclusione, sono stati raggiunti obiettivi costruttivi dopo una discussione intensa e corretta tra i capi di Stato e di Governo, che ha consentito, a suo avviso, di scrivere una pagina positiva della politica europea.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) chiede chiarimenti sui tempi di concreta operatività del MES.

Il ministro MOAVERO MILANESI auspica che tale tempistica sia la più rapida possibile, e una valutazione più precisa potrà essere effettuata dopo la valutazione tecnica del prossimo 9 luglio.

La senatrice BONINO (*PD*) esprime preoccupazione per la dotazione finanziaria stanziata per il MES. Chiede al Ministro se sia previsto un meccanismo di ulteriore immissione di liquidità da parte della BCE in caso di insufficienza dei fondi a disposizione del MES. Reputa infatti indispensabile fornire il meccanismo di stabilità di fondi sufficienti per assicurare i mercati in caso di interventi nei confronti di economie di entità significativa.

La senatrice MARINARO (*PD*) chiede al Ministro quale sia a suo avviso l'attuale contesto politico nell'ambito dell'Unione europea, a seguito del confronto importante che si è svolto in occasione del Vertice europeo

della scorsa settimana. In particolare, chiede chiarimenti sul coinvolgimento nell'immediato futuro della Commissione europea e del Parlamento europeo nell'attuazione degli esiti del Vertice.

Chiede inoltre ragguagli sul preannunciato riorientamento dei fondi strutturali e in generale su quale parte del bilancio dell'Unione sarà destinata al sostegno del nuovo Patto per la crescita e l'occupazione.

Il ministro MOAVERO MILANESI rispetto ai rilievi della senatrice Bonino fa presente che la BCE opererà come agente del MES e che il governatore Draghi ha partecipato ai lavori del Vertice europeo. La BCE agirà comunque nel rispetto della propria indipendenza, ma le modalità concrete sono ancora da definire in relazione alla libertà di azione consentita dal testo dei Trattati vigenti.

Il senatore MORANDO (*PD*) chiede se sia da escludere che il MES possa essere dotato di licenza bancaria per operare direttamente nelle operazioni di finanziamento.

Il ministro MOAVERO MILANESI chiarisce che al momento l'opzione prospettata dal senatore Morando è esclusa in quanto non consentita dalla interpretazione normativa vigente e per l'opposizione manifestata dalla Germania su tale punto. Non esclude che in futuro tale ipotesi possa essere presa in considerazione.

Quanto ai rilievi della senatrice Marinaro osserva che la Commissione europea ha appoggiato e supportato le decisioni assunte dal Consiglio europeo e che il Parlamento europeo sarà coinvolto nell'esecuzione delle conclusioni raggiunte. Il presidente Van Rompuy ha svolto un importante ruolo di mediazione. Conferma che per il patto per la crescita e l'occupazione verranno impegnati non solamente i fondi strutturali, ma anche una consistente quota del bilancio dell'Unione europea.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CABRAS (*PD*), a nome della sua parte politica, esprime un convinto voto favorevole sul provvedimento. Considera il Consiglio europeo dei giorni scorsi un vero e proprio spartiacque. Non vi era infatti garanzia circa l'esito del vertice che, invece, ha fornito una giusta risposta alla gravità del momento, prevedendo in particolare che il meccanismo di stabilizzazione possa essere utilizzato per combattere la speculazione che colpisce i debiti sovrani. Ciò è di per sé uno strumento per incentivare la crescita.

Ritiene inoltre che questa vera e propria svolta politica sia la giusta risposta dell'Unione alle elezioni greche. Il Consiglio europeo inoltre ha anche con chiarezza inserito il Trattato in discussione in una chiara prospettiva verso l'Unione politica.

Anche il senatore BETTAMIO (*PdL*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo sul provvedimento in titolo. Il Trattato in esame è infatti un elemento decisivo verso una più solida unione economica e monetaria, della quale va garantita una più adeguata legittimità democratica.

A questo ultimo riguardo il ministro MOAVERO MILANESI rileva che il dibattito che il processo di ratifica del Trattato in esame ha aperto nelle opinioni pubbliche e nei Parlamenti di molti importanti paesi dell'Unione è il segno visibile di un maggiore coinvolgimento dei cittadini europei nella definizione di decisive scelte politiche assunte a livello dell'Unione.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*), riprendendo la sua esposizione, ringrazia il Ministro per questo chiarimento e ribadisce il convinto voto favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, approva la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione oralmente.

(2914) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La Commissione approva e autorizza il relatore a riferire oralmente in Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,25.

DIFESA (4^a)

Martedì 3 luglio 2012

**Plenaria
304^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente
PINOTTI**Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.**La seduta inizia alle ore 15,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, il senatore AMATO (*PdL*) pone l'accento sulla concomitanza, per alcuni commissari, della seduta notturna prevista per stasera, alle ore 20,30, con ulteriori ed indifferibili impegni istituzionali presso altri organi collegiali, invitando pertanto la Commissione a valutare l'opportunità di sconvocare la predetta riunione.

Su quanto prospettato dal senatore Amato, il senatore SCANU (*PD*) si pronuncia in senso favorevole.

Apprezzate le circostanze, la presidente PINOTTI propone infine di sconvocare la seduta prevista per la serata di oggi, alle ore 20,30, nonché di differire alla giornata di domani, alle ore 15,30, la sottocommissione per i pareri già convocata per oggi, alle ore 20,15.

La Commissione conviene.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario MAGRI risponde all'interrogazione n. 3-02924, a firma del senatore Caforio e inerente alla vendita di alcuni veicoli militari

alla Colombia, rilevando innanzitutto che la questione riportata in un articolo del settimanale «L'Espresso» e affrontata con l'atto in discussione si colloca nel più ampio quadro delle attività di supporto dell'industria nazionale nel settore della Difesa svolta dal competente Segretario Generale (e Direttore Nazionale Armamenti) della Difesa.

In tale ambito, solo recentemente (aprile 2012) è stata avviata la trattativa, citata dal predetto settimanale, tra il Consorzio IVECO OTO-MELARA (CIO), ed il Governo colombiano che ha manifestato la necessità di acquisire nuove tecnologie nel settore degli armamenti al fine di soddisfare alcune specifiche esigenze di sicurezza nazionale. L'offerta presentata, legittimata da contatti preliminari tenuti dal Segretariato Generale, prevederebbe la vendita di 44 nuovi veicoli «Freccia», prodotti dallo stesso Consorzio negli stabilimenti IVECO di Bolzano, e la contestuale cessione, per ognuno di tali nuovi mezzi, di un carro armato «leopard», di un semovente d'artiglieria M109 e di un veicolo cingolato VCC2. Il tutto in aderenza a quanto previsto dall'articolo 310 del codice dell'ordinamento militare, in materia di cessione di beni mobili a titolo oneroso.

Inoltre, i mezzi da cedere sono stati già dismessi dal servizio dall'Esercito italiano ed attualmente risultano parcheggiati nel parco veicoli di Lenta in base alla «determinazione di fuori uso» sanzionata dal Capo di Stato maggiore della Difesa (in ottemperanza a quanto disposto dal decreto interministeriale del 30 novembre 2001), perché eccedenti e non più rispondenti alle esigenze della Forza armata. Quindi non a causa dei tagli di spesa, come sostenuto dall'autore dell'articolo in questione. Su tali basi, l'affermazione secondo cui si tratterebbe di mezzi ancora validi appare priva di fondamento. Non corrisponde, peraltro, al vero, neppure la notizia di cessioni di velivoli AMX e Tornado da parte dell'Aeronautica Militare, né di autoblindo «Puma» da parte dell'Esercito.

Un ulteriore aspetto della trattativa che merita di essere menzionato, è poi quello relativo all'assicurazione fornita dal CIO al Governo colombiano di provvedere direttamente a proprie spese, come incentivo all'offerta, al ripristino delle condizioni di operatività dei mezzi ceduti dall'Esercito.

In caso di positivo esito della trattativa, prosegue il rappresentante del Governo, per la procedura di cessione dei mezzi dell'Esercito sarebbe stipulata una specifica convenzione tra l'Amministrazione della Difesa e il CIO, che prevederebbe la permuta dei mezzi dismessi con beni e servizi connessi con il mantenimento di veicoli attualmente in servizio.

In conclusione, si tratta pertanto di un'operazione che presenta significativi vantaggi per la Difesa, tenendo conto che l'Esercito italiano non solo non dovrà sostenere i costi, peraltro onerosi, di smaltimento dei mezzi dichiarati fuori uso, ma potrà ottenere anche un adeguato corrispettivo in termini di beni e servizi..

Replica il senatore CAFORIO (*IdV*), rilevando che le notizie citate dagli organi di stampa sulla cessione di veicoli militari alla Colombia non sembrerebbero, alla luce di quanto poc' anzi riferito dal rappresentante del Governo, del tutto veritiere. Sarebbe allora opportuno, però, che gli stessi uffici com-

petenti del Dicastero procedessero, in questi casi, a tempestive smentite delle notizie inesatte, considerata, anche la delicatezza delle questioni affrontate, come attestato, peraltro, anche dalla recente questione (del pari riportata dagli organi di stampa), relativa all'utilizzo dei velivoli senza pilota ed alle concessioni fatte all'Italia dal Senato degli Stati Uniti.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

SULL'UTILIZZO E SULLA POSSIBILITÀ DI ARMAMENTO DEI VELIVOLI SENZA PILOTA DELLE FORZE ARMATE ITALIANE

Con riferimento a quanto rilevato, sui mezzi non pilotati, dal senatore Caforio nello svolgimento dell'atto di sindacato ispettivo iscritto all'ordine del giorno, il sottosegretario MAGRI precisa che le notizie accennate dagli organi di stampa si riferiscono alla seconda generazione dei predetti velivoli, il cui utilizzo con armi a bordo era stato consentito, sino ad ora, alla sola Gran Bretagna.

Recentemente, mostrando con ciò un significativo segno di fiducia, il Senato statunitense ha acconsentito a che anche l'Italia possa utilizzare, a sua discrezione, per la sicurezza delle truppe in Afghanistan, i predetti droni, armati, nello specifico, con missili ad alta precisione *Hellfire* ovvero con bombe a guida satellitare JDAM.

Riguardo a ciò, la stampa statunitense si era posta criticamente, osservando che tale decisione avrebbe potuto costituire, per la Turchia, il pretesto per formulare richiesta per l'utilizzo di velivoli armati senza pilota, al fine di servirsene contro la minoranza curda. Tali notizie, tuttavia, appaiono destituite di ogni fondamento e sono state puntualmente smentite.

Replica il senatore CAFORIO (*IdV*), sottolineando l'opportunità di garantire la centralità decisionale del Parlamento in ordine all'utilizzo dei sistemi d'arma non pilotati, nonché di assicurare un costante scambio di informazioni tra i principali attori istituzionali.

IN SEDE REFERENTE

(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

(934) TORRI e MURA. – *Delega al Governo per perfezionare il riallineamento delle carriere del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica a quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri*

– e **petizione n. 170** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il senatore FERRANTE (*PD*) si pone in maniera fortemente critica sul disegno di legge n. 3271. L'impostazione del medesimo, infatti, sembra collocarsi in una linea di sostanziale continuità con l'attuale modello di difesa, in un momento in cui sarebbe invece necessaria una profonda riflessione sui sostanziali cambiamenti che hanno interessato lo scenario geopolitico di riferimento e le necessità finanziarie. Del resto, tale esigenza è stata recentemente espressa da numerose e rilevanti associazioni, e si è altresì concretizzata in un appello al Parlamento.

Peraltro, in un momento particolarmente drammatico per il Paese (connotato da obiettive difficoltà economiche e da una dolorosa revisione dello stato sociale), il disegno di legge non sembra configurare alcun risparmio effettivo, limitandosi a spostare risorse da un capitolo all'altro e, segnatamente, dal personale agli investimenti. Inoltre, laddove le modalità di intervento sul personale – civile e militare – sono puntualmente specificate, nulla viene detto in ordine agli investimenti nei sistemi d'arma (dove il *budget* previsto sarebbe già stato ampiamente superato), dando luogo a preoccupanti eccessi nella delega legislativa. Infine, spicca l'assenza della prescrizione di opportuni controlli da parte della Corte dei conti e del Ministero dell'economia (previsti, ad esempio, nel parallelo provvedimento di riforma della Protezione civile).

Conclude invitando la Commissione a tenere conto anche delle recenti evoluzioni dello scenario europeo. Recentemente, avrebbe infatti avuto luogo un cruciale incontro tra i governi della Gran Bretagna, della Francia e della Germania, conclusosi con un impegno rafforzato per investimenti comuni, ingiustificatamente trascurato da parte italiana.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) osserva che la legge delega per la revisione dello strumento militare rappresenta un passo importante per il futuro assetto delle Forze armate ed anche per il funzionamento dello Stato, concernendo importanti aspetti della politica estera, così come del bilancio e delle finanze.

Venendo al merito del provvedimento rileva quindi che, nonostante la crisi finanziaria e la successiva recessione globale, le spese militari nel mondo continuano invece a crescere: nel 2010, infatti, secondo quanto registrato dal SIPRI, il prestigioso Istituto internazionale di ricerche per la pace di Stoccolma, la spesa militare ha raggiunto i 1.630 miliardi di dollari, con un incremento in termini reali dell'1,3 per cento rispetto all'anno precedente. L'Italia si conferma al decimo posto, con 37 miliardi di dollari (dato che è tuttavia stimato, vista l'impossibilità, anche per l'istituto di ricerca, di avere indicazioni precise). In tale contesto, il bilancio della Difesa è pari, per il 2012, a 19.962 milioni di euro. Per la funzione difesa sono stanziati 14.111 milioni di euro, a cui vanno aggiunti 5.850 milioni di euro per la funzione sicurezza del territorio. Si arriva quindi ad una spesa complessiva – verificata – di oltre 23 miliardi di euro, sommando le spese per le missioni all'estero e gli stanziamenti del ministero dello Sviluppo Economico per i sistemi d'arma.

Per quanto attiene al personale, sottolinea il sostanziale fallimento dell'obiettivo fissato dalla riforma della leva del 2001. Si registra, infatti, un numero di graduati superiore a quello della truppa, un numero spropositato di 511 generali ed ammiragli ed una quantità di marescialli più che doppia rispetto al necessario. Ne risulta un organico con una età anagrafica molto avanzata e quindi poco incline all'operatività. Il paradosso emerge nelle missioni all'estero, con evidente difficoltà a rispondere positivamente all'ipotesi di altre operazioni.

In relazione alle problematiche attinenti all'esercizio, osserva poi che per il 2012 sono stati allocati 1.512,4 milioni di euro, con un incremento rispetto all'anno precedente di 68,1 milioni, anche se sulla voce pesano comunque i tagli lineari fatti negli anni passati.

Per quanto attiene, quindi, agli investimenti (ossia al delicato settore della ricerca, sviluppo ammodernamento e rinnovamento dei nuovi sistemi d'arma), rileva che, nel 2012, è prevista una spesa di 3.941 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2011 pari a 471,4 milioni.

A fronte di una spesa assai rilevante, tuttavia, sembrano susseguirsi, nel frattempo, sovrapposizioni e sprechi, con un apparato decisamente sovradimensionato e con l'acquisto di mezzi spesso sottoutilizzati ed a volte addirittura non utilizzati. A ciò, si aggiungono le spese per la Festa delle Forze armate e per le 19 maserati blindate destinate ai vertici militari della Difesa, nonché i costi esagerati per gestire per 4 anni 9 alloggi destinati a generali dell'Aeronautica e le risorse destinate ai corsi delle Forze armate per i giovani (cosiddetta mini-naja). Infine, vanno altresì considerate le spese comportate dall'operazione «strade sicure».

Sulla base di quanto precede, occorre, a suo avviso, rivedere il modello di difesa in base alle reali esigenze del Paese, creando uno strumento più snello e liberando risorse economiche da destinare a settori dove le risorse investite garantiscano posti di lavoro e benessere (come peraltro sottolineato da una recente ricerca dell'Università del Massachusetts, in base alla quale è stato calcolato che investendo un miliardo di dollari nella difesa si avrebbero 11.000 nuovi posti di lavoro a fronte dei 17.000 derivanti dallo stesso investimento nelle energie rinnovabili e di 29.000 scaturenti dall'impegno delle risorse nel settore dell'educazione).

L'oratore prosegue la propria disamina soffermandosi sull'incomprensibile sperequazione esistente tra il numero di civili interessati dalla riforma rispetto a quello dei militari e sulla progressiva burocratizzazione degli incarichi militari di vertice, sottolineando altresì sia la necessità di procedere alla separazione dei corpi di polizia giudiziaria che espletano la cosiddetta funzione sicurezza da quelli che espletano la funzione difesa, sia l'assenza di deleghe per uniformare le fonti di finanziamento della Difesa, ad oggi suddivise in tre filoni (la relativa tabella del bilancio, i fondi stanziati per le missioni internazionali e le risorse assegnate dal Ministero dello sviluppo economico per gli investimenti).

Conclude manifestando un avviso fortemente critico sul contenuto del disegno di legge n. 3271 e preannunciando la presentazione di emendamenti che, se non accolti, daranno luogo ad un voto contrario.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5^a)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria**724^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

(3331) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio generale degli italiani all'estero (Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ed in parte non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, e, per quanto di competenza, ribadisce il parere contrario, già espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.10, 1.2, 1.3 e 1.4. Conferma, poi, il parere di semplice contrarietà già formulato sulle proposte 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13 e 1.100.

Con riferimento all'emendamento 1.16, conferma il parere contrario, già formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso «1-ter», mentre, sulla restante parte dell'emendamento, ribadisce un parere di semplice contrarietà.

Ricorda, poi, che nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato approvato l'emendamento 1.300 – analogo alla citata proposta 1.100 su cui la Commissione aveva espresso un parere di semplice contrarietà – che prevede che le elezioni dei *Comites* e del Consiglio generale Italiani all'estero debbano avere luogo «entro la fine dell'anno 2014», anziché «nell'anno 2014». A tale riguardo, fa presente che occorre valutare se la suddetta formulazione possa vanificare i risparmi di spesa attesi dal decreto; analoga valutazione deve essere svolta sul subemendamento 1.300/1.

Era rimasto in sospeso, in attesa dell'aggiornamento della relazione tecnica, l'esame degli emendamenti 1.102 (approvato dalla Commissione di merito) e 1.15.

Ribadisce, infine, il parere di nulla osta sui restanti emendamenti.

Il presidente AZZOLLINI propone di ribadire i pareri già formulati alla Commissione di merito, mentre, per quanto riguarda gli emendamenti 1.102 e 1.15, fa presente la contrarietà del Governo, poiché le risorse indicate non terrebbero conto del taglio subito in applicazione dell'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 16 del 2012 e del fatto che il Ministero degli esteri ha destinato a finalità diverse parti di tali risorse, in sede di disegno di legge di assestamento per il 2012. Inoltre, trattandosi di spese di adeguamento al fabbisogno, le stesse, se non utilizzate per le finalità previste o mediante il ricorso a provvedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 196 del 2009, sono destinati ad andare in economia e non sono suscettibili di essere utilizzate a copertura di oneri ulteriori, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 196.

Peraltro, ricorda che, sulla base di una nota prodotta dal Ministero degli esteri, la disponibilità complessiva sui capitoli di spesa riguardanti l'elezione dei COMITES e del Consiglio generale degli Italiani all'estero è pari a poco più di 1,5 milioni di euro, mentre i suddetti emendamenti disciplinano l'utilizzo di risparmi di spesa pari a 6,7 milioni.

Il senatore MORANDO (*PD*) sottolinea la contraddizione tra la relazione tecnica allegata al decreto-legge, che stima un risparmio di spesa di 6,7 milioni di euro e il parere contrario espresso dal Governo sugli emendamenti 1.102 e 1.15, in cui si ravvisa l'assenza di gran parte di tali risparmi.

Il PRESIDENTE rileva come, sulla base di un approfondimento condotto dall'ufficio di segreteria, la disponibilità di competenza del capitolo di spesa per l'elezione dei COMITES risulti comunque inferiore alle risorse. Pertanto, la valutazione sugli emendamenti richiamati non può che essere contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.10, 1.15 e 1.102.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.100, 1.300 e 1.300/1.

Sull'emendamento 1.16, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso "1-*ter*", mentre, sulla restante parte dell'emendamento, si ribadisce un parere di semplice contrarietà.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(3349) Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
(Parere all'8ª Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, acquisiti i chiarimenti trasmessi dal Governo, propone la formulazione di un parere non ostativo su tutti gli emendamenti, fatta salva la proposta 1.0.3, su cui reputa opportuno formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore ZANETTA (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, propone, pertanto, l'approvazione di una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.3.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è di nulla osta».

La Commissione approva.

(3349) Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione ed in parte non ostativo)

Il senatore ZANETTA (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre confermare dell'assenza di oneri indiretti connessi al capoverso 21-*bis* degli emendamenti 1.100 (testo 2) e 1.201. Chiede, poi, conferma della congruità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 1.202. Occorre altresì valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 1.0.200, 1.0.30 e 1.0.201. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di formulare di nulla osta su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per le proposte 1.202, 1.0.200 e 1.0.30, su cui ritiene opportuno esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore VACCARI (*LNP*) fa presente la possibilità di formulare un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.0.201.

Il PRESIDENTE, pur manifestando dei dubbi sull'efficacia della proposta, testé citata, ritiene utile confermare una valutazione di nulla osta, stante anche la portata di tale emendamento, volto a tutelare le hanno denunciato atti estorsivi.

Pertanto, alla luce del dibattito svoltosi, il senatore ZANETTA (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.202, 1.0.30 e 1.0.200.

Su tutti i restanti emendamenti il parere è non ostativo».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(3372) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 13^a riunite su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore MAZZARACCHIO (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che si rileva preliminarmente la mancata trasmissione della relazione tecnica di passaggio, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

In relazione all'articolo 1, primo comma, lettera *b-ter*), capoverso «Articolo 3-*ter*», riguardante la gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze, occorre chiarire se l'esenzione delle regioni dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per l'uso delle radiofrequenze possa determinare minori entrate per il bilancio dello Stato.

Con riferimento all'articolo 1, primo comma, lettera *c*), n. 10, si prevede la possibilità di ricorrere al Fondo di riserva per le spese impreviste, per far fronte ad eventi calamitosi; in tale caso, si dispone la reintegrazione, totale o parziale, del Fondo, attraverso la riduzione delle voci di spesa rimodulabili indicate in allegato alla legge. Al riguardo, evidenzia che alcune di tali voci hanno natura di spese in conto capitale, mentre il Fondo di riserva ha natura corrente. Pertanto, chiede chiarimenti, al fine di evitare l'insorgenza di una dequalificazione della spesa.

In merito all'articolo 1, comma 1-*bis* – sull'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese di comuni e province per eventi calamitosi – occorre chiarire se l'utilizzo delle risorse del Fondo per la compensa-

zione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali possa pregiudicare gli interventi previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 2, con riferimento all'avvalimento dei comuni di Firenze e Venezia, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare la neutralità della norma; relativamente, invece, alla proroga, non oltre il 31 dicembre 2012, delle gestioni commissariali che operano ai sensi della legge n. 225 del 1992, occorre la conferma che le stesse possano operare nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 3, sull'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, chiede conferma della congruità del comma 4-*bis*, al fine di fronteggiare lo sfioramento del patto di stabilità interno da parte della Regione Campania, posto peraltro che il ricorso al Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa presenta profili di criticità sul piano della correttezza contabile.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 133 del 2012 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria**362^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BALDASSARRI*La seduta inizia alle ore 15,25.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza reciproca in materia di recupero crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (n. 480)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 20 e 24, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente BALDASSARRI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BARBOLINI (PD) esprime un giudizio ampiamente positivo sullo schema di decreto legislativo, che rappresenta a suo avviso una corretta ed efficace trasposizione della direttiva 2010/24/UE, imperniata sul principio della massima collaborazione tra le competenti autorità nazionali nelle attività di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte.

Si rivolge quindi al relatore Lenna affinché riferisca alla Commissione eventuali osservazioni o proposte di modifica avanzate dai soggetti interessati, al fine di valutarle e tenerne conto per la stesura del parere. In caso contrario ribadisce la piena condivisione della propria parte politica sui contenuti del provvedimento. Ai fini della predisposizione del parere, segnala al relatore l'opportunità di inserire un'osservazione concernente il profilo richiamato dal senatore Musi in merito alla corretta identificazione della figura del «Direttore Generale delle Finanze», che l'articolo 3, comma 1, qualifica come autorità competente per il territorio nazionale,

considerato che si tratta di una figura attualmente non prevista all'interno dell'ordinamento italiano.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che l'Atto del Governo n. 480 è stato assegnato con riserva alla Commissione, considerato che non è stato ancora trasmesso il parere della Conferenza Stato Regioni su di esso. Allo stato attuale, pertanto, la Commissione non può procedere alla formale deliberazione del proprio parere, fino a quando non sarà stata sciolta la riserva.

Propone quindi al relatore Lenna di predisporre quanto prima uno schema di parere da sottoporre all'esame della Commissione, rinviandone la votazione al momento in cui sarà stato rimosso il vincolo di temporanea improcedibilità.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) registra con favore il generale consenso sui contenuti dello schema di decreto legislativo, che consentirà quindi un'ampia convergenza nell'approvazione del parere. Per quanto riguarda la stesura di tale documento, concorda con l'opportunità evidenziata dal senatore Barbolini di inserire al suo interno una specifica osservazione concernente il riferimento alla figura del «Direttore Generale delle Finanze». Prende atto delle indicazioni procedurali fornite dal Presidente e dichiara di condividere pienamente il percorso d'esame da lui prospettato.

Non essendovi ulteriori interventi in discussione generale, il presidente BALDASSARRI la dichiara conclusa e concede la parola al relatore Lenna per la replica.

In sede di replica, il relatore LENNA (*PdL*) chiarisce di non aver ricevuto osservazioni o proposte di modifica riferite al testo dell'Atto del Governo in titolo, evidenziando la possibilità che esse siano formulate all'interno del parere della Conferenza Stato Regioni, che tuttora non gli risulta espresso. Preannuncia quindi la predisposizione di un parere favorevole, giacché lo schema di decreto legislativo rappresenta una puntuale trasposizione della direttiva, con l'inserimento dell'osservazione suggerita dal senatore Barbolini, rilevando peraltro in via incidentale come l'espressione «Direttore Generale delle Finanze» potrebbe trarre origine da un errore di traduzione.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) preannuncia quindi la valutazione favorevole di un parere formulato nei termini indicati dal relatore Lenna, ferma restando la necessità di rinviarne la votazione a un momento successivo.

Il presidente BALDASSARRI propone quindi di conferire al relatore il mandato a predisporre un parere secondo i termini emersi nel corso del dibattito, sottoponendolo alla formale votazione della Commissione una volta che sia stato trasmesso il parere della Conferenza Stato Regioni.

La Commissione concorda con tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria**392^a Seduta**

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), il commissario straordinario, dottor Paolo Sestito, nonché il responsabile dell'area 1 (servizio nazionale di valutazione e esame di Stato primo ciclo), dottor Roberto Ricci.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per la sede informativa all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impiego dei fondi strutturali e di coesione dell'Unione europea e dei fondi nazionali di cofinanziamento della politica regionale di sviluppo nelle Regioni di convergenza: audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 27 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, nel riepilogare le finalità della procedura informativa, ricorda che la somma complessiva stanziata dall'Unione europea per l'Italia ammonta a oltre 21 miliardi di euro e concerne tutti gli obiettivi, tra cui anche quelli di stretta competenza della Commissione. A tale dotazione finanziaria, precisa, va aggiunto un ammontare non inferiore, a carico delle Regioni.

Con particolare riferimento al settore dell'istruzione, reputa perciò importante conoscere le modalità di valutazione dell'efficacia della spesa per quanto attiene alla capacità di insegnamento e di apprendimento nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

Ha quindi la parola il dottor Paolo SESTITO, commissario straordinario dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), il quale premette che le attività dell'Istituto in questo campo sono per certi versi correlate all'impiego dei fondi comunitari, atteso che essi servono anche per potenziare il sistema di valutazione nelle predette Regioni.

Ricorda poi che l'Istituto svolge annualmente rilevazioni sugli apprendimenti in cinque gradi di scuole, tra cui cita in particolare il monitoraggio dell'esame di Stato del primo ciclo. Sottolineando il carattere universale delle prove somministrate, fa presente che esse forniscono informazioni sul sistema nel suo complesso nonché un *feedback* alle singole scuole sulla loro situazione. Si tratta dunque di dati a disposizione, da un lato, del *policy maker* per ciò che concerne le carenze negli apprendimenti, differenziate anche fra Regioni e, dall'altro, delle istituzioni scolastiche in modo da modificare la loro condizione. Afferma peraltro che l'azione dell'INVALSI è supportata dalle risorse europee nel senso che il sistema nazionale di valutazione è considerato uno strumento utile al miglioramento nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza.

Dopo essersi soffermato brevemente sulla valutazione di impatto e sulle modalità per monitorare gli interventi posti in essere, comparando i risultati, fa notare che l'aggiornamento del Piano di azione e coesione si basa sulla disponibilità delle informazioni per individuare le cosiddette «scuole *target*». In proposito puntualizza che l'identificazione della situazione di partenza trae origine tanto dai dati inerenti gli apprendimenti, che evidenziano i ragazzi «poveri di conoscenza», quanto dalla entità di tali studenti nelle diverse scuole, in modo da costruire un indicatore che misuri l'intensità media. A ciò si aggiungono fattori di contesto relativi alla provenienza sociale delle famiglie, in modo da utilizzare un doppio binario, incentrato sull'*outcome* in termini di apprendimenti e sul quadro sociale di riferimento.

Sottolinea altresì che il possesso di queste informazioni relative al contesto rappresenta un valore aggiunto che consente di focalizzare le criticità, alla cui soluzione sono del resto rivolti gli interventi nell'ambito dei fondi strutturali. Rammenta comunque che la funzione dell'INVALSI riguarda il campo delle valutazioni, onde monitorare gli aspetti critici e se-

guirne nel tempo gli andamenti. In ultima analisi preannuncia alcune novità riferite alla rilevazione degli apprendimenti e al loro utilizzo.

Seguono quesiti posti dai senatori.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) domanda se la media nazionale relativa alle valutazioni si collochi al di sotto o in linea con la media Ocse a livello generale.

Il dottor SESTITO osserva anzitutto che ciò dipende dal tipo di rilevazioni. Afferma comunque che le scuole italiane hanno buoni risultati a livello primario, mentre in termini comparativi la situazione peggiora al crescere degli anni scolastici, facendo accumulare un ritardo all'Italia rispetto agli altri Paesi. Esso, prosegue, si acuisce se si considerano i dati PISA che hanno come *target* gli studenti di 15 anni e non un grado omogeneo di istruzione.

Tiene comunque a precisare che la fotografia dell'andamento per il 2012 sarà disponibile tra un anno e mezzo, tenuto conto che l'indagine INVALSI è stata appena svolta e che il rapporto internazionale Ocse-PISA sarà redatto a dicembre 2013. Quanto alle precedenti rilevazioni, riconosce che il livello italiano non è soddisfacente, benché si registri una lieve tendenza al miglioramento tra il 2006 e il 2009. Evidenzia altresì che detto *trend* positivo è stato più marcato proprio nelle Regioni con risultati peggiori, con alcune differenziazioni. Afferma comunque che il quadro che emerge dalle rilevazioni internazionali e da quelle INVALSI non registra discrepanze.

Il presidente POSSA (*PdL*) dichiara che si sarebbe aspettato una presentazione diversa, più focalizzata sui risultati dell'efficacia delle azioni svolte nelle Regioni dell'Obiettivo Convergenza e con un'attenzione maggiore alla valutazione contenutistica, tenuto conto che la procedura informativa necessita di dati precisi e concreti, nonché eventualmente di dubbi sull'utilità delle misure intraprese.

Dopo essersi soffermato a sua volta sugli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di primo grado, ribadisce l'esigenza di verificare l'efficacia delle risorse europee con riguardo al miglioramento degli apprendimenti degli studenti e al potenziamento dell'insegnamento.

Il dottor SESTITO, nel sottolineare il carattere introduttivo della propria presentazione, riferisce che un quadro aggiornato sulle Regioni italiane, ed in particolare sulle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza, sarà disponibile dopo il 20 luglio, a seguito della presentazione del Rapporto relativo alle prove dell'anno in corso. Dopo aver puntualizzato che è possibile registrare tali dati grazie a uno specifico osservatorio che garantisce la loro trattabilità e affidabilità, dichiara fin d'ora che detta documentazione sarà messa a disposizione della Commissione.

Fa notare altresì che in quella sede il *focus* sarà sulle differenze regionali e le informazioni saranno filtrate statisticamente per dar conto degli aspetti di contesto descritti in precedenza.

Giudica comunque difficile rispondere al quesito sull'efficacia degli interventi finora attuati, poiché essi sono alquanto differenziati e alcuni di questi sono sottoposti tuttora ad un monitoraggio. Non è possibile perciò allo stato esprimere un giudizio definitivo tranne per ciò che concerne il progetto Mt.abel+ relativo all'insegnamento della matematica. A tale ultimo riguardo ritiene che la formazione rafforzata degli insegnanti di matematica non abbia dato gli esiti attesi, ancorché si tratti di un dato parziale che non può assorbire la valutazione complessiva sui PON e sui POR.

Nel ribadire i miglioramenti registrati in alcune Regioni, tra cui la Puglia, dopo il 2006, afferma che l'Istituto non compie una valutazione in senso stretto dei programmi europei ma può svolgere tutt'al più un monitoraggio dell'andamento del sistema scolastico, anche perché sarebbero necessari strumenti statistici ed econometrici più puntuali.

Riprendendo brevemente la parola, il presidente POSSA (*PdL*) prende atto che i dati saranno disponibili dopo il 20 luglio. Domanda comunque maggiori dettagli circa la valutazione di tali rilevazioni, riallacciandosi alle diverse tipologie di *feedback* possibili, come quella generale e quella locale per singola scuola. Osserva comunque che si potrà compiere una valutazione partendo da dati affidabili e da confronti con gli anni precedenti, unitamente alla caratterizzazione sociologica dell'ambiente di provenienza.

Affermando che il summenzionato Rapporto sarà tenuto in debita considerazione, chiede se sia previsto un *focus* specifico sulle quattro Regioni, considerato che esso pare riguardare invece tutte le Regioni italiane.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) registra criticamente il persistere di un divario a sfavore del Sud, nonostante che gli insegnanti del Nord mediamente si formino proprio nel Meridione. Essi ma sembrano tuttavia raggiungere buoni risultati solo nel Settentrione. Si domanda dunque quali siano le carenze del Mezzogiorno, negando che possano essere rappresentate dagli insegnanti. Chiede perciò quali siano le ragioni del divario e quali i possibili rimedi. Si tratta a suo avviso di un compito assai gravoso, rispetto a quale bisogna offrire delle risposte rilevanti, anche nell'ottica di un miglioramento della spesa.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) concorda in premessa con le perplessità manifestate dal Presidente. Chiede poi maggiori dettagli circa i PON avviati dall'INVALSI e i tempi per l'accompagnamento dei progetti, con particolare riguardo all'attuazione dei provvedimenti sulla qualità e il merito.

Nel riconoscere l'esigenza di risorse più ampie per la valutazione, afferma a sua volta che potevano essere forniti maggiori dati, tanto più che

la procedura informativa riguarda proprio l'impiego dei fondi strutturali e l'effettivo, proficuo utilizzo delle possibilità offerte da questi ultimi.

Il senatore MILONE (*PdL*) chiede di sapere quanti dei 21 miliardi corrisposti dall'Unione europea all'Italia giungono all'INVALSI e come tali somme vengono impiegate.

La senatrice DE FEO (*PdL*), dopo essersi soffermata sul tema della misurazione dei risultati, sollecita una maggiore riflessione sulle cause delle carenze negli apprendimenti. Nel rilevare le forti differenziazioni tra Regioni nei punteggi conseguiti dagli studenti nell'esame di maturità, che paiono più generosi al Sud, domanda maggiori dettagli sulle motivazioni che inducono ad attribuire giudizi meno severi nel Meridione, ipotizzando la necessità di contenere la dispersione scolastica. A fronte di questa maggiore indulgenza, reputa indispensabile stimolare diversamente gli insegnanti.

Il senatore PITTONI (*LNP*) richiama brevemente i risultati della maturità 2011, quando – secondo alcune fonti di informazione – un'altissima percentuale di alunni aveva ricevuto anticipazioni da parte dei propri docenti sui quesiti, con particolare riferimento a quelli che competono alle commissioni d'esame. Coglie perciò l'occasione per raccomandare un diverso meccanismo di reclutamento degli insegnanti, quale quello da lui più volte suggerito, atto fra l'altro a risolvere tali criticità.

Il senatore RUSCONI (*PD*), dopo essersi associato alla richiesta del Presidente circa la necessità di avere dati più analitici sulle valutazioni, chiede se il ritorno alle votazioni numeriche ha conseguito, a giudizio degli auditi, l'obiettivo di stimolare maggiormente l'impegno dei ragazzi.

Risponde il dottor SESTITO, il quale si sofferma anzitutto sui quesiti relativi alle cause delle differenze che si registrano fra le diverse aree del Paese. Al riguardo precisa che l'Istituto, pur essendo un ente di ricerca, trova difficoltà a cristallizzare un determinato ventaglio di cause, atteso che si tratta di un processo in continua evoluzione. A titolo di esempio, cita comunque le diverse aspettative dei docenti e delle famiglie, la diversa attenzione al sistema educativo, anche da parte degli enti locali, le diverse condizioni socio-economiche, nonché la disomogeneità nei parametri di giudizio. I differenziali nelle misurazioni degli apprendimenti non sono peraltro sempre correlati, prosegue, all'andamento scolastico dei ragazzi. Certamente, il contesto sociale di provenienza ha la sua importanza, come dimostra la forte correlazione fra risultati scolastici e *background* familiare. L'Istituto non può tuttavia che rilevare i fenomeni e offrirli al dibattito politico. L'oratore pone altresì in luce le conseguenze negative dell'elevato *turnover* dei docenti sull'apprendimento.

Quanto alle differenze fra gli scrutini operati dalle scuole, rivendica all'Istituto il compito specifico di restituire tali dati alle istituzioni scola-

stiche. Non solo, infatti, a volte si registrano comportamenti opachi nella somministrazione delle prove, ma più in generale si riscontra con una certa frequenza un atteggiamento culturale autoreferenziale, che non tiene conto della comparazione con le realtà affini. Le rilevazioni dell'INVALSI consentono dunque alle scuole di rendersi conto delle rispettive condizioni effettive. A tal fine, segnala l'oratore, è peraltro indispensabile che le prove siano svolte in tutte le scuole, tanto più che possono ben rappresentare un argine ad alcune derive di carattere localistico.

Riferendosi poi alle considerazioni del Presidente circa l'affidabilità dei dati quale condizione necessaria per la loro utilità, egli fa presente che, in alcune scuole, le prove INVALSI si svolgono alla presenza di osservatori esterni, che scoraggiano pratiche poco trasparenti. In questo modo, è possibile produrre delle stime a livello di sistema, confortate anche dall'adozione di tecniche statistiche volte ad identificare comportamenti anomali. Il dato finale risulta così statisticamente depurato da eventuali irregolarità, senza che tuttavia ciò comporti l'individuazione di responsabilità personali. L'INVALSI si ripropone peraltro di compiere un passo avanti in questo senso, segnalando alle scuole la rilevazione dei comportamenti anomali, onde innescare dialettiche più virtuose.

Passando ai quesiti relativi alla quota di Fondi europei utilizzati dall'Istituto, pur non avendo la disponibilità esatta delle cifre, afferma che si tratta di ben poca cosa, atteso che le misure sono prevalentemente volte al sostegno delle scuole. Tiene comunque a precisare che, a seguito di una precisa scelta compiuta in tal senso, i fondi non sono stati utilizzati solo per progetti relativi alle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, bensì per interventi di sistema, come ad esempio il sistema di rilevazione degli apprendimenti e la promozione dell'autovalutazione delle scuole.

Il dottor Roberto RICCI, responsabile dell'area 1 (servizio nazionale di valutazione e esame di Stato primo ciclo), pone l'accento sulle iniziative di sensibilizzazione portate avanti nelle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza affinché sia garantito il corretto svolgimento delle prove. Come giustamente rilevato dal Presidente, occorrono infatti dati affidabili anche per poter continuare ad accedere alle risorse finanziarie aggiuntive.

Nel precisare che i risultati delle rilevazioni precedenti sono già pubblici, si dichiara poi disponibile ad aggregare quelli relativi alle Regioni in questione in uno studio specifico.

Circa le possibili cause del divario territoriale, fa presente che il contesto socio-economico conta per circa un 50 per cento. Alcuni studi dimostrano infatti che, a parità di condizioni socio-economiche, i differenziali si riducono ma non molto oltre la metà.

Coglie indi l'occasione per deplorare l'effetto inflativo di alcune valutazioni troppo generose da parte dei docenti che, oltre a rendere opache le misurazioni, hanno anche un forte effetto diseducativo.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rinnova la richiesta di chiarimenti circa i progetti PON attivati dall'INVALSI.

Il dottor SESTITO precisa che essi si articolano su tre direttrici: formazione/informazione del personale scolastico sui temi della valutazione; monitoraggio sull'operato delle scuole e valutazione dell'efficacia degli interventi attivati dalle scuole con fondi PON. Per il dettaglio dei progetti, rinvia peraltro alla documentazione consegnata.

Egli risponde poi al quesito posto dal senatore Rusconi, invitando a concentrare l'attenzione sull'impatto della valutazione – in qualunque forma espressa – sulla serietà degli studi. In tale ottica, non giudica più idonea la votazione numerica rispetto a quella in giudizi, ritenendo prioritario trasmettere ai ragazzi un messaggio di serietà.

Il presidente POSSA (*PdL*) sollecita maggiori ragguagli in ordine al progetto M@t.abel.

Risponde il dottor RICCI, il quale chiarisce che si tratta un progetto volto a valutare l'efficacia di azioni mirate sulle competenze matematiche degli alunni della scuola secondaria inferiore. In particolare, a seguito di verifiche compiute sui ragazzi del primo anno, vengono predisposte attività didattiche mirate, cui seguono nuove verifiche nel secondo e terzo anno. Parallelamente, analoghe misurazioni sono effettuate su classi di controllo, che non hanno seguito alcuna attività didattica mirata. I risultati di tale progetto evidenziano, da un lato, un elemento positivo, costituito da una più vasta ricaduta rispetto alle classi monitorate, per l'azione dei docenti che hanno seguito le specifiche attività di supporto; dall'altro, tuttavia, non si registrano cospicue differenze fra le classi oggetto di misure specifiche e le altre. Le azioni didattiche mirate non sono perciò risultate decisive ai fini del miglioramento, mentre assai più determinanti sembrano essere le caratteristiche degli allievi. Il progetto ha dato infatti ottimi risultati su studenti con competenze matematiche elevate, mentre è risultato meno efficace per coloro che si situano ad un livello più basso.

Il PRESIDENTE, nel riservarsi di valutare il Rapporto preannunciato, ringrazia il dottor Sestito e il dottor Ricci e comunica che la documentazione da loro consegnata sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE dichiara indi conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria

415^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3349) Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno scorso.

Il presidente GRILLO comunica che il Relatore ha presentato l'emendamento 1.100 (testo 2), allegato al resoconto di seduta.

Il relatore GALLO (*PdL*) illustra l'emendamento 1.100 (testo 2).

Il PRESIDENTE comunica che la conclusione dell'esame del provvedimento in titolo dovrà avere luogo entro la seduta notturna già convocata per oggi alle ore 20,30, in quanto il provvedimento è calendarizzato in Aula per la giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2156-B) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle commissioni 1^a e 2^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore GALLO (*PdL*) illustra le modifiche approvate dalla Camera attinenti a materie di competenza dell'8^a Commissione. Al comma 1 dell'articolo 3 è stata inserita la previsione in virtù della quale nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche devono essere pubblicati, tra l'altro, i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche.

I nuovi commi da 3 a 11 del medesimo articolo contengono disposizioni in materia di arbitrati. In particolare, il comma 3 autorizza le stazioni appaltanti a prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. Il comma 4 vieta ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione dell'incarico di arbitro unico. Il comma 5, modificando il Codice dei contratti pubblici, prevede che il ricorso all'arbitrato debba essere previamente autorizzato da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli. Il comma 6 prevede che la medesima disciplina si applichi anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. Ai sensi del comma 7, la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, in quanto applicabili, nonché nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai successivi commi 8, 9 e 10. Pertanto, qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici (comma 8); qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (comma 9); la pubblica amministrazione deve stabilire, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale. L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri no-

minati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara (comma 10). Il comma 11 esclude l'applicabilità delle disposizioni in materia di arbitrato, contenute nei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10, agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore del disegno di legge in esame.

Il comma 18 individua le informazioni che le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti *web* con riferimento alle procedure di scelta del contraente.

Il nuovo comma 5 dell'articolo 8 prevede che coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione non possono, tra l'altro, fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

La Camera ha poi modificato l'articolo 13, relativo alle attività di imprese particolarmente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, inserendo tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa tutti i noli a caldo (e non solo quelli non assimilabili al subappalto, come era previsto nella formulazione approvata dal Senato).

L'articolo 14, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 135 del Codice dei contratti pubblici, al fine di inserire tra le cause di risoluzione del contratto con l'appaltatore anche la sentenza definitiva di condanna nei confronti di quest'ultimo per una serie di gravi reati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3372) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1^a e 13^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore BORNACIN (*PdL*) illustra il provvedimento in esame che è finalizzato a ricondurre l'operatività della Protezione civile al nucleo originario di competenze attribuite dalla legge istitutiva, dirette prevalentemente a fronteggiare gli eventi calamitosi e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze.

Esso complessivamente consta di 4 articoli.

L'articolo 1 reca novelle alla legge n. 225 del 1992. Per quanto riguarda la competenza della 8^a Commissione, il comma 1, alla lettera *b-ter*), introduce nella legge n. 225 un nuovo articolo *3-ter*, relativo alla gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radio frequenze. In esso in particolare si prevede che le regioni siano esentate dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale di uso delle frequenze necessario per la gestione delle reti strumentali di monitoraggio sussidiarie all'espletamento dei servizi precedentemente svolti dal Servizio idrografico e mareografico nazionale e già devoluti alle regioni stesse. L'individuazione delle frequenze è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sul quale è

prevista l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Si prevede infine la possibilità che il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico apporti a tale decreto le modifiche conseguenti ad eventuali aggiornamenti del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, al numero 3), nel novellare l'articolo 5, comma 2, della legge n. 225, relativo alla disciplina del potere di ordinanza, prevede che con le ordinanze – emanate dal Capo del dipartimento della protezione civile – si disponga, tra l'altro, in ordine al ripristino delle infrastrutture e delle reti indispensabili per la continuità delle attività economiche e produttive e per la ripresa delle normali condizioni di vita. Il numero 7) della stessa lettera c) introduce inoltre – sempre all'articolo 5 della legge n. 225 – un nuovo comma 4-*ter* che, nell'ambito di disposizioni complessivamente volte a definire la chiusura della fase emergenziale ed il conseguente passaggio all'amministrazione ordinaria, dispone che, rispettando in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, sulla base dell'ordinanza con la quale il Capo del dipartimento della protezione civile regola il subentro dell'amministrazione pubblica, possano essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabili e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie a quelle in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi.

Nell'ambito dell'articolo 3 del decreto-legge, contenente le disposizioni transitorie e finali, il comma 1, ferma restando l'abrogazione della disposizione che consentiva al Dipartimento della protezione civile di utilizzare i poteri di ordinanza in deroga alle leggi vigenti anche con riferimento ai «grandi eventi», alla lettera a) fa comunque salvi gli effetti della dichiarazione di «grande evento» per l'*Expo* Milano 2015 e delle ordinanze conseguentemente emanate.

Il comma 5-*bis* dello stesso articolo 3, infine, istituisce nell'ambito delle risorse disponibili, un'anagrafe pubblica degli appalti dei grandi eventi che dovrà mettere a disposizione sul sito del Dipartimento della protezione civile le informazioni concernenti gli appalti di lavori, servizi e forniture e i soggetti imprenditoriali che sono o si propongono come affidatari di tali lavori pubblici nonché le segnalazioni su inadempienze e danni già verificatisi.

Per quanto riguarda gli altri articoli del decreto-legge, segnala che l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, contiene disposizioni relative alla predisposizione dei piani regionali di protezione civile; l'articolo 2 del decreto-legge, che disciplinava le coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali, è stato soppresso dalla Camera. L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

**ULTERIORE EMENDAMENTO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3349**

al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «12, 14,».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 357 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Cessano di avere validità a decorrere dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni relative alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, nonché le attestazioni relative alle categorie OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento.»;

b) dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:

«12-ter. Le attestazioni relative alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del

2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Le attestazioni relative alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, possono essere utilizzate, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Gli importi contenuti nelle attestazioni di cui al presente comma, dal cinquecentoquarantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5.»;

c) il comma 14 è sostituito dai seguenti:

«14. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A del presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nel medesimo allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.

14-bis. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 di cui all'allegato A del presente regolamento, attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate: categoria OS 3: 20 per cento; categoria OS 28: 40 per cento; categoria OS 30: 40 per cento. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 12, OS 18 e OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, e alla categoria OS 2, individuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000 e rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294, e successive modificazioni, sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle

categorie OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 12, in tutto o in parte riferiti alle barriere paramassi, fermaneve e simili, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 12-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 12-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 18, in tutto o in parte riferiti ai componenti per facciate continue, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 18-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 18-A per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 21, in tutto o in parte riferiti all'esecuzione di indagini geognostiche, sono riemessi nella categoria OS 20-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 21 per la rimanente quota, ove presente; i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS 2, in tutto o in parte riferiti ai beni culturali mobili di interesse archivistico e librario, sono riemessi nella categoria OS 2-B di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 2-A per la rimanente quota, ove presente. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 7 di cui all'allegato A del presente regolamento. Su richiesta dell'impresa interessata, i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS 7 e OS 8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS 8 di cui all'allegato A del presente regolamento per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS 7 per la rimanente quota. La riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del presente comma è effettuata secondo l'allegato B.1 del presente regolamento, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. Il riferimento all'allegato B, contenuto negli articoli 83, commi 3 e 4, 85, comma 2, e 86, comma 1, si intende sostituito con il riferimento all'allegato B.1.»;

d) dopo il comma 21 è inserito il seguente:

«21-bis. In relazione all'articolo 77, comma 6, fino al 31 dicembre 2012, le percentuali ivi indicate, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento.».

3-bis. Resta ferma la validità dei certificati di esecuzione dei lavori, con le percentuali corrispondenti alle categorie di lavorazioni ivi indicate, già riemessi, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, ai sensi dell'articolo 357, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

Plenaria**416^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente***GRILLO**

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3349) Conversione in legge del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE invita il Relatore e il Rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli ordini del giorno e sugli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 27 giugno e di quella odierna, ricordando che gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.7, 1.0.1 e 1.0.2 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 1.0.3 è stato dichiarato improponibile.

Il relatore GALLO (*PdL*) esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/3349/1/8 e G/3349/2/8 e su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.100 (testo 2).

Il sottosegretario CECCHI esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/3349/1/8 e G/3349/2/8, mentre si rimette alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione separatamente gli ordini del giorno G/3349/1/8 e G/3349/2/8, che risultano respinti.

Avverte quindi che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.100 (testo 2).

Il senatore CASTELLI (*LNP*) annuncia voto contrario sull'emendamento 1.100 (testo 2) del Relatore, in quanto la soluzione che esso indi-

vidua con riferimento alla categoria OG 11 non risolve in maniera definitiva i problemi ad essa connessi.

Il relatore GALLO (*PdL*) replica che l'emendamento da lui formulato ha la finalità di chiarire i termini della fase transitoria collegata alla proroga contenuta nel testo del decreto-legge.

Il PRESIDENTE pone in votazione l'emendamento 1.100 (testo 2) del Relatore, che risulta approvato.

Con successive e distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6 e 1.8.

La Commissione conferisce quindi al relatore Gallo il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 21,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria**319^a Seduta**

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3211) MONGIELLO ed altri. – Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 giugno scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo è scaduto lunedì 18 giugno scorso, facendo altresì presente che sono pervenute diverse proposte emendative (pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna). Precisa che i predetti emendamenti sono già stati inviati alla 5^a Commissione per l'acquisizione del parere di competenza.

Comunica inoltre che sono state trasmesse le documentazioni – che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione – in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge in titolo di rappresentanti dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF), svolta in data 5 giugno scorso, nonché del Comitato «Alchil Esteri 75» del 14 giugno scorso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2674) *BERTUZZI ed altri. – Misure per favorire il ricambio generazionale in agricoltura e istituzione della Banca delle terre agricole*

(2710) *BERTUZZI ed altri. – Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura*

(2919) *SCARPA BONAZZA BUORA. – Interventi per favorire l'insediamento dei giovani in agricoltura*

(3043) *VALLARDI. – Misure per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che sono pervenute le documentazioni – che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione – in relazione all'audizione informale, svolta il 26 giugno scorso, del presidente dell'ISMEA sul testo unificato per i disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARE ASSEGNATO

Effetti dannosi per il settore agroalimentare derivanti dai recenti eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna e le misure necessarie per fronteggiare gli stessi (n. 849)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) prospetta l'opportunità che il ministro Catania partecipi ai lavori della Commissione della prossima settimana, durante i quali sarà completato l'esame dell'affare in titolo.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA condivide l'esigenza prospettata dalla relatrice, facendo presente che si farà parte attiva per sollecitare la partecipazione del Ministro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA comunica che sono state trasmesse le documentazioni – che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione – in relazione all’audizione informale, svolta il 12 giugno scorso, di rappresentanti dell’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), in merito all’attuale fase di riorganizzazione del comparto ippico, come pure in relazione all’audizione informale, svolta il 21 giugno scorso, di rappresentanti di AGCI-AGRITAL, Fedagri-Confcooperative, Legacoop agroalimentare e UNCI-Coldiretti, sugli effetti dannosi per il settore agroalimentare derivanti dai recenti eventi sismici che hanno colpito l’Emilia-Romagna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3211

Art. 1.

1.1

ALLEGRI, LATRONICO

Al comma 2, sostituire le parole: «superiore a 1,5 cm», con le seguenti: «superiore a 1,5 mm».

Art. 2.

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole: «comitato di assaggio riconosciuto», inserire le seguenti: «come ufficiale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334».

2.2

ALLEGRI, LATRONICO

Al comma 1, dopo le parole: «comitato di assaggio riconosciuto», inserire le seguenti: «come ufficiale ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334».

2.3

LATRONICO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «L'accertamento» fino a: «dell'articolo 5», con le seguenti: «Fermo restando quanto previsto in materia di *panel test* dal regolamento (CEE) 2568/91 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1334 del 28 febbraio 2012, l'accertamento di cui al comma 1, effettuato da un comitato di assaggiatori riconosciuti come ufficiali ai sensi dell'articolo 5, comma 1».*

2.4

LA RELATRICE

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto in materia di *panel test* dal regolamento (CEE) n. 2568 del 1991 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334,».*

2.5

ALLEGRIANI

*Al comma 2, premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto in materia di *panel test* dal regolamento (CEE) n. 2568 del 1991 e dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, n. 1334,».*

2.6

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «assaggiatori riconosciuti», inserire le seguenti: «come ufficiali».

2.7

ALLEGRINI

Al comma 2, dopo le parole: «assaggiatori riconosciuti», inserire le seguenti: «come ufficiali».

2.8

ALLEGRINI

Nella rubrica, sopprimere la parola: «probatorio».

Art. 3.**3.1**

LATORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'esito di studi scientifici condotti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, da enti internazionali di ricerca sulla base di un monitoraggio costante delle produzioni degli oli di oliva, finalizzati alla ridefinizione del parametro degli alchil esteri, al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 75 mg/Kg, ai sensi di quanto stabilito dall'allegato 1 del regolamento (CE) 24 gennaio 2011, n. 61/2011».

3.2

LATORRE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attesa dell'esito di studi scientifici condotti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, da enti internazionali di ricerca sulla base di un monitoraggio costante delle produzioni degli oli di oliva, finalizzati alla ridefinizione del parametro degli alchil esteri, al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e di assicurare la corretta in-

formazione dei consumatori, in fase di controllo gli oli di oliva vergini che sono etichettati con la dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 60 mg/Kg».

3.3

LATRONICO

Al comma 1, sostituire le parole: «30 mg/Kg» con le seguenti: «40 mg/kg al momento del confezionamento».

3.4

ALLEGRI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli oli di qualità superiore e di 40 mg/kg al momento del confezionamento per gli oli vergini ed extra vergini».

3.5

LATORRE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano a quelle produzioni di olio d'oliva, individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, che per le loro caratteristiche presentino un valore di acil esteri superiore a quello previsto dal comma 1».

3.6

LA RELATRICE

Al comma 2, dopo le parole: «Il superamento dei valori di cui al comma 1,», inserire le seguenti: «all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».

3.7

ALLEGRINI, LATRONICO

Al comma 2, dopo le parole: «Il superamento dei valori di cui al comma 1,», inserire le seguenti: «all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».

3.8

ALLEGRINI, LATRONICO

Al comma 3, dopo le parole: «rendono note le risultanze delle analisi,», inserire le seguenti: «all'esito dell'esecuzione delle previste analisi di revisione,».

Art. 4.**4.1**

LATRONICO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Conformemente alla normativa comunitaria in materia di presentazione dei prodotti alimentari di cui alla direttiva 2000/13/CE e del nuovo regolamento (CE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori gli operatori della distribuzione devono adottare le misure volte a distinguere gli oli extra vergini di oliva da tutti gli altri oli; inoltre all'interno della categoria degli oli extra vergini gli operatori della distribuzione devono adottare le misure idonee a distinguere gli oli vergini ed extravergini di oliva a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta da quelli privi di tale protezione. Devono essere altresì distinti, nella fase della distribuzione gli oli extra vergini di oliva con una designazione di uno Stato membro da quelli recanti una designazione di origine comunitaria ovvero comunitaria e non comunitaria.

4. Le operazioni promozionali da chiunque poste in essere in relazione agli oli di oliva vergini ed extra vergini debbono chiaramente evidenziare l'origine del prodotto oggetto della promozione».

4.2

ALLEGRINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Le operazioni promozionali, in relazione agli oli di oliva vergini ed extra vergini, debbono chiaramente evidenziare l'origine del prodotto oggetto della promozione. Le imprese di distribuzione devono prevedere misure idonee a distinguere gli oli vergini ed extra vergini di oliva a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta da quelli privi di tale protezione di uno Stato membro, nonché quelli recanti una designazione di origine comunitaria o comunitaria e non comunitaria».

4.3

BIANCONI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. È ingannevole indicare attributi positivi non previsti dal regolamento (CE) n. 640 del 4 luglio 2008, così come è ingannevole attribuire valutazioni organolettiche agli oli diversi dall'olio extravergine di oliva».

Art. 7.**7.1**

ALLEGRINI

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di estrazione», con le seguenti: «dalla data di imbottigliamento».

7.2

ALLEGRINI

Al comma 1, dopo le parole: «da consumarsi preferibilmente entro», inserire le seguenti: «la fine».

7.3

LA RELATRICE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'informazione al consumatore del termine minimo di conservazione è inserita nell'etichettatura degli oli di oliva vergini la menzione dell'annata di raccolta».

7.4

BIANCONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli oli di oliva vergini proposti nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente. Le confezioni devono possedere idoneo dispositivo di chiusura che perde la sua integrità durante la prima apertura, in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Sono vietate le cosiddette "oliere" o altri contenitori riempiti direttamente dall' esercente, sia pure muniti delle indicazioni fornite dal produttore».

7.5

ALLEGRIANI

Al comma 2, dopo le parole: «Gli oli di oliva vergini», inserire le seguenti: «ed extra vergini».

7.6

LA RELATRICE

Al comma 2, sostituire le parole: «in confezioni» con le seguenti: «al consumo».

7.7

FIORONI

Al comma 2, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «e».

7.8

ALLEGRINI

Al comma 2, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «inoltre».

7.9

FIORONI

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 8.000» con le seguenti: «euro 3.000».

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«4. I commi 4-*quater* e 4-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono soppressi».

Art. 9.**9.1**

LATRONICO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Ferma rimanendo l'applicazione della normativa comunitaria in materia».

Art. 10.**10.1**

ALLEGRINI, LATRONICO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «a chiunque ne faccia richiesta», con le seguenti: «a tutti gli organi di controllo ed alle amministrazioni interessate alla materia».

10.2

LATRONICO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «non comporta» con le seguenti: «non deve comportare».

10.0.1

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disciplina sulla vendita sottocosto degli oli di oliva extra vergini)

1. Nel settore degli oli di oliva extra vergini la vendita sottocosto è soggetta alla comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 4, al Comune dove è ubicato l'esercizio commerciale almeno venti giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno. È comunque vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al dieci per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l'esercizio».

Art. 11.**11.1**

LATRONICO

Al comma 1, sostituire le parole: «Gli enti» con le seguenti: «Le imprese come definite dall'articolo 3, punto 2 ,del regolamento (CE) n. 178/2002».

11.2

LATRONICO

Sostituire la parola: «ente» ovunque ricorra con la seguente: «impresa».

Art. 13.**13.0.1**

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure restrittive accessorie alla condanna di delitto di adulterazione o di frode)

1. La condanna definitiva per uno dei delitti di cui agli articoli 439, 440, 441, 442, 473, 474 e 517-*quater* del codice penale nel settore degli oli di oliva vergini non consente di ottenere:

a) iscrizioni o provvedimenti comunque denominati, a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

b) l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali».

13.0.2

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale)

1. Al fine di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e prevenire eventuali frodi, è obbligatorio per tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti, costituire e aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 503 del 1999 e del decreto legislativo n. 99 del 2004. Se tale adempimento non verrà ottemperato le produzioni non potranno essere destinate al commercio.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, alle imprese riconosciute che provvedono all'annotazione nel registro di carico e scarico, previsto dal decreto ministeriale 10 novembre 2009, di olive o oli di produttori che non rispettano il requisito di cui al punto 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro oltre alla sanzione accessoria della sospensione del riconoscimento per un periodo di tempo da un mese a sei mesi».

**Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,10

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR GAETANO CREPALDI, PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE DIETA MEDITERRANEA IN RELAZIONE AL DISEGNO DI
LEGGE N. 3310 (VALORIZZAZIONE DELLA DIETA MEDITERRANEA)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria**312^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, accompagnato da Fabrizio Palermo, vice direttore generale e CFO, Marcello Sorrentino, direttore delle relazioni istituzionali, Antonio Autorino, responsabile ufficio stampa, Alessandro Bais, responsabile relazioni istituzionali; Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia e Giancarlo Innocenzi Botti, presidente, accompagnati da Stefano Andreani, direttore delle relazioni istituzionali e con i media e Antonio Troise, capo ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo e di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità prevista, e avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha preannunciato il proprio assenso. Comunica altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla condizione competitiva delle imprese industriali italiane, con particolare riguardo ai settori manifatturiero, chimico, meccanico e aerospaziale: audizione di rappresentanti di Fincantieri; audizione di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia)

Riprende la procedura informativa sospesa nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente CURSI rivolge un indirizzo di saluto al dottor Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri e, ringraziandolo per la presenza all'odierna seduta della Commissione, lo invita a prendere la parola.

Il dottor BONO illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, fornendo alcuni dati sulla situazione del Gruppo Fincantieri e sull'impatto che la crisi economica ha avuto sulla società. Dopo aver sottolineato che, nonostante la situazione di difficoltà, il Gruppo ha continuato a produrre degli utili, illustra il piano industriale dell'azienda e le strategie che il Gruppo intende adottare nei prossimi mesi. Da ultimo auspica che il Governo possa assicurare un adeguato finanziamento delle commesse in modo da garantire una maggiore certezza degli investimenti da parte della società.

Il presidente CURSI chiede alcuni chiarimenti in merito al piano industriale dell'azienda.

Il senatore CASOLI (*PdL*) chiede di conoscere quali sono stati gli interventi a favore della ricerca e dell'innovazione, nonché il dettaglio degli interventi programmati presso il cantiere navale di Ancona.

La senatrice ARMATO (*PD*) esprime la propria insoddisfazione per l'attuale situazione di stallo che contraddistingue lo stabilimento Fincantieri di Castellamare di Stabia ed auspica che venga istituito quanto prima un tavolo tecnico in grado di fornire delle risposte alle istanze dei lavoratori che da troppo tempo stanno attendendo di conoscere quale sarà il futuro di quello stabilimento. Dopo aver evidenziato l'assenza di iniziative da parte delle istituzioni locali, a cominciare dalla Regione, auspica che il Governo adotti ogni iniziativa utile per un rilancio dei cantieri di Castellamare di Stabia.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) è interessato a conoscere la situazione dello stabilimento Fincantieri di Palermo, mentre il senatore DI NARDO (*IdV*) esprime forte preoccupazione in merito al rischio di non poter mantenere i livelli occupazionali dello stabilimento Fincantieri di Castellamare di Stabia.

Il dottor BONO, in risposta ai quesiti posti dai senatori intervenuti, fornisce alcuni dati in merito ai programmi navali della società, con particolare riguardo ad un recente accordo da finalizzare tra il Governo italiano e quello brasiliano in materia di cooperazione nel settore della difesa. Dopo aver auspicato che tutti gli attori coinvolti, a partire dalle istituzioni e dalle parti sociali, agiscano con senso di responsabilità, assicura che nei prossimi mesi la società si adopererà per adottare ogni iniziativa utile per valorizzare al meglio gli stabilimenti presenti in Italia.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Bono per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la sua audizione.

Il presidente CURSI avverte che si procederà ora all'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia). Rivolge un indirizzo di saluto agli ospiti, ringraziandoli per la presenza all'odierna seduta della Commissione e invita il dottor Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, e il presidente, dottor Innocenzi Botti, a prendere la parola.

Il dottor ARCURI illustra un documento, che consegna agli atti della Commissione, relativo all'attività svolta da Invitalia nel corso del 2010, fornendo anche numerosi dettagli rispetto all'attività svolta nel corso del 2011. Dopo essersi soffermato sui risultati del processo di riorganizzazione dei diversi *asset* industriali detenuti dall'Agenzia, sottolinea alcuni dei principali compiti affidati ad Invitalia tra cui la gestione di una parte degli incentivi a favore delle imprese, dal cosiddetto «prestito d'onore» ai contratti di sviluppo. Da ultimo fornisce alcuni dettagli in merito alla situazione del sito produttivo di Termini Imerese rispetto al quale Invitalia ha svolto il ruolo di *advisor* in relazione alle diverse proposte di investimenti presentate.

Il dottor INNOCENZI BOTTI richiama la necessità di prevedere con urgenza degli interventi normativi in grado di assicurare un sistema che consenta di attrarre maggiormente gli investimenti, con particolare riguardo a quelli esteri. Si sofferma, inoltre, sull'opportunità di predisporre agevolazioni fiscali, di superare le inefficienze del sistema giustizia e di risolvere i problemi legati alla rigidità del mercato del lavoro e alle lungaggini burocratiche.

Il senatore BUBBICO (*PD*) ritiene che per uscire dall'attuale situazione di crisi economica si dovrà avere il coraggio di mettere in campo nuove idee e nuove soluzioni in grado di fornire delle risposte ad un mondo sempre più dinamico che cambia con grande rapidità.

Il dottor ARCURI manifesta condivisione per le osservazioni del senatore Bubbico e fornisce alcuni dati in merito ai ritardi che il sistema Ita-

lia ha accumulato negli ultimi anni rispetto agli altri *partner* europei e che hanno finito con il minare il grado di competitività dell'Italia.

Il presidente CURSI ringrazia il dottor Arcuri e il dottor Innocenzi Botti per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione. Ritiene, infine, che la Commissione potrà programmare una prossima audizione dei vertici di Invitalia in modo da poter analizzare insieme possibili misure di intervento per la crescita economica del Paese.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria**333^a Seduta***Presidenza del Presidente*
GIULIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2206) Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stucchi ed altri; Barbieri ed altri; Schirru ed altri; Volontè e Delfino; Osvaldo Napoli e Carlucci; Prestigiaco; Ciocchetti; Marinello ed altri; Grimoldi ed altri; Naccarato e Miotto; Caparini ed altri; Cazzola ed altri; Commercio e Lombardo; Pisicchio

(107) THALER AUSSERHOFER. – Disposizioni in materia di prepensionamento a favore dei familiari di portatori di handicap grave

(147) DE LILLO. – Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di prepensionamento dei genitori di portatori di handicap in condizioni di gravità

(657) BUTTI. – Norme per il prepensionamento di genitori di disabili gravi
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente GIULIANO comunica che gli emendamenti presentati dal precedente relatore Zanoletti sono stati ritirati e ricorda che il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti scade giovedì 5 luglio prossimo, alle ore 12.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3350) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente GIULIANO ricorda che si attende il parere della Commissione bilancio sui 6 emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3180) *Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nicola Molteni ed altri; Volontè ed altri; Narducci ed altri

(2112) *BUTTI ed altri. – Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*

(2137) *ZANETTA ed altri. – Disposizioni in materia di agevolazioni per i lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro nonché disposizioni in materia di esenzione dell'imposta sui redditi da lavoro dipendente*

(2187) *MICHELONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, in materia di trattamenti speciali in favore dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera e in Italia rimasti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro*

(2244) *RIZZI e PITTONI. – Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

La senatrice CARLINO (*IdV*) comunica che il proprio emendamento è trasformato in ordine del giorno (pubblicato in allegato al resoconto).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali (n. 489)

(Parere al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Rinvio dell'esame)

Il presidente GIULIANO avverte che, a causa di un improvviso impegno della relatrice Spadoni Urbani, l'incardinamento dell'esame dell'Atto è rinviato alla prossima seduta.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3180

G/3180/2/11

CARLINO

La 11^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3180, recante «Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro»

premessi che:

il disegno di legge in esame novella parzialmente la legge n. 147 del 1997, connessa all'accordo tra l'Italia e la Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri – sottoscritto a Berna il 12 dicembre 1978 e reso esecutivo in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90 –, con il quale ciascun Paese si è impegnato a versare annualmente all'altro una parte delle somme raccolte mediante contribuzione, in modo da permettere all'Italia la copertura del rischio di disoccupazione totale dei propri lavoratori in Svizzera, e viceversa;

in base alla disciplina di cui alla citata legge n. 147 del 1997, hanno diritto al trattamento i frontalieri che abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione per almeno un anno nei due precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione e quelli per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi;

la novella di cui al comma 1, lettera *a*) prevede che, per il solo anno 2012, qualora nel biennio precedente l'inizio dello stato di disoccupazione vi siano periodi di malattia o di infortunio, sia possibile non tenerne conto ai fini del computo del biennio;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative necessarie al reperimento di ulteriori risorse volte ad assicurare l'inserimento tra i periodi indicati alla novella di cui al comma 1, lettera *a*) i periodi di maternità.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria**342^a Seduta**

Presidenza del Vice Presidente
GRAMAZIO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Comitato nazionale dei diritti della persona con diabete, la dottoressa Maria Luigia Mottes, vicepresidente, per l'Associazione aiuto giovani diabetici (AGDI) l'ingegner Gianni Lamenza, componente del Consiglio direttivo, accompagnato dalla dottoressa Rosaria Dattilo componente dell'ufficio di segreteria, per Diabete Forum, il dottor Roberto Cocci, presidente, per la Federazione associazione nazionale diabetici (FAND) il signor Antonio Papaleo, consigliere nazionale e per la Federazione diabete giovanile (FDG), il dottor Antonio Cabras, presidente.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente GRAMAZIO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili: audizione di rappresentanti di associazioni di pazienti**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 giugno scorso.

La dottoressa MOTTES, dopo aver evidenziato le implicazioni di ordine sanitario e sociale connesse alla patologia diabetica, fa presente che essa colpisce tutte le fasce di età, in particolare le classi meno abbienti e meno istruite. Al fine di aumentare il grado di consapevolezza di tale malattia, occorre rilanciare l'assistenza diabetologica il cui stato di sofferenza è legato alla mancanza di diabetologi. Inoltre, occorre potenziare il percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale e realizzare concretamente le varie iniziative che sono state attivate per la lotta al diabete.

Risulta poi essenziale curare un approccio integrato tra i vari livelli di cura del diabete, attraverso un maggior coinvolgimento dello stesso paziente mediante una informazione corretta: si tratta di interventi che, a suo giudizio, aiuterebbero peraltro a ridurre la variabilità dei risultati nella lotta al diabete.

L'ingegner LAMENZA espone le principali linee d'intervento dell'associazione aiuto giovani diabetici, ad iniziare dal campo della prevenzione e della diagnosi precoce: infatti, la diagnosi tempestiva si risolve soprattutto a vantaggio dei bambini, tanto che l'associazione ha svolto una campagna informativa con un manifesto che richiama l'attenzione sui sintomi del diabete alla sua insorgenza. Una ulteriore linea d'azione è legata allo sviluppo di campi residenziali per bambini e di campi educativi per i genitori visto che la malattia che colpisce il bambino diabetico inevitabilmente si ripercuote sulla sua famiglia.

Per quanto poi concerne l'educazione sanitaria, la AGDI sta curando una serie di iniziative, con l'obiettivo di offrire una panoramica sull'organizzazione delle diabetologie pediatriche per quanto riguarda il supporto psicologico. Degno di nota è poi l'impegno per inserire i piccoli pazienti con diabete nelle attività scolastiche, sportive e lavorative.

A giudizio dell'associazione, tali misure potranno essere effettivamente realizzate garantendo una corretta uniforme applicazione della legge n. 115 del 1987, aggiornando i livelli essenziali di assistenza e i DRG e qualificando e certificando i rappresentanti delle associazioni di volontariato.

Il dottor COCCI, in rappresentanza di *Diabete forum*, pone l'accento sulla rilevanza della legge n. 115 del 1987 e del Manifesto per i diritti della persona con diabete, i quali andrebbero applicati uniformemente su tutto il territorio nazionale. Le associazioni nazionali evidenziano come

vada combattuta l'ignoranza del diabete e garantito un livello di consapevolezza per ciascun malato; inoltre, occorre intervenire per superare le difformità presenti per l'esenzione dei *ticket*, per la distribuzione dei presidi per l'autocontrollo e per la qualità dell'assistenza sanitaria; sono sussistenti poi discriminazioni per il paziente diabetico nell'ambito di vari aspetti della vita sociale, dalla scuola, alle attività sportive e lavorative, fino al conseguimento della patente di guida. Le stesse associazioni peraltro lamentano di essere scarsamente coinvolte nell'educazione sanitaria e nella collaborazione con istituzioni, servizi specialistici e territoriali.

Per ovviare alle criticità esposte, si ritiene indispensabile, oltre all'aggiornamento dei LEA e dei DRG, migliorare la comunicazione e l'informazione sulla realtà del diabete mediante un coinvolgimento delle associazioni nelle politiche sanitarie.

Il signor PAPALEO, in rappresentanza della FAND, ricorda che l'educazione terapeutica, pur prevista dalla normativa vigente, è rimasta inattuata; si denotano poi criticità sia per l'assenza dei *team* diabetologici e per la mancata attuazione del progetto IGEA. Oltre a potenziare l'educazione sanitaria e l'informazione occorre incentivare corretti stili di vita, ma soprattutto abituare il paziente a governare la propria malattia. Un ulteriore problema da superare è legato alla discriminazione dei malati nei vari ambienti: ciò richiede un'alleanza fra tutti gli attori, a partire da quelli istituzionali, anche rendendo da subito operativo il piano nazionale sul diabete.

Il dottor CABRAS, in rappresentanza di Federazione diabete giovanile, reputa fondamentale allargare i confini della medicina oltre il perimetro degli ospedali e delle cliniche vista la natura sociale del diabete. Si sofferma poi sulla mancata attuazione di alcune parti della legge n. 115 del 1987, con particolare riferimento agli articoli 8 e 9. Infatti, il diabete, oltre che richiedere adeguate cure sotto il profilo clinico, comporta problemi di inserimento sociale, tanto più gravi in soggetti in giovane età. Per tali ragioni, gli interventi di carattere sociale hanno un ruolo cruciale nella lotta al diabete; ad esempio, occorre favorire progetti che in ambito scolastico permettano una maggiore familiarizzazione della malattia. Infine, evidenzia che la FDG si è fatta sostenitrice di un'apposita proposta legislativa per garantire ai bambini e agli adolescenti con patologie croniche una vita scolastica normale.

La senatrice GRANAIOLA (PD) ringrazia i soggetti intervenuti manifestando la propria adesione nei confronti delle misure volte a sostenere la famiglia della persona diabetica anche attraverso la presenza dello psicologo nei centri di diabetologia pediatrica. Ritiene doveroso poi garantire un corretto inserimento del malato diabetico nelle attività scolastiche ed in quelle sportive. Condivide poi l'importanza di un registro regionale del diabete e di linee guida di carattere nazionale per superare la difformità nei livelli di assistenza registrati tra le regioni. Si rende poi indispensabile

coinvolgere le associazioni di volontariato che spesso sopperiscono alla assenza di servizi, sebbene tali associazioni dovrebbero risultare meno frammentarie.

Il PRESIDENTE, dopo aver osservato che il coinvolgimento del pediatra e del medico di famiglia è essenziale per contrastare tempestivamente il diabete, ringrazia i soggetti auditi e dichiara chiusa l'audizione.

Comunica, quindi, che la documentazione consegnata dagli auditi o che sarà da loro successivamente trasmessa, poiché nulla osta, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente GRAMAZIO avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame dell'Atto del Governo n. 491 (riorganizzazione della Croce rossa italiana) che sarà avviato nella seduta di domani, mercoledì 4 luglio 2012, già convocata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria**354^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Fanelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2645) DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in materia di edilizia finalizzate al risparmio idrico ed alla promozione dell'edilizia ecologica e dello sviluppo sostenibile

(2770) Deputato DUSSIN ed altri. – Sistema «casa qualità». Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente D'ALÌ invita i senatori che hanno presentato emendamenti al testo unificato dei disegni di legge n. 2645 e n. 2770, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 29 maggio scorso, ad illustrarli.

Il senatore FERRANTE (PD) illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 8.1.

Il senatore MOLINARI (Per il Terzo Polo (ApI-FLI)) illustra l'emendamento 3.5.

Poiché non vi sono ulteriori interventi, il presidente D'ALÌ fa presente che i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1820) D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente D'ALÌ comunica che è pervenuto il parere della 5^a Commissione sul disegno di legge n. 1820.

La Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, vengano operate alcune modifiche agli articoli 1, 4 e 5 del testo. Allo scopo di recepire i contenuti di tale parere, il Relatore, senatore Orsi, ha presentato gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6, riportati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2849) BUTTI e RUSCONI. – Istituzione del sovracanone a carico dei concessionari del Consorzio dell'Adda

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente D'ALÌ informa che il senatore Butti, primo firmatario del disegno di legge n. 2849, in relazione ad una richiesta di chiarimenti avanzata nel corso dell'esame dello stesso disegno di legge, ha trasmesso una nota contenente elementi di informazione in ordine al Consorzio dell'Adda ed ai laghi di Como, di Garlate e di Olginate.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente ricordando di aver già richiesto al Rappresentante del Governo, quale sia l'orientamento dell'Esecutivo sul disegno di legge in esame al fine di valutare quali siano i margini di emendabilità del testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DELLA SETA (PD) fa presente che è attualmente all'esame della VII Commissione permanente della Camera dei deputati il disegno di legge Atto Camera n. 2800, recante «Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale». Si tratta di un disegno di legge già approvato, in sede deliberante, in data 7 ottobre 2009, dalla 7^a Commissione permanente del Senato in un testo unificato (Atti Senato nn. 1193 – 1361 – 1437). Poiché la normativa recata dal disegno di legge in questione investe materie di precipua competenza della 13^a Commissione permanente, qualora il provvedimento tornasse al Senato per la seconda lettura, la medesima Commissione dovrebbe essere pianamente coinvolta nel suo esame.

Il presidente D'ALÌ osserva che si tratta di un provvedimento che è attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e fa presente che, nel caso in cui esso dovesse essere approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, sarà sua cura rappresentare alla Presidenza del Senato l'esigenza di un adeguato coinvolgimento della 13^a Commissione permanente nell'esame del provvedimento medesimo in seconda lettura.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 4 luglio 2012, già convocata per le ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 2645, 2770**

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «efficienza energetica» inserire le seguenti: «e a più basso impatto ambientale in tutto il loro ciclo di vita utile».

1.2

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la tutela dell'identità storico-culturale degli agglomerati urbani nel rispetto dei caratteri storici, tipologici e costruttivi delle tradizioni locali».

Art. 2.

2.1

DELLA SETA

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. I programmi e i finanziamenti regionali e degli enti locali relativi alle aree urbane e agli edifici possono prevedere e richiedere prestazioni energetiche ambientali migliori rispetto a quelle previste dalle disposizioni vigenti, da valutare ai sensi della presente legge.

6-ter. Gli edifici di nuova costruzione occupati o di proprietà degli enti pubblici sono edifici a energia quasi zero, in conformità a quanto pre-

visto dalla direttiva 2010/31/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia».

2.0.1

DELLA SETA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizioni)

Ai fini della presente legge vagliono le seguenti definizioni:

1) "edificio": sistema costituito da strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, da strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno, e per il quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il termine può riferirsi a un intero edificio, a parti di edificio ovvero a unità immobiliari a sé stanti;

2) "edificio di nuova costruzione": edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

3) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I della direttiva 2010/31/CE, del Parlamento e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;

4) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito e dalle strutture interne che ripartiscono detto volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno;

5) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;

6) "protocollo di certificazione": documento, redatto nel rispetto delle norme europee, nazionali, regionali, che attesta la prestazione della sostenibilità energetico e ambientale di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori;

7) "energia primaria": energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione».

2.0.2

FLUTTERO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Definizioni)

1. Si definisce "edificio" il sistema costituito da strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, da strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno, e per il quale l'energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni. La superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici. Il termine può riferirsi a un intero edificio, a parti di edificio ovvero a unità immobiliari a sé stanti.

2. Si definisce "edificio di nuova costruzione" l'edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Si definisce "fabbricato" il sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito e dalle strutture interne che ripartiscono detto volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno.

4. Si definisce "unità immobiliare" la parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente.

5. Si definisce "protocollo di certificazione" il documento, redatto nel rispetto delle norme europee, nazionali, regionali, che attesta la prestazione della sostenibilità energetico e ambientale di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori.

6. Si definisce "energia primaria" l'energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione».

Art. 3.**3.1**

DELLA SETA

Al comma 1, dopo le parole: «Direttiva europea 2010/31/CE» aggiungere le seguenti: «e Direttiva europea 2005/32/CE EuP (Energy-using Products)».

3.2

FLUTTERO

Al comma 1, dopo le parole: «Direttiva europea 2010/31/CE» aggiungere le seguenti: «e Direttiva europea 2005/32/CE EuP (Energy-using Products)».

3.3

DELLA SETA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il decreto di cui al comma 1 vengono inoltre definiti l'elenco dei protocolli di certificazione riconosciuti ai sensi del presente articolo e il sistema di riconoscimento e o accreditamento per i soggetti titolari delle relative certificazioni e ispezioni, fermo restando che tali protocolli devono come minimo prevedere certificazione di terza parte indipendente».

3.4

DELLA SETA

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «sulla base di una specifica convenzione con ACCREDIA».

3.5

MOLINARI

Al comma 2 sopprimere le parole: «sulla base di una specifica convenzione con ACCREDIA».

3.6

IL RELATORE

Al comma 3, dopo le parole: «interventi edilizi» inserire le seguenti: «secondo una valutazione finale sintetica e unica».

3.7

DELLA SETA

Al comma 3, dopo le parole: «certificazione di qualità» inserire le seguenti: «conformi alle norme ISO e UNI EN vigenti o riconosciute a livello scientifico e a quelle».

3.8

FLUTTERO

Al comma 3, sostituire le parole: «certificazione di qualità internazionalmente riconosciute» con le seguenti: «certificazioni di qualità conformi alle norme ISO e UNI EN vigenti o riconosciute a livello scientifico».

Art. 4.**4.1**

DELLA SETA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttiva europea 2010/31/CE» inserire le seguenti: «e nel decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192,».

4.2

FLUTTERO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «direttiva europea 2010/31/CE» inserire le seguenti: «e nel decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192,».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l'impiego, nella progettazione e realizzazione di spazi urbani aperti, sia da parte di soggetti privati, che di soggetti pubblici, di materiali, prodotti e soluzioni che assicurino la permeabilità delle superfici e consentano la mitigazione dell'effetto noto come isola di calore».

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo la norma di riferimento UNI 11367».

7.2

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

7.3

FLUTTERO

Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «marcatatura CE» aggiungere le seguenti: «e regolare certificato del prodotto rilasciato da ente o istituto riconosciuto a livello nazionale o europeo».

7.4

DELLA SETA

Al comma 1, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «e regolare certificato del prodotto rilasciato da ente o istituto riconosciuto a livello nazionale o europeo».

7.5

FLUTTERO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono stabili i requisiti di comfort e i relativi punteggi per la loro valutazione. Per tale attività il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà avvalersi delle competenze di ENEA e CNR».

7.6

DELLA SETA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono stabili i requisiti di comfort e i relativi punteggi di cui al comma 1 per la loro valutazione. Per tale attività il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potrà avvalersi delle competenze di ENEA e del CNR».

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «di prodotto certificate», inserire le seguenti: «quale quelle definite dalla normativa europea serie UNI EN ISO 14020».

8.2

DELLA SETA

Al comma 1, dopo le parole: «risorse naturali», inserire le seguenti: «, ai sensi della normativa europea vigente».

Art. 9.**9.1**

D'ALÌ, FLUTTERO

Al comma 1, sostituire le parole: «agli enti di cui al comma 2 del presente articolo» con le seguenti: «al comune».

Conseguentemente al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

*sopprimere le seguenti parole: «le regioni ovvero le province o»;
sostituire le parole: «agli enti medesimi» con le seguenti: «al comune medesimo».*

9.2

D'ALÌ, FLUTTERO

Al comma 2, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Il decreto di cui all'articolo 3 stabilisce i criteri di riferimento per il calcolo delle spese di cui al periodo precedente».

9.3

FLUTTERO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto attuativo saranno definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetico-ambientale degli edifici. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica».

9.4

DELLA SETA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetico-ambientale degli edifici. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica».

9.5

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ulteriori controlli a campione sugli edifici certificati sono effettuati dalle regioni con particolare riferimento agli edifici che usufruiscono di incentivazioni di qualsiasi natura, con le modalità contenute nelle linee guida di cui all'articolo 3».

Art. 11.

11.1

DELLA SETA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari e agli edifici per le quali la domanda del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida di cui all'articolo 3, comma 1».

**NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1820**

Art. 1.

1.10

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-ter richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.11

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-quater richiamato, dopo le parole: «del mare,» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e».

1.12

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-quater richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.13

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-quinquies richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.14

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), al comma 5-sexies richiamato, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 4.**4.2**

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, al comma 2, dopo le parole: «del mare,» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, al comma 3, dopo le parole: «del mare,» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e».

4.4

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, sopprimere il comma 12.

4.5

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, al comma 13, dopo le parole: «e dei trasporti» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

4.6

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19 richiamato, aggiungere in fine il seguente comma: «14. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 5.**5.3**

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 19-bis richiamato, sopprimere il comma 7.

5.4

IL RELATORE

Al comma 1, al comma 10 dell'articolo 19-bis richiamato, inserire i seguenti periodi: «La partecipazione alla Consulta non comporta la corresponsione di indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti di qualsiasi natura. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

5.5

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

5.6

IL RELATORE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I commi da 1 a 5 dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono abrogati».

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 3 luglio 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 47

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEL LAVORI

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria
124^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale; audizione del commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Nils Muiznieks

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo sospesa nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente MARCENARO in apertura di seduta, ricorda, ringraziandolo per la sua presenza, che Nils Muiznieks ha assunto l'incarico di Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa lo scorso primo aprile. Auspica che si possa instaurare lo stesso proficuo rapporto di collaborazione cui la Commissione ha dato vita con il precedente commissario, Thomas Hammarberg.

Nils MUIZNIEKS nel ringraziare, ricorda come questa sia la sua quarta visita all'estero da aprile, dopo Portogallo, Austria e Finlandia e come per ogni visita vengano decisi i temi principali sui quali concentrare il lavoro. Per dare continuità al lavoro svolto dal precedente commissario Hammarberg, l'agenda dell'attuale visita in Italia si concentrerà essenzialmente sui temi della condizione dei rom, rispetto alla quale l'Italia ha compiuto dei passi in avanti con l'adozione di una strategia nazionale, come previsto dalla normativa europea, sui diritti dei rifugiati e sul diritto di asilo e sulla durata dei processi che, come è noto, è alla base di molti ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, e questo nonostante brillanti eccezioni in Italia come a Bolzano o in Sicilia. Inoltre verrà posto alle autorità italiane il problema di una pronta istituzione di un organismo indipendente per i diritti umani, impegno, quest'ultimo, solennemente preso da questo paese anche recentemente, rispetto al quale si registrano passi significativi in avanti, che a questo punto dovrebbero però approdare ad un risultato concreto. Questa agenda non esclude che in un prossimo futuro possa avere luogo un'altra visita centrata specificamente su altri temi delicatissimi, come il rispetto dei diritti dei detenuti. Per quanto riguarda i diritti dei richiedenti asilo, ricorda come proprio oggi si sia recato in visita al Centro di Ponte Galeria, visita dalla quale si può trarre un'impressione non positiva, giacché il Centro non è certamente attrezzato per permanenze di lungo periodo ed impone condizioni di vita per certi versi peggiori di quelle di un istituto penitenziario. Informa da ultimo che avrà incontri nelle prossime ore e nei prossimi giorni con autorità di massimo livello in Italia e che la visita si concluderà con un incontro con la stampa. La visita permetterà di redigere successivamente un rapporto che conterrà diverse raccomandazioni, in chiave naturalmente costruttiva essendo lo scopo della visita realizzare una piena e fattiva collaborazione.

Intervengono quindi i senatori PERDUCA (*PD*), FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*), CONTINI (*Per il Terzo Polo:Apl-FLI*), e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e rivolgere domande. Quest'ultimo, in particolare, consegna al Commissario del Consiglio d'Europa una copia del Rapporto della Commissione sul rispetto dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento per migranti in Italia.

A tutti risponde il dottor Nils MUIZNIEKS.

Il presidente MARCENARO, nel chiudere la seduta, ringrazia il commissario Muiznieks e i senatori per la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 20,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione della RAI (votazione ai sensi dell'articolo 20, commi 7 e 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della lista che, a norma dell'articolo 20, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare all'assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del consiglio di amministrazione.

Fa altresì presente che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 12-*bis* del Regolamento della Commissione, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Ciascun componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo e risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Ricorda infine che la prima votazione, svoltasi nella seduta del 26 giugno scorso, non è risultata valida.

Indice quindi la seconda votazione.

(Segue la votazione e il computo dei votanti).

Comunica che hanno ottenuto 5 voti ciascuno Luisa Todini, Flavia Nardelli, Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Guglielmo Rositani e Gherardo Colombo, 4 voti ciascuno Antonio Verro e Antonio Pilati, mentre 1 voto risulta attribuito a Verri.

Il senatore BUTTI (*PdL*) ritiene che la scheda con il voto dato a Verri non può essere attribuita ad Antonio Verro, già consigliere di amministrazione e quindi ben noto ai membri della Commissione e che pertanto essa vada considerata nulla.

Secondo il senatore MORRI (*PD*) i segretari avevano già manifestato l'opinione che dalla scheda risultasse chiara l'intenzione di voto.

A seguito di altri interventi del deputato GENTILONI SILVERI (*PD*) e del senatore BUTTI (*PdL*), il deputato CAPARINI (*LN*), segretario, esprime l'avviso che la contestazione debba essere presa in considerazione.

Il PRESIDENTE riterrebbe possibile interpretare la scheda in questione come connotata da un errore materiale. Non essendovi però accordo fra i due segretari scrutatori, propone di procedere a una nuova votazione in quanto il risultato della seconda non dà luogo alla designazione di tutti i membri della lista, avendo l'ottavo candidato conseguito lo stesso numero di voti del settimo.

Secondo il deputato LUPI (*PdL*) occorre procedere a una nuova convocazione della Commissione, eventualmente nella giornata di domani, previo accordo di tutti i Gruppi parlamentari, anche considerando che alcuni colleghi si sono già allontanati dall'Aula.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere comunque subito a una nuova votazione, per evitare inutili lungaggini.

La deputata PERINA (*FLI/TP*) stigmatizza quanto si è appena verificato, in quanto frutto di comportamenti irresponsabili nella circostanza di cui la Commissione è protagonista e in relazione alla crisi che registra la RAI. È profondamente criticabile che si invochi un mero errore materiale e che poi si facciano allontanare i Commissari dall'Aula. In tal modo il ruolo istituzionale della Vigilanza risulta squalificato, con l'aggravante che il nodo politico della questione si connette, per qualche forza politica, anche al fatto che dallo scrutinio sarebbe risultata eletta, a sorpresa, una donna che non rientrava nei giochi dei partiti.

Condividendo quanto detto dalla collega, il deputato RAO (*UdC/TP*) evidenzia come l'ordine del giorno non faccia riferimento a un'unica votazione, il che consente di procedere direttamente a votazioni successive.

Concordano i deputati MELANDRI (*PD*) e FORMISANO (*IdV*).

Il PRESIDENTE sospende quindi i lavori, preannunciando che riprenderanno per procedere ad una nuova votazione.

(La seduta sospesa alle ore 20,50 riprende alle ore 21,15).

Il PRESIDENTE indice la terza votazione.

(Segue la votazione e il computo dei votanti).

Comunica che hanno ottenuto 5 voti: Luisa Todini, Benedetta Tobagi, Rodolfo De Laurentiis, Guglielmo Rositani, Antonio Verro e Gherardo Colombo; hanno altresì ottenuto 4 voti ciascuno Flavia Nardelli e Antonio Pilati; una scheda è stata consegnata in bianco.

Poiché si verifica ugual numero di voti tra alcuni candidati in modo tale da non consentire l'elezione di tutti i membri di indicazione parlamentare, avverte che occorrerà procedere a una nuova votazione.

Il deputato LUPI (*PdL*), evidenziando la sussistenza di un dato politico da risolvere, ritiene opportuno rimandare ad altra seduta la votazione successiva.

Dopo un giro di consultazioni, il PRESIDENTE propone di convocare nuovamente la Commissione per domani, mercoledì 4 luglio, alle ore 13,30, per procedere alla nuova votazione.

La Commissione concorda all'unanimità.

La seduta termina alle ore 21,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 3 luglio 2012

**Plenaria
108^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
PISANU*

Intervengono il procuratore reggente della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza e i procuratori aggiunti, dottori Michele Prestipino e Nicola Gratteri.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

Audizione del procuratore reggente della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del procuratore reggente della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Ottavio Sferlazza accompagnato dai procuratori aggiunti Michele Prestipino e Nicola Gratteri.

Il procuratore SFERLAZZA svolge un intervento introduttivo.

Pongono domande la senatrice DELLA MONICA, gli onorevoli NAPOLI, TASSONE e BELCASTRO, il senatore LUMIA, gli onorevoli GRANATA e GARAVINI, con un passaggio in seduta segreta, i senatori DE SENA e LEDDI, con un passaggio in seduta segreta.

I procuratori SFERLAZZA e PRESTIPINO rispondono a parte dei quesiti posti.

L'onorevole NAPOLI interviene nuovamente per una richiesta di precisazione.

I procuratori PRESTIPINO e GRATTERI rispondono ai quesiti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Ivano STRIZZOLO

La seduta inizia alle ore 13,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul diritto di asilo, immigrazione ed integrazione in Europa

Audizione del Direttore dell'Ufficio ILO per l'Italia e San Marino Luigi Cal

(Svolgimento e conclusione)

Ivano STRIZZOLO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Ivano STRIZZOLO, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Luigi CAL, *Direttore dell'Ufficio ILO per l'Italia e San Marino*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, la senatrice Diana DE FEO (*PdL*) e il deputato Ivano STRIZZOLO (*PD*).

Luigi CAL, *Direttore dell'Ufficio ILO per l'Italia e San Marino*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Ivano STRIZZOLO, *presidente*, ringrazia il Direttore Luigi Cal e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,35 alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 3 luglio 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Corrado Clini.

Corrado CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Candido DE ANGELIS (*ApI-FLI*), Gianpiero DE TONI (*IdV*), Gennaro CORONELLA (*PdL*), Vincenzo DE LUCA (*PD*) nonché i deputati Alessandro BRATTI (*PD*), Susanna CENNI (*PD*), Francesco PROIETTI COSIMI (*FLpTP*) e Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Corrado CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il Ministro Clini per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15, riprende alle ore 20,05.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio

(Seguito dell'esame e approvazione)

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che lo scorso 28 giugno i relatori avevano presentato una proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio, il cui testo era stato trasmesso a tutti i componenti la Commissione.

Avverte quindi che sono pervenute alcune proposte di modifica, pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, che sono in distribuzione. Quindi, sostituendo i relatori, impossibilitati ad essere presenti, invita la Commissione ad approvare tutte le proposte emendative presentate.

La Commissione approva quindi le proposte di modifica presentate.

Intervengono in dichiarazione di voto il senatore Gennaro CORONELLA (*PdL*), nonché i deputati Susanna CENNI (*PD*) e Francesco PROIETTI COSIMI (*FLpTP*).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento del testo approvato. Svolge quindi alcune considerazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione così come modificata, che sarà pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda infine che la relazione sarà inviata ai Presidenti delle Camere, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge istitutiva e sarà successivamente trasmessa alle autorità interessate perché ne sia data la più ampia divulgazione.

La seduta termina alle ore 20,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

